

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

539^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI.

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 27206

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 27205

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 27205

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 27205

Seguito della discussione:

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418), d'iniziativa del senatore Andò

e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione » (1579), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori. (Urgenza):

PRESIDENTE 27208 e *passim*
ABENANTE 27231, 27265
ALESSANDRINI 27262 e *passim*
BANFI 27247, 27267
BATTISTA 27230, 27233
BERGAMASCO 27233
BERTOLA 27236
BONAZZI 27228, 27251
CARRARO 27209 e *passim*
CATALANO 27255, 27258
CIFARELLI 27221, 27244, 27246
CROLLALANZA 27264
FILETTI 27218, 27227, 27245
FINIZZI 27241, 27244
IANNELLI 27234
LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici* . . 27210
e *passim*
LOMBARDI 27230

MARIS	Pag. 27237, 27246
MARULLO 27222
NENCIONI 27216 e <i>passim</i>
* NOÈ 27265
OLIVA 27244, 27246
PELLA 27236
PENNACCHIO 27230
POERIO 27263, 27267
RATA 27252, 27263, 27274
TOGNI, <i>relatore</i> 27209 e <i>passim</i>
TRABUCCHI 27215, 27332, 27238
VERONESI 27211 e <i>passim</i>
ZUCCALÀ 27239, 27246

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 27278

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 27207, 27208

VERONESI 27206, 27207, 27208

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PERRINO. — « Modifica dei requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per direttore amministrativo di ente ospedaliero, per vice direttore amministrativo, per capo ripartizione e divisione amministrativa previsti rispettivamente dagli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 » (1863);

CELIDONIO, BLOISE e BARDI. — « Disciplina per l'esodo volontario dei dipendenti dello Stato in particolari situazioni » (1864).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la prima Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: **PERRINO e CAROLI.** — « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di

spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (1653), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

COPPO ed altri. — « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1224); « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del consultivo degli italiani all'estero » (1773), *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero »;

« Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) » (1594);

« Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles » (1736);

« Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1737);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERTHET. — « Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta » (552-B);

« Interventi a favore del credito cinematografico » (1849);

« Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (1851); *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: « Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema »* (1074);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati LEVI ARIAN Giorgina ed altri; IANNIELLO ed altri; LEVI ARIAN Giorgina ed altri; MENICACCI e NICOSIA; IOZZELLI; NANNINI e SGARLATA; BORGHI ed altri; LOBIANCO ed altri; MANCINI Vincenzo ed altri; FRANCHI ed altri; GIRAUDI ed altri. — « Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale » (1822), *con modificazioni; con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: ALBANESE ed altri.* — « Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 » (198) e: MANCINI ed altri. — « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (510);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583 » (1534-B);

« Cancellazione dalle linee navigabili del canale Naviglio Adigetto e del canale Scortico » (1812);

Deputato MERLI. — « Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto » (1818);

« Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1840).

Annuncio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore De Dominicis, per il delitto di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del Codice penale) (*Doc. IV, numero 55*).

Sui lavori del Senato

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, rivolgo a lei la domanda se sia conforme al Regolamento che, essendo in corso i lavori dell'Assemblea, si possa contemporaneamente lavorare in Commissione in sede deliberante senza che vi sia la presenza e di tutti i commissari e, in ogni modo, senza che tutti i Gruppi siano rappresentati. In secondo luogo se, ponendosi questa fattispecie in maniera positiva, si possa chiedere il passaggio di un disegno di legge dalla sede referente alla deliberante in assenza dei parlamentari membri della Commissione quanto meno per rappresentanza di Gruppo. Nell'ipotesi che questo secondo fatto che ho sottolineato non fosse conforme al Regolamento, chiedo alla signoria vostra di non concedere l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 650, 1655, 1722-A per l'assenza del commissario di parte liberale, senatore Balbo.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la prima questione rileggo per tutti l'articolo 29, comma nono: « Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione ». Questa mattina su richiesta di alcuni di loro ho disposto che le Commissioni non tenessero seduta ed i membri di esse venissero in Aula, con un'unica eccezione per quanto riguarda la 1ª Commissione, dato l'impegno pubblico che era stato assunto per la materia all'ordine del giorno di essa.

Quindi d'ora in avanti si procederà nello stesso modo. Se un terzo dei senatori presenti lo richiede, non c'è bisogno di particolari prescrizioni del Presidente del Senato. Ma come Presidente del Senato invito i Presidenti delle Commissioni in questi giorni, dato che la natura dei disegni di legge che sono in discussione in Aula mi pare che ne faccia un particolare invito, a non fare coincidere i lavori delle Commissioni in sede deliberante con le ore in cui l'Assemblea è convocata per discutere i due disegni di legge all'ordine del giorno.

Seconda questione che lei ha sollevato: se un Presidente di Commissione possa richiedere alla Presidenza del Senato che venga assegnato in sede deliberante un disegno di legge già in sede redigente. Le richieste vengono sempre motivate nel seguente modo: si fa presente al Presidente del Senato che l'unanimità dei membri della Commissione e il Governo d'accordo chiedono questo passaggio. Evidentemente, se il Presidente del Senato riceve una lettera a firma del Presidente della Commissione che dice: « La Commissione è unanime... », il Presidente non può mettere, fino a prova contraria, in dubbio la certificazione del Presidente della Commissione.

Il problema che pone lei è se per caso sia assente l'unico rappresentante di un Gruppo parlamentare. Qui nasce un problema che non è previsto dal Regolamento: gli assenti hanno torto. Però lei fa presente che in questo caso l'assente è il rappresentante di un Gruppo. (*Interruzione del senatore Veronesi*). In tale caso l'assente ha torto

marcio, perchè proprio essendo l'unico rappresentante del Gruppo, ha un particolare dovere di presenza. Nasce poi la questione se il Presidente di Commissione possa sorvolare sul fatto che i rappresentanti di un intero Gruppo parlamentare non siano presenti quando si dovrebbe deliberare unanimemente la richiesta di passaggio in deliberante: è un problema di sensibilità che il nostro Regolamento non prevede in simile rigida formulazione. Può evidentemente nascere il dubbio sulla serietà dell'asserzione che la Commissione è unanime quando, nemmeno a farlo apposta, sono assenti tutti i rappresentanti di un Gruppo parlamentare o, peggio, di più Gruppi parlamentari.

Vorrei con l'occasione invitare i Presidenti dei Gruppi a tenere presente la delicatezza del caso da lei sollevato. In sede di Giunta per il Regolamento potremo esaminarlo perchè merita una qualche attenzione.

V E R O N E S I . La ringrazio, signor Presidente, per quello che ha detto e in particolar modo per aver sottolineato una unanimità che, nel caso che è accaduto, non si verifica, donde bisogna trarne le dovute conseguenze.

P R E S I D E N T E . Terrò contatti con il Presidente della Commissione agricoltura per accertare come stanno le cose. Del resto le faccio presente che per quanto riguarda il caso in questione, se non ricordo male, perchè in questi giorni l'intreccio dei fatti è piuttosto complesso, il ministro dell'agricoltura Natali si è riservato di intervenire in Commissione per far presente che la volontà del Governo è un po' differente da quella che il rappresentante del Governo avrebbe manifestato. Diverse volte, come nel corso degli ultimi giorni, si è verificato il caso singolare che un sottosegretario rappresentante del Governo in Commissione dice di essere di un parere e poco dopo il Presidente del Senato riceve una lettera del Ministro, che si dice di parere esattamente contrario; con ciò dando singolare esempio di particolare funzionalità della compagine governativa! (*Commenti*).

V E R O N E S I . Dal momento che talora abbiamo un solo commissario nelle varie Commissioni, bisognerebbe pregarlo di fare una dichiarazione preventiva in cui, ora per allora, dichiariamo che siamo contrari; cosa che indubbiamente nella prassi non sarebbe di buon senso.

P R E S I D E N T E . Non è prevista dal Regolamento la prenotazione per il parere contrario futuro... (*Ilarità*). Infatti il parere o il voto devono riguardare un oggetto specifico in discussione, non possono adombrare una permanente estraneità ai lavori della Commissione, con l'alibi di un annuncio anticipato di voto.

V E R O N E S I . Sono d'accordo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata** » (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Agevolazioni per l'edilizia** » (299); « **Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato** » (418), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « **Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane** » (532), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « **Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione** » (1579), d'iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori (*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straor-

dinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata », già approvato dalla Camera dei deputati; « Agevolazioni per l'edilizia »; « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato », di iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane », di iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori; « Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione », di iniziativa del senatore Maderchi e di altri senatori.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario*:

Art. 11.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro dei lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel foglio degli annunci legali della provincia.

L'indennità provvisoria è comunicata ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da

parte del senatore Carraro e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Al primo comma, dopo le parole: « dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto », *inserire le altre:* « determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16 »

11.1 CARRARO, FALCUCCI Franca, DAL FALCO, NOÈ, MAZZOLI, LIMONI, SPIGAROLI, SMURRA, ALESSANDRINI

Al quarto comma, all'inizio, sostituire le parole: « L'indennità provvisoria è comunicata ai proprietari espropriandi » *con le altre:* « L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato agli interessati ».

11.2 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, BALDINI, ZACCARI, SMURRA, NOÈ, FALCUCCI Franca, SPIGAROLI

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 11.1 mira a colmare una lacuna contenuta nel testo del disegno di legge laddove si deferisce al presidente della giunta regionale l'indicazione della misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio senza determinare un minimo di criteri ai quali il presidente della giunta dovrebbe conformarsi. Mi è sembrato perciò opportuno precisare che tale determinazione deve avvenire in base ai criteri di cui al successivo articolo 16, per evitare delle indicazioni arbitrarie da parte del presidente della giunta.

Quanto all'emendamento 11.2, è soltanto un emendamento di coordinamento con quanto abbiamo deciso ieri sera in ordine al primo comma dell'articolo 10. Il primo comma dell'articolo 10 prevedeva che l'indicazione dell'eventualità dell'esproprio fosse comunicata ai proprietari del bene espro-

priato, ma con l'accoglimento di un emendamento presentato da me e da altri colleghi si è stabilito che l'indicazione della persona sui cui beni cade l'esproprio non debba limitarsi ai proprietari espropriandi ma debba estendersi anche agli altri titolari di diritti reali di godimento sul bene oggetto dell'esproprio. Pertanto, al fine di coordinare il testo in esame con questa dizione, è necessario stabilire che la comunicazione dell'indennità provvisoria non è fatta ai proprietari dei beni espropriandi, ma è fatta agli interessati; e se vogliamo precisare possiamo aggiungere: « di cui al primo comma dell'articolo 10 ». Mi pare che in sede di coordinamento generale della legge questo dovrebbe essere fatto..

P R E S I D E N T E . Se lo ritiene utile, già che ci siamo facciamolo subito.

C A R R A R O . Possiamo farlo subito, infatti, anche perchè ci sono disposizioni successive con le quali sono previste notificazioni o atti relativi esclusivamente al proprietario, anzichè agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Allora lei propone di aggiungere quelle parole.

C A R R A R O . Propongo di aggiungere: « L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 ». Vorrei pregare la Presidenza di suggerire di adottare questa formula ogniqualvolta nel disegno di legge si parla di proprietari, dal momento che dalla modifica apportata ieri derivano queste conseguenze.

P R E S I D E N T E . Non deve rivolgersi alla Presidenza perchè tocca al relatore, al termine dell'esame di tutta la legge, fare proposte di coordinamento prima del voto finale. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, trattandosi di una pre-

cisazione che non modifica la sostanza dell'articolo, esprimo parere favorevole.

Circa poi l'emendamento 11.2 con la precisazione del proponente, senatore Carraro, per la quale l'ammontare dell'indennità provvisoria viene comunicata agli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10, credo si possa esprimere parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Spero abbia preso nota del fatto che d'ora in avanti, quando in sede di coordinamento si porrà una simile questione, è invitato a considerare se siano opportune o no eventuali aggiunte.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Concordo con quanto detto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, con la modifica proposta dallo stesso senatore Carraro. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 12.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, liberi da ogni peso e limitazione, per un prezzo non superiore del 10 per cento alla indennità.

Nello stesso termine di cui al primo comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario.*

Sostituire il primo comma con il seguente: « Sull'accordo di tutti gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 può essere convenuta con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità provvisoria ».

12.3 **CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, BALDINI, ZACCARI, SMURRA, NOÈ, FALCUCCI Franca, SPIGAROLI**

Al primo comma, sostituire le parole: « possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili » *con le altre:* « hanno diritto a cedere volontariamente gli immobili ».

12.1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

Al primo comma, sostituire le parole: « per un prezzo non superiore del 10 per cento alla indennità » *con le altre:* « per

un prezzo aumentato dal 10 al 25 per cento delle indennità ».

12.2 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,
 BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,
 ROTTA, BOSSO, BALBO

Al secondo comma, sostituire le parole: « i proprietari » con le altre: « gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

12.4 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, BAL-
 DINI, ZACCARI, SMURRA, NOÈ,
 FALCUCCI Franca, SPIGAROLI

Sostituire il quarto comma con il seguente: « La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione. L'espropriante risponde verso l'avente diritto nel caso di errore nell'individuazione degli interessati all'esproprio ».

12.5 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, BAL-
 DINI, ZACCARI, SMURRA, NOÈ,
 FALCUCCI Franca, SPIGAROLI

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, l'emendamento 12.3 mira ad aggiornare il contenuto dell'articolo 12 con l'emendamento approvato ieri sera sul primo comma dell'articolo 10. Poichè l'articolo 12 prevede che si giunga ad una possibile cessione volontaria dei beni da espropriare da parte degli aventi diritto, è chiaro che bisogna stabilire, potendo il proprietario non essere solo, che l'accettazione dell'indennità provvisoria di cui al precedente articolo 11 debba avvenire con l'accordo di tutti gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10.

Il primo comma dell'articolo 12 contiene un inciso che stabilisce che gli immobili debbano essere liberi da ogni peso e limitazione. Poichè questi pesi e queste limitazioni non sono che diritti reali di terzi, è superflua questa indicazione dal momento che i terzi

aventi diritto sono già chiamati a partecipare alla formazione della cessione volontaria.

Infine proporrei per precisione che all'ultima parola del primo comma dell'articolo 12 si aggiunga la parola: « provvisoria » poichè questa è la qualificazione che viene indicata nell'articolo 11.

L'emendamento 12.4 è ancora una volta in riferimento alla questione sollevata prima. Si tratterebbe di sostituire le parole « i proprietari » con le altre « gli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

L'emendamento 12.5 si riferisce ad un comma che nella sua parte finale stabilisce che la corresponsione della somma è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in base al solo nulla osta del prefetto al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato. Devo esprimere la mia più grave perplessità sul piano tecnico di fronte a questa formula perchè compito del prefetto non è di accertare la proprietà e la libertà di un fondo: si tratta infatti di un compito dell'autorità giudiziaria. Perciò proporrei che l'ultimo comma dell'articolo 12 si fermasse alle parole « al solo nulla osta del prefetto ». Propongo inoltre di aggiungere che l'espropriante risponde verso l'avente diritto nel caso di errore nell'individuazione degli interessati all'esproprio. Mi pare che solo in questa maniera si possa riparare ad un eventuale errore di indicazione che certamente non può essere superato da un accertamento del prefetto, che non può valere come cosa giudicata. Si tratta, onorevole Presidente, di un emendamento di carattere tecnico-giuridico diretto a favorire la migliore applicazione di questa legge e non certo ad interferire nel suo significato sociale ed economico.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, nell'ipotesi che venisse accolto l'emendamento Carraro 12.3 verrebbe meno il nostro emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio.

VERONESI. Pertanto a noi interesserebbe sapere che cosa avviene dell'emendamento Carraro.

PRESIDENTE. Lo sapremo dopo il voto dell'Assemblea.

VERONESI. Facciamo delle duplicazioni di spiegazioni che mi sembrano veramente inutili.

PRESIDENTE. Mi sembra che lei voglia significare che manterrà il suo emendamento ove non venga accolto l'emendamento Carraro. Però lei deve illustrare il suo emendamento perchè altrimenti come fanno i nostri colleghi a optare per il senatore Carraro o per lei?

VERONESI. Signor Presidente, questa sua delicatezza mi commuove e mi ridà fiducia.

PRESIDENTE. Non è che io lo faccia per delicatezza, ma per riguardo alla Assemblea che dovendo votare deve sapere come scegliere.

VERONESI. Specialmente dopo che il capogruppo socialdemocratico ha parlato di cose ovvie in questo Parlamento, mi vengono molti dubbi sulle mie capacità di convincere le persone.

PRESIDENTE. Ci provi.

VERONESI. Comunque, per essere molto breve, ritengo che le spiegazioni date dal collega Carraro per l'emendamento 12.3 valgano per l'impostazione che abbiamo dato al 12.1. Ci auguriamo che l'emendamento Carraro venga accolto, il che renderebbe superato il nostro emendamento.

Vorrei invece richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di accogliere il nostro emendamento 12.2. Si stabilisce all'articolo 12 che la libera pattuizione tra le parti può essere attuata per un prezzo non supe-

riore al 10 per cento dell'indennità. Noi richiamiamo un principio fiscale molto valido che riguarda la tassa di registro, in base al quale vi è la possibilità di arrivare a delle oscillazioni del 25 per cento tra il valore denunciato ed il valore praticamente accertato dall'Ufficio del registro. Riteniamo, quindi, che l'impostazione da noi data per un prezzo aumentato dal 10 al 25 per cento delle indennità, riconoscendo che giustamente dovrà essere aggiunta la parola « provvisorio », sia quanto mai valida.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 12.3 presentato dal senatore Carraro e da altri senatori sono disposto ad accoglierlo purchè le parole « sull'accordo di tutti gli interessati » e « può essere convenuta » siano sostituite rispettivamente dalle altre: « I soggetti » e « possono convenire ». Pertanto l'emendamento dovrebbe così recitare: « I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 10 per cento all'indennità provvisoria ».

L'emendamento 12.1 pertanto decade perchè, ove anche il Ministro e l'Assemblea concordino, viene di massima approvato l'emendamento 12.3.

L'emendamento 12.2 non è accoglibile perchè sposterebbe gli oneri della stazione appaltante.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.4 debbo dire che è accoglibile in quanto comporta quel famoso richiamo, di cui prima ha parlato lo stesso Presidente, al primo comma dell'articolo 10.

Per l'emendamento 12.5 mi rimetto allo onorevole Ministro.

VERONESI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'emendamento 12.3 concordo con il relatore e cioè che si possa introdurre una precisazione concernente il termine « proprietari ». Esso potrebbe essere sostituito con le parole: « I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 », lasciando invariata la parte che contiene una possibilità discrezionale data alla libera determinazione dell'interessato di chiedere una transazione e quindi la possibilità di definire transattivamente l'indennità per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità stessa. Pertanto con questa precisazione l'emendamento potrebbe essere accolto.

A I M O N I . Come suonerebbe l'emendamento?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Si dovrebbe dire: « I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 » anziché « I proprietari » e poi: « entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili... ». Con questa precisazione potrei essere d'accordo per l'accoglimento dell'emendamento.

L'emendamento 12.1 è stato ritirato. Sull'emendamento 12.2 esprimo parere negativo perchè già l'aumento transattivo al 10 per cento è tale che può compensare chiaramente la possibilità di un equo indennizzo e quindi la possibilità di una transazione che sia contenuta in un giusto limite.

Sono d'accordo, per quanto riguarda l'emendamento 12.4, sulla precisazione contenuta in esso; mentre non posso esprimere parere favorevole sull'emendamento 12.5 per la parte che attribuisce all'espropriante una responsabilità verso l'avente diritto nel caso di errore nell'individuazione degli interessati all'esproprio. Questa sarebbe una precisazione che certamente finirebbe con l'attribuire all'espropriato una possibilità di intervento anche nel merito dell'espropriazione e non soltanto sul piano dell'indennità. Ricordiamo che la legge ammette soltanto le impugnative che riguardano la possibilità di garantirsi rispetto al pa-

gamento e all'indennità. Quindi l'iniziativa rispetto all'esproprio e quindi alla possibilità di acquisire l'area resta un fatto oggettivo che certamente non può essere soggetto ad impugnativa particolare. Con queste precisazioni ritengo che il senatore Carraro potrebbe benissimo ritirare l'emendamento 12.5 anche perchè la dizione contenuta all'articolo 12: « La Cassa depositi e prestiti provvede in deroga alle vigenti disposizioni » rappresenta una garanzia, considerando poi che è richiesto il nulla osta del prefetto che è un'autorità che può certamente intervenire a maggiore precisazione dell'individuazione del bene espropriando.

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro, accetta le modifiche proposte dall'onorevole relatore all'emendamento 12.3?

C A R R A R O . Non ho difficoltà ad aderire, pur ritenendo che sia più precisa la formula indicata da me perchè specifica che questi soggetti debbono essere d'accordo; mentre con la formula suggerita dal relatore può succedere che resti fuori dall'esproprio ad esempio l'usufruttuario e che quindi la vicenda continui a svolgersi sul piano giudiziario per l'indennità propria dell'usufruttuario stesso.

Se il relatore ed il Ministro credono che valga la pena di correre questo rischio e di creare questa confusione mi rimetto al loro giudizio. Per conto mio credo che sia più opportuna la mia formula perchè l'esproprio deve concernere la pienezza della proprietà del fondo e non può lasciare residui di diritti reali altrui. E quindi o sono d'accordo tutti o si fa la questione per tutti. Questo è il mio punto di vista che semplifica le cose. Vorrei pregare il relatore e l'onorevole Ministro di rendersi conto di questa situazione e del fatto che la mia formula è più semplice di quella da loro proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro, insiste per la votazione dell'emendamento 12.5?

C A R R A R O . Per quanto riguarda l'emendamento 12.5, se ho ben inteso ciò

che ha detto l'onorevole Ministro, parrebbe che il suo giudizio fosse favorevole per la prima parte di esso. Infatti nel corso della esposizione dell'onorevole Ministro mi sembra di aver sentito che egli sia contrario al secondo periodo che inizia con le parole: « L'espropriante... » fino alla fine. Con ciò verrebbe a cadere quella ipotesi che più urta la mia sensibilità, cioè l'attribuzione al prefetto del potere di accertamento della proprietà e della libertà del fondo. È così, onorevole Ministro? (*Cenni di assenso del Ministro dei lavori pubblici*). Allora mi pare di aver capito che l'onorevole Ministro è favorevole alla prima parte del mio emendamento mentre è contrario alla seconda parte.

Devo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla circostanza che quando si dice che l'espropriante risponde verso l'avente diritto, nel caso di errore nell'individuazione degli interessati all'esproprio, questa responsabilità certamente non implica anche il venir meno della già esaurita operazione di espropriazione. E quindi ciò che il Ministro teme non si potrebbe mai avverare. Ciò che a me sembra giusto è che una volta stabilito, come abbiamo stabilito, che i soggetti passivi dell'espropriazione sono quelli individuati nei registri immobiliari, e sono facilmente individuabili, se l'ente espropriante commette un errore in questa individuazione, coloro che sono i veri proprietari, cioè coloro che risultano essere tali dai registri immobiliari, possano rivolgersi all'ente espropriante per chiedere il risarcimento del danno, non certo per rimettere in discussione l'espropriazione che è già avvenuta tramite i provvedimenti precedenti. Quindi con questo chiarimento vorrei pregare sia l'onorevole relatore sia l'onorevole Ministro di riconsiderare il loro parere contrario all'ultima parte dell'emendamento 12.5 che certamente non interferisce nella procedura espropriativa ma che riguarda solo una responsabilità patrimoniale per chi non è stato capace di individuare nei registri immobiliari i veri aventi diritto all'indennità di esproprio.

T O G N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O G N I , *relatore*. Per quanto riguarda gli altri emendamenti sono stato preciso; per questo emendamento mi rendo conto delle sottigliezze giuridiche che sono state avanzate dall'illustre collega senatore Carraro, però anche per la mia esperienza ministeriale più volte ho provveduto attraverso i prefetti a fare delle espropriazioni per quanto riguardava ad esempio l'impianto di linee elettriche, il tracciato di strade o l'occupazione di edifici per motivi di urgenza. Pertanto non vedo perchè questo sistema debba essere cambiato ora. Di conseguenza, mio malgrado, sono costretto a dare parere negativo.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, scusi: se non capisco male, la questione non è se il prefetto possa concorrere alla espropriazione, è se possa certificare la libertà del fondo. È una cosa ben diversa e non vorrei che le idee dell'Assemblea fossero confuse da un dibattito poco chiaro. Vorrei quindi prima che i termini fossero chiariti.

T O G N I , *relatore*. Quando in innumerevoli casi, ripeto (ho parlato di strade, di edifici e di impianti elettrici) il prefetto provvede ad emettere decreto di occupazione di urgenza, evidentemente prima si rende conto a carico di chi deve emettere il decreto, pertanto accerta la proprietà di quel terreno o di quella zona che deve essere espropriata.

C R O L L A L A N Z A . E se c'è l'errore che succede?

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei riportarmi a quanto testè detto dal senatore Togni, aggiungendo che la norma dell'articolo 12 vuole intanto garantire l'acceleramento delle procedure e nello stesso tempo snellire le procedure stesse ai fini del pagamento dell'indennità. Per-

tanto ribadisco il mio parere negativo all'emendamento 12.5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 12.3, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, con le modifiche proposte dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 12.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo ha espresso parere negativo.

T R A B U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Penso — ed ho chiesto la parola per questo — che allo stato delle cose ancora il testo governativo possa rappresentare nella prima parte, compreso l'intervento del prefetto, una soluzione concreta e godo che qui sia presente il Sottosegretario al tesoro perchè mi contraddica se occorre. Bisogna mettersi dal punto di vista della Cassa depositi e prestiti che è una banca, anche se operante secondo sue leggi; essa ha bisogno quindi di un titolo per pagare e non può fare indagini per sapere della proprietà, della libertà e di tutte queste altre cose. Alla Cassa deve essere presentato quel che si dice un pezzo di carta che le dica: paga. Questo pezzo di

carta fino a circa quarant'anni fa lo emetteva il prefetto con un decreto attraverso il quale, accertato che non c'erano opposizioni, accertata la proprietà e la libertà, si ordinava il pagamento. Successivamente (se non erro è stato nel 1926) è intervenuta una leggina che, partendo dal concetto del senatore Carraro, ha attribuito al tribunale di emettere il provvedimento che ordina il pagamento, oppure al pretore in relazione di competenza. Quindi l'accertamento viene fatto oggi dall'autorità giudiziaria.

Nel testo governativo si è ritornati al prefetto, probabilmente perchè si pensa che sia più veloce. Se ciò sia vero non interessa in questo momento indagare, ma che un provvedimento ci sia, che la Cassa depositi e prestiti debba avere un ordine di pagare è fuori di dubbio, e bisogna che quest'ordine qualcuno glielo dia. Ecco perchè ritengo che il testo governativo da questo punto di vista sia migliore del testo Carraro. È evidente che l'accertamento di libertà e proprietà lo deve fare colui che emette il provvedimento, ed è altrettanto evidente che se non si prevede che alcuno emetta il provvedimento dovrebbe rimanere una situazione stranissima, quella della responsabilità da parte dell'espropriante. Ma abbiamo imparato fin da ragazzi che in caso di espropriazione la proprietà acquista la sua autonomia ed è il *pretium* che *stat in loco rei*. Allora prima di ottenere il pagamento del prezzo bisogna che chi lo vuole riscuotere abbia qualcuno che gli dica: si è constatato che la tua posizione è legittima, quindi il prezzo può esserti pagato. Altrimenti non potremmo stabilire, se ci fossero due cittadini che andassero a chiedere il pagamento dell'indennità, usufruttuario e proprietario. La Cassa depositi e prestiti dovrebbe mettersi a stabilire a chi spetti il pagamento; ciò non è nella sua competenza nè, scusi, onorevole Sottosegretario, nella sua possibilità. Ecco perchè tra le due soluzioni preferisco quella del Governo; meglio sarebbe se si fosse potuto con un emendamento (che qui ci è precluso di portare) dire, invece che « su nulla osta del prefetto », « su decreto dell'autorità giudiziaria », come fino adesso si è fatto.

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti sempre.

T R A B U C C H I . Ma a noi non è permesso; quindi dico che tra le due soluzioni preferisco quella del Governo.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, mi ero riservato di intervenire sull'articolo 13 perchè avevo notato e nel 12 e nel 13 una disinvoltura veramente paradossale. È veramente strano che simili norme possano essere approvate senza riserve.

Praticamente, se dobbiamo stare alla lettera del quarto comma dell'articolo 12 nel testo pervenuto alla Camera dei deputati e accettato dalla nostra Commissione, ci troviamo di fronte ad una attribuzione, notate bene, di competenza al prefetto per un provvedimento costitutivo, perchè se il prefetto si limitasse ad emettere un documento di carattere amministrativo, che può incidere cioè sulle aspettative legittime, sugli interessi affievoliti, *nulla quaestio*, ma, attribuendo al prefetto il potere di accertamento trattandosi della proprietà di immobili, si incide su diritti di terzi. Perchè si fa presto a parlare di libertà dell'immobile, di proprietà dell'immobile dal momento che ci possono essere i proprietari dell'immobile, ci possono essere i titolari di diritti reali, ci possono essere delle particolari situazioni come l'enfiteusi per le quali il prefetto, a parte che non ha la competenza nè formale nè sostanziale, non avrebbe neanche la possibilità di addivenire ad un accertamento, che, così come è proposto, è costitutivo: cioè il prefetto ha la potestà di accertare la libertà e la proprietà dell'immobile espropriato. Le parti sono escluse per cui nella forma è un provvedimento che, facendo richiamo al *non ius juris* dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, potrebbe individuarsi, *inaudita altera parte*, in un decreto. Ora, attraverso

questo provvedimento si ledono dei diritti che non possono essere lesi se non attraverso un accertamento dell'autorità giudiziaria previa un'istruttoria e anche qui sentiti gli interessati perchè si incide su alcuni diritti.

Dicevo prima, se fosse un provvedimento di carattere amministrativo potrebbe dare qualche possibilità alla Cassa depositi e prestiti non certo dall'esonero delle responsabilità, perchè la Cassa depositi e prestiti, di fronte a un provvedimento che non dà la certezza della libertà della proprietà, potrebbe rifiutarsi malgrado la norma di legge dal momento che ha una responsabilità anche diretta. La verità è che sia l'articolo 12 che l'articolo 13 non sono in armonia con il nostro diritto e con i principi generali che presiedono all'accertamento dei diritti e in modo particolare dei diritti reali. Senza parlare dell'articolo 13, di cui parleremo più tardi, ma solo facendo un richiamo dico che si arriva ad incidere sulla potestà dell'autorità giudiziaria o del Consiglio di Stato, secondo che si tratti di diritti o di interessi protetti, sospendendo o limitando i casi di sospensione, che vedremo trattando dell'articolo 13, sul quale non voglio anticipare la nostra valutazione.

Comunque si tratta di due norme che non sono in armonia con il nostro diritto positivo e con il nostro sistema di accertamento o per lo meno con un accertamento che dia la sicurezza di evitare errori che avrebbero delle conseguenze.

All'articolo 12 è stato proposto l'emendamento 12.5 da parte del senatore Carraro il quale, rendendosi conto della situazione anormale — mi permetta il senatore Carraro — propone un rimedio che è anche peggiore del male. Recita infatti l'emendamento: « La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione. L'espropriante risponde verso l'avente diritto nel caso di errore nell'indicazione degli interessati all'esproprio ». A parte il fatto che questa norma è fumosa e non è chiara, se anche fosse chiara, cioè esprimesse quello che appare dalla lettera, sarebbe assolutamente inutile perchè in caso di errore cer-

tamente chi ha proceduto risponde: lo dice la Costituzione della Repubblica e inoltre lo dice il diritto positivo. Pertanto dire che nel caso di errore nell'individuazione degli interessati all'esproprio (a parte, ripeto, la poca chiarezza dell'espressione), l'espropriante risponde verso l'avente diritto è inutile. È evidente che l'espropriante risponde in caso di errore. Questa legge potrà essere ritenuta eccezionale, speciale, rivoluzionaria, potrà essere ritenuta uno strumento talmente agile da risultare disinvolto nell'applicazione e da non dover tener conto delle norme e dei principi più elementari, ma non può certamente incidere sul precetto costituzionale che chi produce un danno ne risponde. L'amministrazione pubblica che produce un danno ne risponde quando vi sia responsabilità, come in questo caso vi è responsabilità.

L'articolo 12 è nato male ed è veramente un *monstrum* sotto il profilo giuridico. Però l'emendamento Carraro non risolve minimamente il problema; non lo risolve accertando la possibilità di una responsabilità dell'espropriante perchè la responsabilità dell'espropriante discende dalla posizione dei due soggetti. Chi commette un errore naturalmente ne risponde.

Quale potrebbe essere la soluzione, onorevoli colleghi? Per una soluzione bisogna ritornare ai principi generali. L'accertamento della libertà dell'immobile è cosa più difficile che l'accertamento della proprietà perchè la proprietà può anche risultare dall'ultima nota di trascrizione, ma la libertà non risulta dall'ultima nota di trascrizione. Ricordate, onorevoli colleghi, che molte volte si deve ricorrere al certificato catastale trentennale storico per accertarci di questa possibilità. Ora, se si richiede un certificato storico catastale trentennale ci vogliono dei mesi qualche volta per averlo; che cosa mai non si è fatto per i prestiti agrari! E qui il prefetto immediatamente decide: l'immobile è libero, l'immobile è di proprietà del tale. Andiamoci piano, perchè creiamo delle norme che poi, come ho detto nella discussione generale, rendono inapplicabile la legge perchè viene minata nel moto iniziale. Tra ricorsi all'autorità giudiziaria, ricorsi al Con-

siglio di Stato, ricorsi alla Corte costituzionale, ci troveremo di fronte ad una legge che potrà anche essere fruttuosa per i professionisti — anche per ripagarli del trattamento che gli fa il ministro Preti — ma che, oltre ad essere un corrispettivo di questo trattamento dovuto alla riforma tributaria, produrrà un effetto assolutamente negativo: che i meno abbienti, i lavoratori aspetteranno invano quella casa che questa legge dice solo a parole di voler offrire.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Vorrei richiamare la attenzione dell'onorevole Ministro al quale vorrei dire che l'appello all'acceleramento che egli fa mi sembra un appello patetico. Non se ne abbia a male se le dico questo, onorevole Ministro. Infatti purtroppo si verificherà quello che io temo.

L'ultimo comma dell'articolo 12 dice (ed è la prima volta): « La Cassa Depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato » e a ciò fa seguito l'articolo 13 laddove si dice che il prefetto deve emettere il decreto di esproprio. Ebbene, io mi chiedo quale prefetto italiano prima di emettere un decreto di esproprio non chiederà, a cautela, il parere dell'Avvocatura dello Stato su ogni singolo decreto. E noi sappiamo il tempo che si perde quando per un motivo o per un altro ci si rivolge ad un altro ufficio per avere una copertura di questo genere. Quindi, signor Ministro...

N E N C I O N I . Come fa l'Avvocatura a dare il parere?

V E R O N E S I . Dico questo, senatore Nencioni; quando si pone questo obbligo al prefetto, non ci sarà prefetto in Italia che non si rechi presso un competente ufficio

esterno a chiedere un parere di copertura. Ecco perchè dicevo che ella, signor Ministro, è patetico quando parla di acceleramento. Con questi argomenti, sui quali insiste — e non capisco perchè giacchè da parte nostra le viene dato un aiuto diretto molto valido, ma che non sembra lei voglia accettare — pone veramente le condizioni perchè questa legge resti quasi inapplicata per i ritardi che comporterà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Art. 13.

Il prefetto — su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 — pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel foglio annunci legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può es-

sere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Sopprimere l'ultimo comma.

13.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere l'ultimo comma.

13.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

All'ultimo comma, sostituire le parole: « delle persone dei proprietari », con le altre: « degli interessati di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

13.3 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BALDINI, COLLEONI, ZACCARI

All'ultimo comma, sopprimere le parole seguenti: « grave ed evidente ».

13.4 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, BALDINI, ZACCARI, SMURRA, NOÈ, FALCUCCI Franca, SPIGAROLI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'ultimo comma dell'articolo 13 prevede l'eventuale sospensione, in sede di ricorso giurisdizionale, dell'esecuzione degli impugnati provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazio-

ne temporanea e urgente e di espropriazione solo per il caso di errore, che per di più dovrebbe essere grave ed evidente, di carattere oggettivo o soggettivo e cioè limitatamente alla individuazione degli immobili destinati ad espropriazione o delle persone dei proprietari di detti beni.

È da dubitare seriamente sulla legittimità di tale norma perchè essa serve a limitare una garanzia ritenuta sempre essenziale nel sistema della tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Si tratta di ridurre a casi meramente marginali e ovvi la potestà prevista dall'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. Inibire al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento preso in sede di espropriazione per pubblica utilità in casi a volte manifestamente ingiusti e perfino in casi in cui possano anche difettare i presupposti legittimanti il procedimento coattivo dell'esproprio o possano ricorrere gravissimi motivi, suona vera e propria offesa alla prudenza, alla moderazione e ai legittimi diritti e interessi dei cittadini.

Peraltro la sottrazione di una determinata categoria di atti, quali i provvedimenti amministrativi riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità, alla possibilità di sospensione da parte del Consiglio di Stato, ben può assurgere a vizio di legittimità costituzionale in quanto l'articolo 113 della Costituzione al comma secondo stabilisce che « la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ». Conseguentemente, poichè la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata per determinati atti, è di tutta evidenza che il divieto al Consiglio di Stato di sospendere l'esecuzione di un provvedimento espropriativo manifestamente ingiusto e inidoneo importa una limitazione di tutela e precisamente di quella tutela giurisdizionale che ha avuto sempre la funzione di impedire che il principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi possa comportare un sacrificio irreparabile a carico di cittadini a volte ingiustamente e persino illecitamente colpiti da

provvedimenti emessi con alquanto superficialità e peggio.

Non è da dimenticare che non si può obbligare la pubblica amministrazione ad un *facere* o ad un *non facere*. La mancata sospensione di un provvedimento espropriativo erroneo o ingiusto di per sè consentirebbe la esecuzione ed il completamento di una opera che potrebbe in ipotesi risultare non necessaria o illegittima con la conseguenza che il proprietario illegalmente spogliato del suo bene non può più chiedere l'esecuzione specifica, non può più rientrare nella proprietà del suo immobile e nei casi a lui più favorevoli può reclamare soltanto il risarcimento dei danni.

Per le superiori considerazioni appare conforme a ragioni di legittimità costituzionale e di sostanziale giustizia depennare l'ultimo comma dell'articolo 13. Per la verità la Commissione lavori pubblici ha ritenuto di apportare una modifica all'originario testo sancendo che il ricorso giurisdizionale debba presentarsi nei termini di legge. L'aggiunta è meramente superflua. Non si potrebbe invero ipotizzare la proposizione di un ricorso a tempo indeterminato. La legge ha stabilito sempre dei termini per proporre opposizioni o ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi. Non comprendiamo quindi perchè con riferimento al ricorso giurisdizionale si sia voluta inserire la precisazione che esso debba presentarsi nei termini di legge.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Circa l'emendamento 13.2 riteniamo che non sia giusto in fase di ricorso giurisdizionale che i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione e di espropriazione abbiano ugualmente seguito. Infatti se il ricorso dovesse avere esito favorevole per il ricorrente, la situazione di fatto sarebbe già compromessa e quindi l'espropriato non potrebbe ottenere la soddisfazione del suo diritto per il ripristino ma solo per azione di risarcimento danni.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, per l'emendamento 13.3 il discorso è estremamente breve poichè si tratta del solito coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.4, non ho nulla da eccepire circa il maggior rigore che è stato previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13 per quanto riguarda la sospensione in sede di ricorso giurisdizionale dell'esecuzione del provvedimento di esproprio.

Mi limito solo ad osservare che, poichè la sospensione è ammessa nei casi di errore nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari, si tratta sempre di errori gravi ed evidenti. Sono evidenti perchè risultano dai registri immobiliari. Per quanto riguarda la parola « grave » non so se si voglia dire che se l'espropriazione, per esempio, riguarda il figlio del proprietario in luogo del proprietario stesso non è grave mentre se riguarda un terzo è grave. In sostanza non comprendo che cosa voglia dire questa parola. Mi limito, pertanto, a chiedere la soppressione delle parole « grave ed evidente » perchè sono inutili e fonte di confusione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono contrario perchè l'ultimo comma dell'articolo 13 ha appunto lo scopo di evitare i ricorsi pretestuosi. Diversamente, ove non si limitasse l'oggetto del ricorso, arriveremmo ad un blocco, ad una notevole quantità di ricorsi che renderebbero molto difficoltoso il cammino della legge, cioè la realizzazione dei fini della legge.

Sono d'accordo sull'emendamento 13.3 perchè si tratta, al solito, di ripetere quella precisazione di cui già prima si è detto.

Sono contrario, invece, all'emendamento 13.4 per gli stessi motivi per cui sono con-

trario agli emendamenti 13.1 e 13.2, in quanto le parole « grave ed evidente » mi pare che siano necessarie perchè non si tratta soltanto di errori di individuazione di persona, di proprietari, ma anche di individuazione di superfici. Ad esempio, ci potrebbe essere un piccolo errore di 2-4 metri nell'identificazione della superficie che non sarebbe un errore grave per la correzione del quale si debba sospendere un'azione.

Pertanto a me sembra che sia necessario approvare il comma nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei singoli emendamenti.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, sugli emendamenti o sull'articolo?

NENCIONI. Sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Deve scegliere: su quale emendamento?

NENCIONI. Sul nostro emendamento pressivo.

PRESIDENTE. Va bene. Il problema non riguarda il senatore Nencioni, ma riguarda tutti i colleghi: vorrei ricordare che le dichiarazioni di voto non debbono riproporre la discussione del problema, ma enunciare i motivi per i quali si vota a favore o contro. Infatti, continuando così, avverto che per approvare questa legge occorreranno ancora venti ore. Ho già fatto i calcoli.

PREZIOSI. Diventeremo tutti primi della classe!

P R E S I D E N T E . Primi o secondi non lo so; c'è un calendario approvato, ma bisognerà modificarlo e venti ore di seduta solo per questa legge vogliono dire che, come avevo previsto all'origine, verso Ferragosto saremo qui. L'avevo previsto, ma i colleghi della conferenza dei presidenti di gruppo furono più ottimisti di me; mi auguro che finiscano per avere ragione; ma allora occorre che ciascuno di noi si adoperi per dar loro ragione.

R I C C I . Facciamo una seduta notturna.

P R E S I D E N T E . Una seduta notturna che dura tutta una notte prende otto ore e non venti. Continuando così occorrerebbero venti ore, ricordatelo!

Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'approvazione dell'articolo 12, ritengo che sia inutile continuare nel sottolineare — ritenendo anche di portare un contributo tecnico — alcuni errori che minano la legge nella sua efficienza.

Così, per quanto riguarda l'articolo 13, come avevo accennato, vi è un grave dubbio sulla legittimità del capoverso dell'articolo stesso con cui si propende a limitare una garanzia che sempre è stata ritenuta essenziale nel sistema di tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Si vorrebbe ridurre al minimo, escludendola nella maggior parte dei casi, la potestà, prevista dall'articolo 36 del regio decreto del 17 agosto 1907, n. 642, di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea ed urgente e di espropriazione esercitata in caso di ricorso giurisdizionale dal Consiglio di Stato.

Si tratta veramente di una proposta che suona offesa alla prudenza ed alla moderazione che questo alto concesso ha sempre avuto — almeno a conoscenza di chi vi parla e a conoscenza di voi —; quella prudenza cioè che ha adottato in ogni tempo. Ebbene ci si avvale di una potestà spesso richiesta

e quasi mai concessa, raramente concessa: una potestà così grave di derogare al fondamentale principio dell'immediatezza e del dar soddisfazione al pubblico interesse. Ma si potrebbe anche omettere ogni discorso circa la serietà e l'onestà di una classe politica che in modo tanto sbrigativo non si perita di umiliare una magistratura non solo insigne, ma in ogni periodo vigile e scrupolosa nella difesa della legge e dei diritti.

E qui bisogna prospettarsi un quesito di sindacato costituzionale, di legittimità costituzionale perchè l'articolo 113 della Costituzione, secondo comma, pone una norma la quale è sempre stata intesa nel senso di una generale parità nella disciplina per il ricorso contro gli atti della pubblica amministrazione. Dice l'articolo 113: « Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ». Spero che il senatore Togni abbia ascoltato l'enunciazione che ho fatto di una norma costituzionale. Nel senso più immediato possiamo riconoscere come significato particolare della disposizione stessa che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata per determinate categorie di atti, se la lingua italiana ha un senso. Sottrarre una categoria determinata di atti quali le dichiarazioni di pubblica utilità, i provvedimenti di occupazione temporanea o di esproprio alla possibilità di sospensione pronunciata dal Consiglio di Stato importa una limitazione di tutela. La sospensione fu introdotta nel nostro ordinamento quale rimedio generale al fine di impedire che per certi beni essenziali degli individui l'applicazione conseguenziana del principio di esecutorietà degli atti amministrativi potesse comportare un sacrificio irreparabile.

Qui vi è una norma precisa e contro questa norma si erge questa piccola norma di un disegno di legge ordinario che vuole sindacare la norma costituzionale, vanificarla proprio nella sua dinamica, nel suo significato, nel suo obiettivo, nella sua tutela, nel suo rispetto di una autorità giurisdizionale.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Debbo dire che non posso non essere d'accordo con gli emendamenti soppressivi di questo capoverso dell'articolo in questione per ossequio alla Costituzione e ai principi del nostro ordinamento giuridico. Non possiamo, nell'intento di evitare eventuali ritardi o procedure defatigatorie, porre nel nulla i principi fondamentali sia dell'articolo 113 della Costituzione sia dell'ordinamento relativi al Consiglio di Stato e alle sue discrezionalità. Invito tutti a rendersi conto della gravità di ciò. Ed è questo stato d'animo e questo ordine di pensieri che ho inteso esprimere con questa mia dichiarazione di voto.

M A R U L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R U L L O . Onorevole Presidente, sottrarre alla giurisdizione del Consiglio di Stato un atto amministrativo è un atto di incultura giuridica, di inciviltà; credo che con ciò si sopprime una delle garanzie fondamentali del cittadino, si ignora la suddivisione dei poteri. Credo che disonori il Senato non accettare questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.1, del senatore Nencioni e di altri senatori, identico all'emendamento 13.2, del senatore Perri e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo gli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Art. 14.

Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

Art. 15.

Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità da esso determinata anche all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Art. 16.

L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle

singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;

b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita sen-

za licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonchè dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai proprietari espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonchè delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 16.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'indennità di espropriazione degli immobili è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 289, senza tenere conto degli incrementi e decrementi di valore derivanti dalla destinazione prevista dallo strumento urbanistico nell'ambito del quale è disposta l'espropriazione.

Il valore venale dell'immobile determinato dall'Ufficio tecnico erariale non può essere inferiore a quello risultante dall'ultimo accertamento compiuto ai fini fiscali, maggiorato in misura pari all'incremento del costo della vita verificatosi a partire da tale accertamento calcolato in base agli indici ISTAT. Nel caso in cui nei dieci anni precedenti la data di esproprio gli immobili

non siano stati oggetto di accertamento ai fini fiscali, l'Ufficio tecnico erariale provvederà alla stima.

Qualora l'espropriazione abbia per oggetto aree utilizzate per l'esercizio di attività industriali, commerciali e agricole, spetta al titolare dell'impresa che ne faccia richiesta, in aggiunta all'indennità determinata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, una indennità speciale costituita da una somma corrispondente alle spese effettivamente sopportate per il trasferimento dell'impianto in altra sede e da una somma non superiore, nel massimo, al settanta per cento dell'indennità di espropriazione e stabilita dall'autorità urbanistica competente, in base all'importanza dell'impresa, all'entità ed alla natura della produzione, all'avviamento e agli altri elementi che saranno forniti dall'interessato o acquisiti d'ufficio.

L'indennità speciale è dovuta anche quando il titolare dell'impresa, in seguito al mutamento della destinazione urbanistica della zona, decida di trasferire l'impresa stessa in altra sede, senza attendere l'emanazione del decreto di esproprio.

In entrambi i casi la corresponsione dell'indennità speciale è subordinata al trasferimento dell'impianto preesistente od all'installazione di un nuovo impianto nella nuova sede, entro il termine che sarà stabilito dalla gestione e che potrà essere prorogato non più di una volta per lo stesso periodo di tempo.

Il nuovo stabilimento deve essere ubicato in una zona industriale dello stesso Comune o comprensorio, sempre che ivi esista un'area disponibile e tecnicamente idonea e sempre che il titolare non dimostri la convenienza ai fini produttivi del trasferimento in altro Comune.

L'indennità per i frutti pendenti è commisurata al valore venale che essi hanno alla data dell'espropriazione.

Il valore è determinato sulla base del prezzo medio dei prodotti nel territorio del Comune dove è avvenuta l'espropriazione ».

16.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'indennità di espropriazione degli immobili è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 289, senza tenere conto degli incrementi e decrementi di valore derivanti dalla destinazione prevista dallo strumento urbanistico nell'ambito del quale è disposta l'espropriazione.

Il valore dell'immobile determinato dall'Ufficio tecnico erariale non può essere inferiore a quello risultante dall'ultimo accertamento compiuto ai fini fiscali, maggiorato in misura pari all'incremento di valore verificatosi a partire da tale accertamento.

Nel caso in cui nei dieci anni precedenti la data di esproprio gli immobili non siano stati oggetto di accertamento ai fini fiscali, l'Ufficio tecnico erariale provvederà alla stima.

Qualora l'espropriazione abbia per oggetto aree utilizzate per l'esercizio di attività industriali, commerciali e agricole, spetta al titolare dell'impresa che ne faccia richiesta, in aggiunta all'indennità determinata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, un'indennità speciale costituita da una somma corrispondente alle spese effettivamente sopportate per il trasferimento dell'impianto in altra sede e da una somma non superiore, nel massimo, al 70 per cento dell'indennità di espropriazione stabilita dall'autorità urbanistica competente, in base all'importanza dell'impresa, all'entità ed alla natura della produzione, all'avviamento ed agli altri elementi che saranno forniti dall'interessato o acquisiti di ufficio.

La corresponsione dell'indennità speciale è subordinata al trasferimento dell'impianto preesistente od all'installazione di un nuovo impianto nella nuova sede, entro il termine che sarà stabilito dalla gestione.

Il nuovo stabilimento deve essere ubicato in una zona industriale dello stesso comune o comprensorio, sempre che ivi esista una area disponibile e tecnicamente idonea.

L'indennità per i frutti pendenti è commisurata al valore venale che essi hanno alla data dell'espropriazione.

Il valore è determinato sulla base del prezzo medio dei prodotti nel territorio del comune dove è avvenuta l'espropriazione ».

- 16.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI

Al quarto comma lettera a), sopprimere le seguenti parole: « tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi ».

- 16.7 BONAZZI, ABENANTE, ANDERLINI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, OSSICINI, ALBANI, PARRI, CAVALLI

In via subordinata all'emendamento 16.2, al quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la indennità è determinata in base alle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

- 16.3 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al quinto comma, sostituire le parole: « e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione » con le altre: « e del valore delle costruzioni, determinato dall'Ufficio tecnico erariale ».

- 16.5 BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI, NOÈ, DE LUCA, DE LEONI

Al quinto comma, dopo le parole: « e del valore », inserire le altre: « delle opere di urbanizzazione e ».

- 16.8 PENNACCHIO, DINDO, BERLANDA, BARTOLOMEI, TANSINI, AVEZZANO COMES, TOGNI, DE VITO

Sopprimere il sesto comma.

- 16.6 BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI, NOÈ, DE LUCA, DE LEONI, LOMBARDI

In via subordinata all'emendamento 16.2, all'ultimo comma, prima delle parole: « nonchè delle somme pagate » inserire le altre: « delle somme eventualmente spese per opere di urbanizzazione o di miglioria ».

- 16.4 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . A nostro avviso questo articolo deve essere soppresso e sostituito con quello da noi proposto con l'emendamento 16.2 sia per ragioni di legittimità costituzionale sia per motivi di equità. Le norme che riguardano i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio di aree edificabili ed edificate tendono a limitare le indennità in modo tale da farle apparire solo simbolicamente e certamente non adatte a costituire quel serio ristoro che la Corte costituzionale ha ritenuto caratteristica imprescindibile dell'indennizzo.

Queste considerazioni appaiono ancor più giustificate se invece di considerare soltanto aree edificabili, ci si intende riferire ad aree edificate cioè a costruzioni che abbiano una propria redditività. Le norme dell'articolo in esame non considerano poi il caso che l'esproprio riguardi fabbricati adibiti ad attività produttiva, casi che occorre prevedere se si vuole evitare la creazione di un ampio contenzioso.

Per evitare che la legge, non appena emanata, venga ad incepparsi occorre stabilire le indennità di esproprio con criteri di equità, pur non rinunciando a comprimere il contenuto economico della proprietà dinanzi ad esigenze di pubblica utilità. Pertanto è stato previsto il ricorso ai criteri della legge di Napoli per la determinazione delle indennità, con l'avvertenza di escludere qualsiasi incremento di valore degli immobili espro-

priandi derivanti dallo strumento urbanistico entro il quale si attua l'esproprio.

Riteniamo che il criterio della legge di Napoli soddisfi anche l'esigenza di dare un contenuto più equo all'indennità nel caso che l'esproprio investa le costruzioni. È sembrato opportuno stabilire che il valore venale sia riferito all'ultimo accertamento eseguito ai fini fiscali, ciò che, nel caso si tratti di esproprio di aree fabbricabili, garantisce che il valore delle aree allora accertato non sia sottostimato per ridurre l'indennità dell'esproprio, il che appare quanto mai un criterio equitativo a nostro avviso. Si fa riferimento ad un periodo di dieci anni precedente alla data dell'esproprio, tenendo conto dei criteri di applicazione dell'imposta sul plusvalore delle aree edificabili. Nel caso di esproprio di fabbricati adibiti all'esercizio di attività industriali, commerciali o agricole, è prevista la concessione, a richiesta, di una indennità speciale ragguagliata alle spese occorrenti per il trasferimento degli impianti in altra sede e di una somma non superiore al 70 per cento dell'indennità di esproprio per compensare l'espropriato della perdita dell'avviamento e di altri elementi che concorrono a valorizzare l'attività produttiva conseguente al trasferimento.

È previsto che queste indennità siano corrisposte anche quando l'impianto sia trasferito volontariamente dal titolare in seguito al mutamento della destinazione urbanistica della zona. Desideriamo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi sul fatto che le norme riguardanti questa parte le abbiamo tratte dal disegno di legge urbanistico approvato dal Consiglio dei ministri sul finire della scorsa legislatura e presentato dall'onorevole ministro Mancini, di parte socialista, alla Camera (vedi stampato n. 3774).

Anche la disposizione che prevede una indennità compensativa per i frutti pendenti è stata da noi tratta dalla stessa fonte, sembrando giusto che l'agricoltore debba essere compensato della perdita del raccolto prodotto dal suo lavoro, come del resto è previsto dalla norma specifica del codice civile, articolo 821.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, vuole illustrare anche gli emendamenti 16.3 e 16.4?

V E R O N E S I . Signor Presidente, ci rivolgeremmo alla sua sensibilità perchè, rendendosi conto della particolare importanza di questi emendamenti, voglia in via eccezionale permetterne la discussione disgiunta.

P R E S I D E N T E . Non è questione di discussione disgiunta. Lei deve illustrare questi emendamenti, presentati in via subordinata all'emendamento 16.2, per dar modo all'Assemblea di fare delle scelte.

V E R O N E S I . Signor Presidente, mi permetterei modestamente — forse sarò in errore — di dissentire. Ad ogni modo mi regolo come ella richiede.

P R E S I D E N T E . Non è che lei si deve regolare come io richiedo; è che prima di venire in Aula ho letto e studiato attentamente questo insieme di cose e sono arrivato alla conclusione che per l'intelligenza della Assemblea era meglio una illustrazione generale preliminare.

V E R O N E S I . In relazione al nostro emendamento subordinato 16.3 osserviamo che con questo emendamento chiediamo la sostituzione del primo periodo del quinto comma con il seguente: « Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ». Noi cioè passiamo da un'impostazione organica che avevamo dato all'articolo 16 ad un aggiustamento per accomodamento che quindi è di natura subordinata.

Il punto più grave della nuova disciplina dell'esproprio resta l'assoggettamento dell'edificato entro e fuori i piani di zona della legge 167 a valori di esproprio che possiamo dire al limite della confisca. La previsione di assoggettamento dell'edificato a valori confiscatori di esproprio concorre alla sistemati-

ca eliminazione della rendita edilizia perseguita dal disegno di legge, senza preoccuparsi minimamente di apprestare soluzioni finanziarie sostitutive. Eppure è stato messo più volte in evidenza come la rendita edilizia, quale frutto di investimenti e di lavoro, sia cosa ben diversa dalla rendita fondiaria sulle aree nude. A parte l'oasi di privilegio che si verrebbe a determinare all'esterno delle zone colpite dall'esproprio, con tutti i negativi fenomeni che si accompagnerebbero ad una simile possibilità di sperequazione, e con tutte le conseguenze non favorevoli che derivano dalle scelte che verranno fatte, con le conseguenti sottolineature sul basso tenore di moralità pubblica che vige nel nostro Paese in questo momento, le conseguenze sulla futura attività edilizia sarebbero addirittura paralizzanti. Risulterebbero infatti travolti i supporti finanziari delle nuove iniziative costituite dall'afflusso dal libero risparmio privato e dai finanziamenti a lungo termine del credito fondiario. In altri termini, il pericolo sempre incombente di un esproprio confiscatorio finirebbe per allontanare qualsiasi tipo di investitore e non consentirebbe, per l'assenza delle necessarie garanzie reali, il funzionamento degli imprescindibili strumenti creditizi.

In proposito ho ricordato anche ieri che a seguito dei disegni di legge da noi varati relativamente all'affitto dei fondi rustici, gli istituti bancari stanno prendendo provvedimenti nei confronti di vari debitori, per cui non si ritengono tutelati più da beni immobili che nel passato offrivano garanzie e che a seguito delle leggi da noi poste in essere vengono continuamente svalutati.

Non meno gravi sarebbero le conseguenze sulle attività di manutenzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, poichè i proprietari sarebbero disincentivati dal compiere i più piccoli sacrifici economici per la conservazione o la riqualificazione di immobili che potenzialmente possono essere quasi privi di valore. Ad evitare le suesposte conseguenze e i sicuri rilievi di incostituzionalità cui la norma andrà sicuramente incontro se sarà approvata nel testo che ci è proposto, proponiamo di conservare per il caso di esproprio dell'edificato l'applicazione dei cri-

teri di indennizzo della legge generale sulla espropriazione per pubblica utilità n. 2359 del 1865.

All'ultimo comma, prima delle parole: « nonchè delle somme pagate » abbiamo chiesto, con l'emendamento 16.4, l'inserimento delle altre: « delle somme eventualmente spese per opere di urbanizzazione o di miglioria ». Oltre alle somme pagate per imposte e tasse a nostro avviso è necessario ai fini del calcolo dell'indennità tenere conto anche di tutte quelle spese che il proprietario dell'immobile e in particolare delle aree abbia sostenuto per trasformare, per migliorare la situazione di fatto degli immobili stessi. In molti casi i proprietari di aree proprio in vista della loro utilizzazione hanno effettuato non solo spese di urbanizzazione e di valorizzazione, ma anche spese per lo studio di particolari progetti esecutivi e di edificazioni.

È necessario quindi che tutte queste spese sostenute in vista di un obiettivo che poi l'esproprio finisce per rendere irrealizzabile vengano conteggiate e quindi rimborsate all'atto dell'esproprio stesso.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'articolo 16 è uno dei più importanti del disegno di legge in esame in quanto determina i criteri per stabilire il *quantum* dell'indennità di espropriazione. Tali criteri inducono a ritenere la violazione di precisi principi costituzionali. La Corte costituzionale con le sentenze n. 91 del 18 giugno 1963 e n. 22 del 9 aprile 1965, ha avuto modo di chiarire che l'indennizzo previsto dall'articolo 42, terzo comma della Carta fondamentale, deve in ogni caso rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione. Non ci pare che l'indennità concepita con le modalità e secondo le misure previste dall'articolo 16 anche nel testo di cui all'ultima edizione, assolve al criterio imprescindibile del giusto e serio ristoro e non staremo qui a ripetere, per ragioni di doverosa sinteticità, le motivazioni già specificamente e ampia-

mente illustrate nella relazione di minoranza dei senatori Crollalanza e Nencioni e negli interventi dei parlamentari del mio Gruppo in sede di discussione generale.

Anche in tema di espropriazione per pubblica utilità al fine del potenziamento della edilizia abitativa e per tutti gli altri scopi elencati all'articolo 9 già approvato, il legislatore ben può ricorrere ad altri sistemi e ad altri parametri che già disciplinano le espropriazioni per pubblico interesse. Conseguentemente con il nostro emendamento 16.1 proponiamo per la determinazione della indennità di esproprio in casi relativi al disegno di legge in esame l'adozione del meccanismo di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, la cosiddetta legge di Napoli, che di fatto legittima l'acquisizione delle aree a poco più di metà del valore venale. Tale sistema incide certamente sui diritti dell'espropriato che viene a subire sempre un rilevante sacrificio, ma in effetti non riduce l'indennizzo a misura meramente simbolica e comunque a misura assai risibile, a misura tale cioè da non assurgere a quel serio o giusto ristoro che la Corte costituzionale intende tutelare al fine di non caducare o eccessivamente pregiudicare le legittime aspettative del soggetto che subisce il procedimento espropriativo.

Particolare attenzione poi meritano i casi in cui l'espropriazione abbia per oggetto aree già utilizzate per l'esercizio di attività industriali, commerciali, agricole e in genere immobili adibiti ad uso produttivo. In tali ipotesi è bene riconoscere al titolare dell'impresa che ne faccia richiesta un'indennità aggiuntiva o speciale che proponiamo determinarsi in una somma corrispondente alle spese effettivamente sopportate per il trasferimento dell'impianto in altra sede e in una somma non superiore nel massimo al 70 per cento dell'indennità di espropriazione stabilita dall'autorità urbanistica competente in relazione all'importanza dell'azienda, all'entità e alla natura della produzione, all'avviamento e a tutti gli altri elementi che potranno essere forniti dall'espropriato o acquisiti d'ufficio.

L'indennità di espropriazione deve avere infine riferimento anche ai frutti pendenti il

cui valore a volte potrebbe superare anche quello del terreno soggetto all'esproprio. Per i frutti pendenti l'indennità non può certamente essere costituita che dal valore venale di essi, valore che per semplicità di calcolo ben può determinarsi sulla base del prezzo medio praticato per detti prodotti nel territorio del comune in cui trovasi il bene espropriato. Non è da dimenticare che spesso i frutti appartengono *in toto* a fittavoli o *pro quota* a mezzadri o persone non proprietarie del terreno espropriato e sarebbe meramente stolto far incidere negativamente l'espropriazione anche a danno del piccolo coltivatore manuale o del piccolo o medio imprenditore.

In considerazione di quanto esposto chiediamo pertanto all'Assemblea di voler porre la massima attenzione sulla rilevanza dell'emendamento 16.1 da noi proposto e di adottare in merito ad esso positive determinazioni.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 16.7, che si riferisce alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 16, viene presentato per cercare di annullare quanto, ad iniziativa della maggioranza, in sede di 7ª Commissione è stato purtroppo aggiunto al testo dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati lo scorso mese di maggio. Dico purtroppo perchè, a parer mio, non è cosa di poco conto ciò che in concreto significa destinare, come vorrebbe la maggioranza, le aree delimitate come centri storici ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi.

Senza lasciarci prendere e — mi si consenta — senza lasciarci ingannare dalla espressione che parla di cosa destinata ad uso pubblico, chiedo che si rifletta bene. Parliamo delle aree dei centri storici di un Paese quale il nostro. Non è certo questo il momento per un lungo discorso su questo problema, che ci porterebbe molto lontano. Tuttavia è pure da ricordare come troppo

spesso, nonostante i dibattiti, i convegni, le tavole rotonde, gli impegni solenni e le solenni conclusioni dei lavori delle più autorevoli commissioni di indagine, le leggi che regolano o dovrebbero regolare l'attività edilizia e urbanistica e la tutela dell'ambiente e di certi valori vengono ignorate e violate.

Ora, mi chiedo se proprio si debba continuare così, se proprio dobbiamo prepararci ad un definitivo squallore, ad una bruttezza irrimediabile. Al posto di vecchi palazzi carichi di bellezze e di storia di molti nostri centri storici e al posto delle case di abitazione sappiamo bene cosa si è costruito in questi ultimi anni. Non si possono imballare le città, si è detto da talune parti interessate a certe operazioni. E così abbiamo visto brutte costruzioni e brutte ricostruzioni. Abbiamo visto edifici razionali e funzionali nelle antiche vie e nelle antiche piazze dei centri storici e parecchi di questi, purtroppo, onorevoli colleghi, sono edifici per pubblici servizi, con molta pubblicità accanto e con una illuminazione cruda e sfacciata.

Tutto questo mi convince sempre più, e convince i colleghi che hanno presentato con me questo emendamento, della opportunità della scelta politica del risanamento dei centri storici e dell'esigenza della riconferma — che per noi che abbiamo presentato questo emendamento è precisa e completa — di tale scelta.

Uno dei problemi urbanistici più interessanti e di più delicata soluzione che si pone per le nostre città, il cui sviluppo commerciale e industriale ha determinato un notevole ampliamento delle estensioni dell'abitato, è costituito indubbiamente dalla sistemazione che nel piano regolatore si deve dare ai quartieri che costituiscono il residuo più o meno ben conservato del vecchio nucleo urbano, attorno al quale si è avuto lo sviluppo successivo. Tali quartieri — è vero — si presentano talvolta sotto diversi aspetti inadatti alle moderne esigenze, ma non è assolutamente possibile ignorare che quasi sempre essi presentano elementi di valore storico, artistico e culturale ed elementi caratteristici del vecchio sviluppo urbanistico che debbono essere assolutamente conservati.

Ecco perchè si deve, a parer nostro, considerare con sempre crescente favore il criterio del risanamento, che potremmo definire conservativo, inteso a raggiungere lo scopo di eliminare gli inconvenienti propri delle vecchie zone, senza però distruggere irrimediabilmente la struttura di insieme della zona e del quartiere, quale preziosa testimonianza del passato.

Ma c'è poi, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, un altro motivo che è a nostro avviso di grandissima importanza e che ci ha indotto a presentare l'emendamento che sto illustrando; intendo riferirmi alla possibilità che siano investite dei piani regolatori per l'edilizia economica e popolare, in applicazione alla legge n. 167, anche le zone per le quali è previsto il risanamento di cui ho parlato, cioè le zone costituenti il centro o i centri storici dell'aggregato urbano. La legge n. 167 interviene sui vecchi nuclei, ma unicamente in modo indiretto, risolvendo certi problemi di congestione di questi centri al di fuori della loro area. Però secondo me in questo modo si configura un intervento urbanistico sui centri storici di natura puramente negativa, cioè si rinuncia ad agire direttamente su questi centri. In queste condizioni cosa rimane da fare al comune? Non rimane che agire con piani particolareggiati, oltre ai piani di zona, oppure — diciamolo apertamente, onorevoli colleghi — lasciare mano libera all'intervento della speculazione nel vecchio centro, come purtroppo è accaduto in molte parti del nostro Paese, ove sono state e sono tuttora in carica amministrazioni comunali il cui orientamento politico noi tutti ben conosciamo.

Onorevoli colleghi, abbiamo presentato il nostro emendamento perchè così come è stato formulato il quarto comma dell'articolo 16 si giungerebbe ad escludere ogni ristrutturazione edilizia nell'ambito dei centri storici e si arriverebbe ancora una volta nel nostro Paese a condannare e a confinare i lavoratori, a condannare e a confinare i cittadini aventi bassi redditi a dover restare sempre in quartieri separati, lontani dagli altri cittadini aventi diverse condizioni economiche: si spingerebbe cioè ancora una volta, come purtroppo è accaduto in tutti

questi anni nel nostro Paese, l'edilizia economica e popolare alla lontana periferia della città.

Mi permetto di pregare l'onorevole Ministro ed i colleghi tutti di prendere in attenta considerazione l'emendamento che ho testè illustrato poichè — ripeto ciò che dicevo all'inizio — a parer mio non si tratta certo di cose e di problemi di poco conto.

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Signor Presidente, l'articolo 16 che stiamo discutendo fissa le norme per l'espropriazione dei terreni e degli stabili che si trovano su quei terreni. Ora, mentre per i terreni vi è una normativa piuttosto precisa e vasta, che parte dalla valutazione degli uffici tecnici erariali per zona per arrivare alla fissazione dei moltiplicatori a seconda delle zone dove sono ubicati, per quanto riguarda i fabbricati non si sa chi fa la valutazione. È soltanto stabilito che verrà pagato il valore dei fabbricati esistenti. Ma da chi sarà determinato questo valore? Questa è la ragione per la quale con l'emendamento 16.5 chiedo che vengano aggiunte le parole « determinato dall'ufficio tecnico erariale ». Con lo stesso emendamento, peraltro, chiedo anche che vengano eliminate le parole « tenendo conto del loro stato di conservazione ». Non è che non si debba tener conto dello stato di conservazione, ma si tratta di una cosa ovvia. Le perizie vengono fatte da tecnici — io modestamente sono un tecnico — e quando si fa una valutazione si tiene naturalmente conto dello stato di conservazione. Pertanto, la semplice espressione « e del valore delle costruzioni, determinato dall'ufficio tecnico erariale » significa che l'ufficio tecnico erariale, in base alle conoscenze tecniche che ha, fa la valutazione avvalendosi dell'esperienza tecnica necessaria per stabilire un prezzo equo. Questa è la ragione del mio emendamento.

Con l'emendamento 16.6 si chiede di sopprimere il sesto comma dell'articolo 16. Se noi diamo ad un ufficio tecnico erariale la

competenza di fare la stima è inutile stare a stabilire come tale stima debba essere fatta. Il personale di questo ufficio è composto da gente che sa il suo mestiere, che è pratica, che per tutta la vita ha fatto stime di fabbricati, di immobili, di officine eccetera. Non dobbiamo quindi essere noi a suggerire come la stima deve essere fatta. Questa è la ragione per la quale chiedo la soppressione del sesto comma. Non si tratta di una disposizione sbagliata in sè per sè, ma non fa altro che allungare l'articolo senza alcuna utilità.

P E N N A C C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E N N A C C H I O . L'emendamento 16.8 si commenta da sè e farei torto all'Assemblea se lo illustrassi. Si tratta di aggiungere un altro criterio a quelli già adottati dalla legge per la determinazione delle indennità dell'esproprio delle aree che risultano edificate o urbanizzate. Pertanto, ai criteri del valore dell'area e delle opere di costruzione va aggiunto quello delle opere di urbanizzazione.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel ribadire il mio assenso all'emendamento illustrato dal senatore Battista con il quale proponiamo la soppressione del sesto comma dell'articolo 16, non ritengo che la motivazione sia quella, in sostanza, che l'ufficio tecnico erariale sa il suo mestiere e quindi non deve tener conto nè della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione e dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come di qualunque altra opera o impianto pubblico. Il motivo è un altro: l'articolo 16 introduce una nuova misura dell'indennità di esproprio riferita al valore agricolo dell'area, sia essa

edificata o no e, per quanto attiene agli stabili, al valore della semplice costruzione degli edifici.

Il presupposto di questa proposta, naturalmente rivoluzionaria del sistema dell'espropriazione che noi usiamo nel nostro Paese, è l'eliminazione diretta e completa della rendita urbana parassitaria, posizionale, salvo qualche correttivo che si trova nello stesso articolo 16 a proposito dei coefficienti di moltiplicazione della base data dal valore agricolo medio e con la differenza, rispetto ai parametri del numero degli abitanti, se al di sopra o al disotto di 100.000 per i comuni. Se questo è il presupposto, allora cade qualsiasi riferimento al valore venale sia dell'area non edificata, sia dell'area edificata, in quanto il valore venale è costituito dal valore intrinseco della terra o dal valore agricolo della terra più la cosiddetta rendita urbana o rendita edilizia nella quale rientrano tutti gli elementi che riguardano la posizione dell'immobile, opere di piano regolatore ed altri elementi che possono creare incremento di valore non attribuito all'intervento del proprietario.

Se così stanno le cose, è bene ricordare allora che nel nostro sistema del diritto di esproprio, data la base del valore venale, sia con la legge del 1865, sia con la legge di Napoli che pure richiama il valore venale con la media fatta del coacervo decennale dei fitti (in ogni caso sempre la nostra legge richiama, almeno nella grande maggioranza dei casi di esproprio, il riferimento al valore venale), giustamente il legislatore si cautelava di non creare indebiti arricchimenti nei confronti dell'espropriando, in quanto diceva che opere di piano regolatore o la semplice adozione di un piano regolatore o un'opera pubblica insistente sull'area da espropriare non potevano determinare incrementi di valore per il calcolo del valore venale che sarebbe, invece, possibile se la compravendita avvenisse tra due privati. È evidente che colui che vende un'area ad un privato tiene conto di tutti i vantaggi possibili del momento e anche speculando in vista del futuro.

Se così è, c'è la cautela del legislatore in parecchie norme che noi troviamo nella

legge del 1865, articoli 41 e 42 e nella legge urbanistica 1150, articolo 38. Poiché tanto la legge di Napoli come la legge urbanistica che fa riferimento a quella del 1865 sono alla base di tutte le nostre leggi (per esempio nel campo dell'edilizia ferroviaria, scolastica ed edilizia popolare fino ad oggi vale la legge di Napoli che pure fa riferimento al valore venale) cadendo il presupposto del valore venale come nel caso dell'articolo 16 vengono meno le cautele che sono correlate alla valutazione del valore venale. Da qui l'opportunità, dal punto di vista puramente della tecnica giuridica, di non approvare il comma sesto che vorrebbe significare che nel momento in cui modificiamo sostanzialmente il principio dell'indennità ci dimentichiamo di questo per tenere ancora in piedi il residuo di un sistema che si basa sul presupposto del valore venale.

Per queste ragioni ritengo che il comma sesto sia da sopprimere.

A B E N A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B E N A N T E . Telegraficamente per annunciare che il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 16.7 presentato dal senatore Bonazzi e tendente ad abolire la modifica apportata in Commissione per quanto riguarda l'utilizzo delle aree ricadenti nei centri storici e particolarmente per abolire l'emendamento cosiddetto Togni che intende utilizzare le aree dei centri storici unicamente per uso pubblico o comunque per la costruzione di edifici per pubblici servizi. Alla prima lettura, onorevoli colleghi, sembrerebbe che questa è una estensione dei poteri e una limitazione alla cosiddetta speculazione nel nostro Paese. Ma quando andiamo con il pensiero all'articolo 9 che abbiamo già approvato e che parla del campo di applicazione di questa legge, ove esplicitamente è detto che la stessa legge può essere utilizzata per il risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani, così come storicamente sono andate determinandosi le nostre città (e spesso gli aggregati urbani da risanare coincidono con i vecchi centri storici) e all'arti-

colo 32 dove si parla della modifica all'articolo 3 della 167 e si prevede la possibilità di utilizzare quest'ultima legge nelle aree sulle quali esistono immobili da demolire o da trasformare in rapporto a determinate condizioni igienico-sanitarie, si vede quanto limitativa è quest'aggiunta apportata con l'emendamento Togni che in definitiva limita e svuota di contenuto quello che è stato considerato da più parti uno degli elementi fondamentali della legge al nostro esame.

Ecco perchè esprimiamo voto favorevole all'emendamento del collega Bonazzi e invitiamo gli stessi colleghi della maggioranza a rendersi conto del carattere limitativo della modifica introdotta in Commissione.

Ma voglio fare altre due considerazioni prima di concludere. Non possiamo continuare ad assistere all'espulsione dei cittadini dai centri storici per marginalizzarli nei famosi ghetti alle periferie delle nostre città, quei ghetti determinati e costruiti dalla GESCAL e dagli istituti autonomi delle case popolari. È inutile rammaricarsi di come sorgono i quartieri di edilizia economica e popolare quando noi stessi creiamo le condizioni perchè essi non possono essere un elemento di ulteriore arricchimento e rinnovamento delle strutture urbanistiche delle nostre città.

L'altra considerazione è questa: la modifica introdotta contraddice profondamente con quelli che sono gli orientamenti urbanistici che vanno affermandosi nel nostro Paese che tendono non più all'accentramento, alla ricostituzione nelle nostre città di tante piccole *city* ma al decentramento dei servizi le cui strutture sono proprio quegli edifici pubblici che il testo della maggioranza vorrebbe appunto accentrare nei centri storici. Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento Bonazzi, anche se pensiamo che l'articolo 16 nel suo complesso poteva essere meglio formulato per dare maggiore certezza di diritto a tutte le norme di esproprio nel nostro Paese.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Debbo sollevare un piccolo problema. Nell'ultimo comma, dove è scritto « della somma eventualmente corrisposta », bisognerebbe scrivere: « eventualmente corrisposta o posta a carico » perchè un'imposta può essere anche in corso di pagamento. Lo stesso, qualche riga dopo, per le somme pagate o poste a carico del proprietario, per imposte di trasferimento eccetera.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 16.2 in quanto questo emendamento tende a cambiare radicalmente l'impostazione della legge per quanto attiene agli espropri...

V E R O N E S I . La filosofia della legge!

T O G N I , *relatore*. La chiami come vuole.

V E R O N E S I . No, no, mi riporto alle sue autorevoli parole.

T O G N I , *relatore*. Benissimo. Ugualmente contrario sono all'emendamento 16.1, per gli stessi motivi. Esprimo parere negativo all'emendamento 16.7 in quanto crediamo di aver cautelato i programmi relativi alle costruzioni nelle aree storiche e particolarmente urbanizzate destinandole alla costruzione di edifici per pubblici servizi. Siccome in ogni città occorrono delle costruzioni che interessano tutta la cittadinanza, a preferenza riteniamo opportuno che tali costruzioni vengano collocate in queste zone invece che costruire nelle stesse zone delle case economiche e popolari.

Sono contrario anche all'emendamento 16.3 perchè praticamente richiamerebbe, modificandolo integralmente, il valore venale attraverso il richiamo alla 2359. Per quanto riguarda l'emendamento 16.5 del senatore Battista sono altrettanto contrario. Sono invece favorevole all'emendamento 16.8

del senatore Pennacchio non tanto perchè l'ho firmato anch'io quanto perchè è ovvio che debba essere tenuta presente la spesa di urbanizzazione delle zone che vengono espropriate. Esprimo parere contrario agli emendamenti 16.6 e 16.4.

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si riporta alle osservazioni del senatore Togni quale relatore e concorda con lui.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 16.5, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

B A T T I S T A. Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dal senatore Pennacchio e da altri senatori, su cui la Commissione e il Governo hanno espres-

so parere favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Battista e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Perri e da altri senatori non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

B E R G A M A S C O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. Signor Presidente, ci si sarebbe potuto attendere, dopo tante proteste e tanti strepiti, che una qualche modifica, una qualche correzione fosse apportata all'articolo 16 che è precisamente l'articolo della confisca, questo istituto da basso impero, che non ha più diritto di cittadinanza nella legislazione di nessun Paese civile. Invece tutto rimane come prima; ci si dice che un indennizzo c'è e, infatti, in alcuni casi si giunge al terzo, in altri al quarto, in altri al decimo del bene espropriato; in altri casi ancora a molto meno. Ricordo di aver letto sui giornali un paio di mesi fa che, non un privato qualsiasi, ma il comune di Roma, che non credo sia per sua professione speculatore, aveva venduto un'area nei pressi di via Nazionale al prezzo di 1.350.000 lire al metro quadrato. In virtù di quest'articolo 16 il prezzo di quell'area, tutto considerato (le colture pregiate, i coefficienti, le moltipliche) non arriverebbe probabilmente a 6000-7000 lire a metro quadro. Il rapporto questa volta è di 1 a 200. Dopodichè ci si viene ancora a parlare di giusto ristoro! Sappia-

mo che la riparazione dell'articolo 16 non può avvenire in quest'Aula, in questo momento, da questa maggioranza di ben altro preoccupata. Ciò non ci dispensa dal fare quanto dobbiamo e possiamo, e perciò di dare il nostro voto contrario a quest'articolo, confidando — come è ancora consentito a tutti i cittadini — nel senso di giustizia della Corte costituzionale che certo fra non molto sarà investita del problema. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con la definizione data dal senatore Bergamasco dell'istituto di conquista come strumento da basso impero. Proprio perchè concordo con questa definizione, onorevole Presidente, dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo e chiedo — tutti i componenti del mio Gruppo appoggiano e mi auguro che lo facciano anche i componenti del Gruppo liberale — la votazione a scrutinio segreto. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, la prego di farmi pervenire la richiesta di votazione a scrutinio segreto corredata del prescritto numero di firme.

CAVALLI. Cosa stiamo aspettando?

PRESIDENTE. Aspettiamo l'arrivo della richiesta di scrutinio segreto che ci è stata annunciata dal senatore Nencioni. Io ho chiesto le firme. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Senatore Nencioni, la sua richiesta sta pervenendo o no debitamente appoggiata? (*Proteste dall'estrema sinistra*).

PIRASTU. Non ci sono le firme.

IANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Ho seri dubbi che si possa con questa forma e con queste modalità sostenere la richiesta di una votazione segreta. Non si può annunciare una votazione segreta senza far pervenire immediatamente alla Presidenza una richiesta scritta con i nomi dei senatori; quanto meno i venti senatori debbono annunciare verbalmente e tempestivamente la loro volontà di sostenere la richiesta stessa.

Signor Presidente, le dico quindi con molta franchezza che non sono assolutamente concorde sul fatto che si segua questa procedura e che venga consentito che alcuni senatori annuncino votazioni a scrutinio segreto senza che siano posti in essere gli atti conseguenti in modo immediato.

PRESIDENTE. Senatore Iannelli, se mi consente respingo questa censura perchè è pervenuta pubblicamente la richiesta di scrutinio segreto. Potevo domandare se veniva appoggiata; ho preferito avere una richiesta scritta debitamente, con le venti firme necessarie. Siamo in questo momento attendendo queste firme e anch'io mi associo a lei nel deplorare che non sia stato provveduto sollecitamente. Ma non possiamo interferire fino a questo punto levando ai singoli membri dell'Assemblea la libertà di aderire o meno alla richiesta. Sollecito naturalmente che la richiesta venga fatta pervenire alla Presidenza.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, la ringrazio di aver rettificato. Normalmente infatti si può chiedere anche chi appoggia la richiesta, e così immediatamente poteva essere appoggiata. D'altra parte c'è voluto il tempo necessario per raccogliere materialmente le firme. Non ho intenzione di far perdere tempo a nessuno; è dallo sviluppo della discussione che ci siamo convinti dell'esigenza di questo voto segreto. Comunque, signor Presidente, per evitare discussioni, ritiro la richiesta. (*Vivaci commenti ed interruzioni*)

dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Richiami del Presidente).

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ai due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

Qualora sull'immobile siano state iscritte ipoteche o sia stato trascritto atto di sequestro conservativo o di pignoramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'espropriante deve corrispondere ai creditori ipotecari, sequestranti o pignoranti la differenza fra l'indennità prevista dagli articoli 12 e 16 e il valore di mercato dell'immobile espropriato, accertato mediante sentenza del Tribunale competente per territorio.

Se l'immobile è pervenuto all'espropriato a seguito di divisione non anteriore a dieci anni dalla notifica di cui all'articolo 10, l'espropriato stesso può chiedere al giudice competente la rescissione della divisione e il rinnovo delle operazioni divisionali, qualora l'indennità di esproprio non corrisponda al valore di mercato del bene.

Qualora l'espropriato abbia acquisito la proprietà dell'area con le modalità previste dall'articolo 26, l'indennità di esproprio non può comunque essere inferiore al prezzo da lui pagato.

16.0.1 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

« Per coloro che abbiano acquistato l'area espropriata dal 1° gennaio 1961 al 1° gennaio

1971 l'indennità di esproprio corrisponde al valore accertato ai fini della tassa di registro ».

16.0.2

BERTOLA, CARRARO

CARRARO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

CARRARO . Signor Presidente, mi limito ad illustrare il primo dei due articoli aggiuntivi, essendosi assunto l'onere di illustrare il secondo il senatore Bertola.

Il primo articolo aggiuntivo consta di tre commi. Nel primo si affronta il problema di ciò che accade a coloro che, essendo creditori ipotecari o avendo trascritto sul bene soggetto a esproprio un sequestro o un pignoramento per una determinata somma e avendo compiuto questa operazione in epoca nella quale non si poteva pensare alla forma di indennizzo prevista dall'articolo 16, abbiamo iscritto l'ipoteca per un valore pressappoco corrispondente al valore effettivo del fondo. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 16 costoro, che sono terzi rispetto all'espropriato e a proposito dei quali non si può fare il discorso della rendita di posizione e non si può dire che si siano avvantaggiati delle opere di urbanizzazione, costoro che o hanno concesso un mutuo, come frequentemente avviene per gli istituti di credito fondiario o hanno avuto, per esempio, l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale per un credito alimentare, si vedono abbattuta la loro garanzia reale di 10, 15, 20 volte a seconda dell'indennità di esproprio. Mi pare che corrisponda a giustizia che costoro, che non sono espropriati ma hanno un diritto reale di garanzia, in sede di esproprio realizzino l'entità di ciò che corrisponde al loro credito. Mi pare che sia una questione di giustizia, salva naturalmente per l'ente espropriante la possibilità di rivalsa verso l'espropriato.

Il secondo comma mira a disciplinare una situazione fra privati, cioè l'ipotesi in cui sia avvenuta, anteriormente all'approvazione di questa legge, una divisione e uno dei condividenti abbia avuto l'assegnazione del bene immobile che successivamente

è stato espropriato. In questa ipotesi il soggetto che ha avuto l'assegnazione sulla base del valore reale del bene immobile vede realizzata una somma di gran lunga inferiore al valore con il quale l'immobile gli era stato assegnato. Mi pare che in questo caso sia giusto prevedere la possibilità di rescissione della divisione e della rinnovazione delle operazioni divisionali per riequilibrare quella giustizia che verrebbe lesa per effetto dell'applicazione dell'esproprio con i criteri dell'articolo 16.

Il terzo comma prevede l'ipotesi di esproprio di un'area che sia stata assegnata al proprietario in proprietà sulla base del disposto dell'articolo 26 del presente disegno di legge. L'articolo 26 stabilisce che chi acquista in questo modo l'area deve pagare il prezzo del valore agricolo più le spese inerenti all'urbanizzazione — ciò costituisce il prezzo base d'asta — e concorrere all'asta per farsi assegnare il fondo. A me pare che in questa ultima ipotesi sia giusto che l'esproprio percepisca un indennizzo pari a ciò che ha pagato perchè nei suoi confronti non si può fare riferimento all'utilità che ha ricavato dalle opere di urbanizzazione avendo già pagato queste opere al momento della concessione in proprietà dell'area.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

TOGNI, *relatore*. L'emendamento 16.0.1 prevede tre trattamenti diversi per tre casi diversi. Esprimo parere contrario per quanto riguarda il primo caso, mentre esprimo parere favorevole sul secondo e sul terzo caso.

Circa l'emendamento 16.2 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, insiste per la votazione dell'emendamento 16.0.1?

CARRARO. Onorevole Presidente, chiedo che il primo comma dell'emendamento 16.0.1 sia votato separatamente dal secondo e dal terzo. Non mi sento di ritirare il primo comma, pur sapendo che non sarà accolto, perchè ritengo sia una proposta conforme a giustizia. Mi rimetto comunque alla decisione dell'Aula perchè non mi ritengo depositario della verità.

BERTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Signor Presidente, dovevo illustrare il secondo emendamento 16.0.2, ma la mia illustrazione diventa qualcosa di curioso visto che la Commissione ha già espresso in anticipo parere contrario a questo emendamento che mi sembra dettato dal buonsenso e dalla giustizia intesa nel significato più comune. Infatti, se si viene in possesso di un'area espropriata in tempo breve non si può applicare il criterio di un valore aggiunto abusivo. Comunque ritiriamo l'emendamento per evitare il peggio.

VERONESI. Lo faccio mio.

PELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA. Non è la prima volta che da parte degli stessi uffici estimatori ci si trova davanti a conclusioni estremamente diverse a seconda dello scopo per cui si procede all'estimazione. Ho ancora vivo il ricordo di una modesta azienda di produzione elettrica che è stata espropriata e che non aveva la fortuna di poter insistere perchè venisse pagato il giusto valore di esproprio. Per quell'azienda, in base ad un trapasso effettuato per atto tra vivi sei mesi prima, la valutazione fu di 400 milioni. Lo stesso ufficio chiamato poi a fare la valutazione agli effetti dell'indennità di esproprio fissò la cifra in 27 milioni. Desideravo segnalare questa enorme incongruenza.

Vorrei tuttavia ricordare che, attraverso emendamenti di questo genere, vi potrebbero essere degli atti di una maliziosa intelligenza (soprattutto in questi ultimi mesi) e alcuni trapassi potrebbero aver luogo a prezzi addomesticati verso l'alto. Chiedo pertanto al senatore Veronesi, che ha fatto proprio l'emendamento 16.0.2, se non sarebbe il caso di modificarlo in questo senso: « per coloro che abbiano acquistato l'area espropriata dal 1° gennaio 1961 al 1° gennaio 1970 », in modo da escludere la possibilità di trapassi maliziosi agli effetti di spingere il prezzo in alto in previsione dell'espropriazione.

V E R O N E S I . Accetto la modifica proposta dal senatore Pella: questa malizia non alberga nei nostri animi e credo nei cittadini italiani in genere, tranne che in alcuni di essi.

M A R I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo votare l'emendamento 16.0.1 del senatore Carraro e di altri senatori. Per quanto riguarda il primo comma di questo emendamento è tanto scoperto il marchingegno per eludere la legge con un consiglio fraudolento che non merita alcun commento. D'altra parte il Governo ed il relatore sono contrari. Se venisse accettata questa norma sarebbe come sollecitare tutti i proprietari di aree ad iscrivere in maniera fraudolenta da domani in poi ipoteche fasulle o ad emettere titoli di credito fasulli per trascrivere pignoramenti onde poi lucrare una diversità di valore. Siamo veramente ad un livello di ingenuità che io credo faccia torto all'intelligenza e alla dignità del Senato.

Ma quello che mi stupisce è che il relatore ed il Governo abbiano espresso parere favorevole sul secondo e sul terzo comma. Per quanto concerne il secondo comma è vero che la questione non riguarda l'esproprio, siamo d'accordo: è assolutamente indiffe-

rente, non intacca la legge. Però penso che chi vota un comma di questo genere rivela da un punto di vista psicanalitico un profondo odio nei confronti della legge medesima perchè vuol fare insorgere tali e tante liti nel Paese che i tribunali saranno invasi e intasati dalle liti. Immaginatevi che l'esproprio potrà chiedere la rescissione della divisione operata nei dieci anni precedenti; chiedere che tutti i partecipanti alla comunione ritornino davanti al tribunale per rifare una divisione nuova. Siamo fuori dal mondo veramente. Ecco perchè la norma, pur non intaccando la sostanza della legge, non può essere accettata sul piano del buon senso se non si vogliono moltiplicare gli odi e creare inutili controversie.

L'ultimo comma è assolutamente incomprensibile, non serve se non ai fini di complicare le cose semplici. Si vuole stabilire che colui che otterrà la proprietà di un'area ai sensi dell'articolo 26, ove mai fosse espropriata, dovrà ottenere come corrispettivo dell'esproprio il prezzo che ha pagato. Chi sono costoro? L'articolo 26 a chi si riferisce? L'articolo 26 si riferisce a coloro che diventano proprietari di aree non destinate all'edilizia abitativa cioè non prevalentemente residenziali; sono quelle aree che, espropriate, verranno assegnate in proprietà con asta pubblica; delle altre aree, quelle destinate all'edilizia abitativa, cioè destinate prevalentemente alla edilizia residenziale, non si parla nell'articolo 26 ma nell'articolo 35. Cosa dice sostanzialmente l'emendamento aggiuntivo 16.0.1, comma terzo? Che colui il quale avrà partecipato ad un'asta per conseguire la proprietà di un'area espropriata per edificare un opificio, se fosse mai a sua volta espropriato... eccetera. Ma cosa facciamo? Le ipotesi di scuola per complicare la legge? Ma se in quella zona il comune ha già fatto un piano, ha già espropriato, ha già venduto, come potrebbe nuovamente porre in essere la medesima procedura per creare una zona organizzata, urbanizzata, un piano particolareggiato? Potrebbe mai ricorrere, per una seconda volta, all'adozione di tutti questi strumenti urbanistici? E allora, se non vogliamo giocare o complicare inutilmente la legge dobbiam

essere, per coerenza, non solo contro il comma primo, perchè evidentemente, se non si possono dare consigli fraudolenti sottobanco come professionisti, non si possono dare neanche per legge, ma dobbiamo essere contrari anche per logica, per buon senso, al comma secondo e al comma terzo.

TRABUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, io sarei favorevole al primo comma dell'emendamento 16.0.1, se il senatore Carraro accettasse di limitare la questione alle ipotesi che siano state iscritte ipoteche a favore di istituti di credito fondiario o di altri istituti esercenti il credito a medio o lungo termine e che le iscrizioni siano state prese prima dell'entrata in vigore della presente legge perchè gli istituti di credito fondiario come ben si sa esercitano la loro funzione in relazione alla possibilità di garantire la copertura di obbligazioni che contemporaneamente emettono nell'atto in cui stipulano il mutuo. Se il senatore Carraro accettasse questa restrizione credo che sarebbe non solo opportuno ma vorrei dire obbligatorio, per dare la sicurezza alle operazioni di credito, che l'emendamento fosse accolto. Proporrei anche un'altra modifica, sempre che il senatore Carraro l'accetti: e cioè che sia pagato non il valore di mercato ma il minor valore tra quello di mercato e l'importo residuo del credito dell'istituto di credito fondiario o dell'istituto esercente credito a medio o lungo termine.

Faccio presente che proprio in questi ultimi anni, per esempio, gli istituti di credito alberghiero hanno finanziato la costruzione di alberghi in parecchie zone; e domani una espropriazione che lasciasse le cose in sospeso non solo graverebbe sul bilancio di tutto il credito alberghiero, ma graverebbe molte volte anche sul bilancio di enti che hanno garantito sussidiariamente il pagamento da parte del debitore.

Sono contrario — mi dispiace per il senatore Carraro — al secondo comma anche per-

chè non mi pare che si possa risalire a dieci anni per discutere situazioni già sistemate da tempo. Quanto al terzo comma, non avendo alcuna posizione particolare, penso di potermi astenere.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto contrario ai due emendamenti in discussione, il 16.0.1 ed il 16.0.2; voto contrario per evidenti ragioni. Sono una espressione di una certa cattiva coscienza perchè i casi sono due: o si aveva consapevolezza, attraverso l'approvazione del modello espropriativo, di violare un principio che riteniamo basilare e tutelato dalla Carta costituzionale e dalla Corte costituzionale, cioè di aver violato il principio di quel giusto ristoro che la Costituzione secondo le più autorevoli interpretazioni esige, oppure si aveva la coscienza che il modello espropriativo rispondesse oltre che a delle esigenze della legge a delle esigenze anche di carattere giuridico-costituzionale. Nell'un caso non si doveva approvare l'articolo 16, nel secondo caso non è possibile approvare gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2 perchè attraverso questi emendamenti, se fossero accolti, la legge veramente avrebbe una pezza a colori grande come una casa. Se nella generalità dei casi, escluso i casi eccezionali che sono stati prospettati, si ha la coscienza che si è violato il principio del giusto ristoro, che importanza può avere dal punto di vista giuridico, economico, morale qualche caso eccezionale che può presentarsi? Nessuna importanza.

CORRAO. Peggio, ci sarebbe una disparità.

NENCIONI. A parte la disparità, se facciamo salva la regola che a nostro avviso è distruttiva (anche voi la ritenete distruttiva ma pensate di ricorrere ad un pannicello caldo), non potete risolvere, ri-

mediando attraverso un giusto ristoro, dei casi che sono eccezionali perchè tanto viene leso il diritto del proprietario che viene confiscato col modello previsto dall'articolo 16, tanto viene leso il proprietario che si trova nei casi di cui al primo, al secondo, al terzo comma dell'articolo aggiuntivo. Pertanto ritengo che la proposta non abbia senso. La lesione esiste e a nostro avviso deve rimanere così come è stata approvata, senza pannicelli caldi che sono la dimostrazione della lesione che si è posta in atto. Siamo contrari quindi, per ragioni certamente diverse, perchè riteniamo che per ragioni di armonia non si deve porre in un disegno di legge, che noi anche avversiamo, una condizione di antinomia tanto evidente, tanto grave e tanto distruttiva della legge stessa. Pertanto voteremo contro l'emendamento.

Z U C C A L A' . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' . Signor Presidente, il Gruppo socialista è perplesso sull'emendamento 16.0.1 e questa perplessità si traduce nelle argomentazioni che sono state testè ricordate dal collega Maris, per cui pregherei il Governo di rimeditare sull'emendamento stesso. Non c'è dubbio infatti che il primo comma non è accettabile in quanto si creerebbero delle conseguenze gravissime che svuoterebbero la legge del proprio contenuto. Se poi con il secondo comma diamo la stura ad una serie infinita di casistiche, veramente ci perdiamo. Fatta l'ipotesi di una divisione che ha avuto dieci passaggi successivi dopo la sentenza costitutiva di divisione, ciascuno degli aventi diritto si trova nella stessa posizione giuridica del suo dante causa. Chi può promuovere allora il giudizio per ottenere la rescissione della divisione e la ricostituzione del patrimonio diviso e quindi poi la ricostituzione del valore in relazione all'esproprio subito? Veramente non ne usciamo più; con questa casistica particolare si tende a svuotare la legge, io credo, dei suoi contenuti sostanziali, mentre il ri-

medio normale sarebbe dato dalle norme generali. Facciamo il caso di una divisione che è già consolidata nel tempo da dieci anni e poi l'esproprio colpisce più quote di fondi già divisi (un terzo, un quarto, un quinto); pensate che congerie infinita di casi, e di liti ne verrà fuori: i titolari di questo terzo, quarto, quinto, potranno chiedere la rescissione della divisione e la ripetizione delle operazioni di divisione. E poi non capisco come il giudicato che abbia costituito il nuovo diritto di proprietà in seguito alla divisione possa essere così gravemente offeso da una norma che lo rimette in discussione per ritornare di nuovo allo stato originario. Prego quindi la Commissione e l'onorevole Ministro di rimeditare su questo emendamento che sarebbe veramente nocivo nel quadro generale della legge.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Noi esprimiamo invece parere favorevole per quanto riguarda lo emendamento 16.0.1 e chiediamo al collega Carraro, proprio per evitare le maliziosità dette dal collega Maris, di limitare non anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ma alla data del 26 maggio 1971 le iscrizioni e trascrizioni di atti di sequestro conservativo o di pignoramento, cioè quando la legge è stata approvata dalla Camera dei deputati, il che quindi toglie ogni possibilità di frode.

Inoltre le osservazioni del senatore Zuccalà sono state fatte per intorbidare le acque perchè l'applicazione di questa legge non verrà minimamente turbata dai successivi giudizi, che saranno giudizi di perequazione in ambito familiare, se e in quanto, per situazioni di divisione od altro, si siano create delle sperequazioni che quindi avranno bisogno di trovare degli aggiustamenti.

Vorrei fare poi un'altra considerazione: io trovo qui dei legislatori così sicuri, specialmente da parte del centro-sinistra, ma devo prendere atto che capita stranamente che i legislatori di centro-sinistra fanno una

legge e dopo pochi giorni (e potrei citare i nomi per ogni partito del centro-sinistra) viene presentata una legge correttiva. Perciò a me pare che varando un certo disegno di legge noi, sia pure rinunciando, come abbiamo dovuto, *obtorto collo*, al principio d'ordine generale, dobbiamo fin d'ora accogliere quei correttivi necessari, opportuni e doverosi, che ci vengono esposti in questo momento; e non capisco perchè il collega Nencioni non voglia accogliere qualche emendamento correttivo.

Per quest'aspetto esprimiamo parere favorevole e nell'ipotesi che i colleghi Bertola e Carraro non volessero mantenere il loro emendamento, sia pure con la modifica suggerita dal collega Trabucchi, lo faremo nostro.

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, dopo i vari interventi desidero dare contezza di una necessaria rimediazione di questo emendamento, anche perchè nell'accettazione del secondo e terzo comma era implicita una predisposizione ad accettare una proposta che rimaneva in gran parte estranea al congegno, all'armonia e all'organicità stessa dell'articolo 16. Quindi ribadisco il parere contrario nei confronti del primo comma che sarebbe elusivo e alterativo dell'armonia della legge.

Si è qui molto invocato anche l'esigenza del rispetto dei termini costituzionali; sarebbe come creare un elemento di disuguaglianza nel trattamento dei cittadini e oltretutto sarebbe come dare un premio, nel caso in cui non ci sia un consiglio fraudolento, come si è detto in quest'Aula. Ma voglio restare qui solo nell'ambito di un'osservazione serena; però anche se volessimo restare in questi termini ritengo che l'approvazione di questo comma significherebbe dare un premio a chi si è indebitato: chi ha un patrimonio passivo, fallirebbe di un premio rispetto a colui che

invece ha saputo mantenere integro il proprio patrimonio. Desidero quindi ribadire che tutto ciò non solo è lesivo dell'armonia del meccanismo dell'indennità, così come è stata prevista dall'articolo 16, ma oltretutto comporterebbe gravi implicazioni: disuguaglianze di trattamento nei confronti dei vari cittadini.

Per quanto riguarda gli altri due commi dell'emendamento Carraro desidero a questo punto rimettermi alla valutazione dell'Aula.

T O G N I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O G N I, *relatore*. La Commissione concorda con le dichiarazioni del Ministro e si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.1 per parti separate. Metto ai voti il primo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori. Chi li approva è pregato di alzare la mano.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.2, fatto proprio dal senatore Veronesi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, con la modifica proposta dal senatore Pella ed accolta dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 21.

(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 21).

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 17.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è raddoppiata.

Nel caso invece che l'espropriazione attinga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 16 è aumentata di una quota pari al 70 per cento dell'indennità stessa.

Nel caso in cui il fondo è condotto a mezzadria o colonia parziaria la quota è ripartita tra concedente e mezzadro o colono in proporzione alle rispettive quote di ripartizione dei prodotti ed utili stabiliti dalla legge vigente.

Nel caso di conduzione in affitto la quota di cui al primo comma spetta integralmente e direttamente all'affittuario del fondo espropriato ».

17.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

In via subordinata all'emendamento 17.1, al terzo comma, sopprimere la parola: « direttamente ».

17.2 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« Le norme dei commi precedenti si applicano altresì all'artigiano o commerciante le cui aziende abbiano sede nell'immobile espropriato.

A tutti i soggetti di cui ai commi precedenti vanno notificati gli atti relativi alla espropriazione ».

17.3 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 17.1, del senatore Perri e di altri senatori, è decaduto.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Signor Presidente, l'emendamento 17.2 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 17.3, del senatore Carraro e di altri senatori, è decaduto.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 17.2.

T O G N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Mi associo al parere espresso dal relatore.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

VERONESI. Quando sento esprimere parere contrario senza una motivazione, posto che anche per precetto costituzionale la motivazione è necessaria, rimango perplesso. Gradirei che il nostro relatore specificasse il parere anche perchè dalla parola « direttamente » si evince chiaramente che si è inteso eliminare una discriminazione illegittima fra proprietari coltivatori diretti e conduttori non coltivatori. Quindi vorrei che venisse spiegata la filosofia di questo voto contrario.

TOGNI, *relatore*. Nel terzo comma dell'articolo 17 il termine « direttamente » vuole maggiormente precisare il soggetto al quale viene corrisposto il pagamento dell'indennità di espropriazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Art. 18.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non

possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

18.1 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDERA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Abbiamo presentato questo emendamento tendente a sopprimere il secondo periodo del secondo comma in quanto vorremmo evitare al massimo la possibilità di creare sperequazioni tra i cittadini. Appunto per questo riteniamo che sia necessario che vi sia sempre una norma, o quanto meno una disposizione di carattere generale che stabilisca se il proprietario di un'area rientri in una determinata categoria o in un'altra. In particolare per quanto riguarda l'articolo 18 è stabilito che il comune debba provvedere alla delimitazione dei centri edificati in modo da poter poi applicare le differenti valutazioni dell'indennità di espropriazione. Ma lo stesso articolo contemporaneamente aggiunge che in attesa di tale delimitazione il comune può di volta in volta decidere se il bene da espropriare rientri o meno nei centri edificati. È evidente che procedendo caso per caso si potranno determinare serie e gravi sperequazioni tra diversi cittadini. Appunto per questo riteniamo che una norma transitoria di questo genere, che

poi finirebbe con il diventare definitiva, potrebbe risultare in parecchi casi gravemente lesiva dei diritti dei cittadini in quanto attribuisce alla discrezionalità del comune la fissazione di un'indennità di espropriazione più o meno elevata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. Il primo periodo del secondo comma stabilisce che il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. È conseguente quindi che non possono essere compresi nel perimetro isolati sparsi perchè in questo modo il perimetro del centro edificato non avrebbe soluzione di continuità: sarebbe eccessivamente dilatato. Pertanto non possiamo esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento 18.1.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Sono d'accordo con il relatore ed esprimo parere negativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 19.

Entro trenta giorni dall'inserzione dello avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli al-

tri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « Entro 30 giorni dalla inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel foglio degli annunci legali della provincia », *con le altre:* « Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 ».

19.2 **PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

Al primo comma, sostituire le parole: « alla Corte d'appello » *con le altre:* « al Tribunale ».

19.1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

Al primo comma, sostituire le parole: « Corte d'appello » *con l'altra:* « Tribunale ».

19.3 **CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA**

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Per quanto riguarda l'emendamento 19.1 ho motivo di ritenere che il doppio grado di giurisdizione sia quanto mai opportuno e necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, la motivazione si evince dalla semplice lettura. Riteniamo cioè che sia opportuno stabilire per tutte le attività da svolgere il

termine di 60 giorni dalla notifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 che stabilisce che l'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. L'emendamento 19.1, quello che tende a sostituire alla corte d'appello il tribunale, vorrebbe modificare il disposto dell'articolo 19 che appunto stabilisce come prima giurisdizione la corte di appello competente per territorio. Il Governo ha predisposto l'articolo in questo senso — e noi concordiamo — per ridurre le lungaggini di eventuali appelli o ricorsi all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, per lo stesso motivo noi non possiamo essere favorevoli al prolungamento dei termini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Esprimo parere negativo.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 19.1. Voterò convintamente a favore di esso, e mi pare che non ci debba essere dubbio sul suo accoglimento, a meno che il nostro Paese non diventi un Paese di diritto « abissino » e chiedo scusa all'Abissinia. Noi non possiamo sopprimere semplicisticamente un grado di giurisdizio-

ne. Vale in proposito la norma fondamentale della Costituzione. Non si può, con il pretesto di far presto, stabilire che per uno stesso terreno espropriando ci sono dei cittadini che possono andare davanti al tribunale e poi alla corte d'appello e poi ancora al regolatore del diritto che è la Corte di Cassazione mentre altri cittadini nella stessa materia e per lo stesso tipo di controversie devono avere un grado di giurisdizione di meno. Questo è aberrante per l'Italia « patria del diritto »; e tale vorrei che fosse sempre il nostro Paese. Ecco le ragioni del mio voto a favore dell'emendamento.

F I N I Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, il collega senatore Cifarelli mi ha preceduto nel contenuto della mia dichiarazione. È assolutamente un'assurdità e, mi permetto di dire anche se la parola è grossa e non andrebbe pronunciata in questo ambiente, una autentica bestialità perchè il nostro sistema giuridico prevede necessariamente due gradi di giurisdizione a salvaguardia dei diritti. La Corte costituzionale ripetutamente ha ribadito questo principio. Ora un relatore se ne esce così frettolosamente e l'onorevole Ministro ancora con maggiore frettolosità mentre nel mio intervento in discussione generale sulla legge avevo esplicitamente denunciato questa carenza. Occorre che anche degli uomini di diritto si sappiano esprimere perchè noi facciamo delle leggi che sono le une in contrasto con le altre e con principi che sono radicali, fondamentali e costituiscono la spina dorsale che ancora regge, sia pure malamente, le sorti del nostro Paese.

E chiedo scusa se il mio intervento è così vivace perchè non può un rilievo di tale fondatezza meritare tale frettolosa, inconsiderata considerazione da parte dei responsabili.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Vorrei prendere brevissimamente la parola per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento. Si tratta di un miglioramento tecnico, sul quale non è giustificata alcuna contrapposizione ideologica. L'intenzione del Ministro e di chi ha elaborato la legge era evidentemente quella di abbreviare i tempi. Senonchè questo scopo avrebbe potuto essere meglio raggiunto (se proprio si voleva fare uno strappo) riconoscendo la competenza inappellabile del tribunale. La competenza diretta della corte d'appello, in primo e unico grado, è scomoda per le parti e controindicata per le procedure, che non sono previste. Prego vivamente il Ministro di credere che qui non c'è contenuto politico. È questione di rispetto per il sistema del nostro diritto. Gli chiedo vivamente di fare questo sforzo di comprensione, che non costa nulla. Si tratta solo di ricondurre le cose nel loro alveo naturale.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ha sentito l'invito che le è stato rivolto da diverse parti? Ha da rettificare niente?

T O G N I , *relatore*. Noi avevamo già esaminato anche in Commissione questo tipo di emendamento e avevamo concordato di non accoglierlo. Pertanto debbo insistere nel non accogliere l'emendamento 19. 1.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, il mio è un appello al signor Ministro il quale vuol fare costruire delle case. Il signor Ministro è un avvocato; ci dica il signor Ministro in questo momento se vuole far costruire delle case o se vuole che si vada alla Corte costituzionale con questa legge. Questo è quello che deve dire il signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, ella deve fare una dichiarazione di voto.

V E R O N E S I . L'ho già detto: è un appello.

P R E S I D E N T E . A forza di appellarci l'un l'altro ci dimentichiamo il Regolamento, che deve essere rispettato.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Io mi permetto di far presente che non si può fare a meno del doppio grado di giurisdizione per esaminare nel merito le opposizioni o i ricorsi avverso i vari provvedimenti amministrativi che riflettono l'espropriazione. Si può dire che si può ricorrere in Cassazione, ma tutti sappiamo che la Cassazione può essere adita soltanto per motivi di legittimità. Quindi l'esame del merito verrebbe fatto soltanto in unica sede e questo mi sembra che possa costituire vizio di illegittimità costituzionale. Pertanto il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

T O G N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O G N I , *relatore*. Se si insiste tanto su questa questione della giurisdizione del tribunale anzichè della corte d'appello, io penso che possiamo accogliere il suggerimento del senatore Oliva stabilendo la competenza del tribunale, che però si pronuncia in sede inappellabile, cioè fissiamo una sola giurisdizione. (*Commenti dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, non mi pare che fosse questo il suo suggerimento. Lo vuole precisare?

O L I V A . Benchè indubbiamente in questo modo si tolga alle parti un grado di giurisdizione, trovo questa soluzione preferibile all'altra prevista nel testo della Com-

missione, inutilmente scomoda per le parti e per la stessa magistratura.

PRESIDENTE. Allora qual è il testo esatto che ella propone per l'emendamento per il quale ha parlato? Perchè qui si tratta di parole che hanno valore: non è che andiamo a versì sciolti.

OLIVA. Signor Presidente, a mio parere bisogna aggiungere all'emendamento queste parole: « La sentenza del tribunale sarà inappellabile ». (*Commenti dall'estrema sinistra*).

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, con pieno rispetto dei colleghi ritengo che con siffatte argomentazioni non superiamo le difficoltà. Quando si vuole sollecitare la risoluzione del problema che la macchina giudiziaria funzioni più rapidamente si possono stabilire termini perentori, esecutività provvisorie, ma non si può violare la Costituzione quanto alla uguaglianza dei cittadini. Questo punto è fondamentale.

ZUCCALÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCALÀ. Signor Presidente, mi pare che si stia discutendo girando un po' a vuoto e menando anche un certo scalpore per una pretesa violazione della Costituzione. Ma non è la prima volta che il legislatore prevede che ci sia un solo grado di giurisdizione: in materia elettorale si va alla Corte d'appello con un solo grado di giurisdizione.

FOLLIERI. Ma no!

ZUCCALÀ. Si ricorre poi in Cassazione per violazione di diritti. (*Commenti dal centro-destra*). Ora in questa materia il legislatore è sovrano, perchè la Costituzione non pone limiti in questa materia. L'ordina-

mento costituzionale non viene offeso in nessun modo. Siccome ci sono esigenze imperative di ordine pubblico e necessità concrete perchè queste procedure siano espletate con la maggiore sollecitudine possibile, date le carenze dell'ordinamento giudiziario attuale che tutti conosciamo, niente di male che il legislatore preveda un solo grado di giurisdizione di merito.

VERONESI. Bravo, bravissimo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro ordinamento prevede chi debba pronunziarsi in definitiva sul rispetto o meno della Costituzione da parte di questa legge. In questa situazione quindi non ci resta che votare.

MARIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che il contrasto derivi dal fatto che si ritiene che davanti al magistrato in sede giurisdizionale si debba andare per la valutazione anche dei diritti fondamentali di proprietà. Invece non è così: davanti al magistrato, in questo caso, si prevede di andare unicamente per la stima, cioè per la valutazione del corrispettivo, del valore dell'esproprio, in base a dei parametri obiettivi, perchè la legge è precisa. Non dimentichiamo tutto quello che è a monte, come si dice oggi; si tratta di valutazioni generali che vengono fatte dagli organi appositamente indicati (comuni, province, regioni), che sono valide per tutto il territorio. Il magistrato che dovrà conoscere della controversia non potrà discutere di quelle valutazioni, che restano immutabili, non potrà discutere dei coefficienti di valutazione, se riguardano un terreno entro la zona di espansione o entro il centro storico. Quindi si tratta di un giudizio in ordine alla stima contenuto rigorosamente nell'ambito di un controllo vorrei dire di carattere quasi formale.

Del resto abbiamo nella nostra legislazione altri esempi. Non farei tanto ricorso, collega

Zuccalà, alla legislazione speciale delle leggi elettorali, quanto alla legislazione in ordine alla stima per esempio dei corrispettivi nei rapporti di conduzione dei fondi agricoli. Abbiamo avuto sempre come giudice unico le corti di appello...

VERONESI. No, ci sono sempre stati due gradi. (*Vivaci commenti dal centro*).

MARIS. Io non sono uno specialista...

VERONESI. I penalisti non dovrebbero invadere il campo civile.

MARIS. Indubbiamente lei è più specializzato in materia. Comunque se il mio richiamo non è pertinente — e me ne scuso — resta tuttavia valida l'argomentazione di un giudice unico, tanto è vero che lo stesso senatore Oliva proponeva il tribunale, ma proponeva altresì, se non erro, di stabilire che la sentenza non era appellabile, quindi con un grado di merito e un grado poi di legittimità davanti alla Corte di cassazione. A questo punto la scelta diventa soltanto nominalistica; se il giudice deve essere unico, lasciamo che il giudice unico sia la corte di appello...

OLIVA. Ma appello da che cosa?

MARIS. Ma non ha importanza, è una questione nominalistica, è un giudice unico che darà maggiore garanzia perchè è un giudice formato da magistrati che hanno maggiore esperienza, più lunga attività e che sono anche più numerosi. Ecco perchè non mi pare che questa norma possa costituire un terreno di scontro. La scelta è ragionevole, non vi sono pericoli che la giurisdizione venga violata e, se vogliamo e dobbiamo essere i difensori della Costituzione, chiedo qual è la norma costituzionale che dice che i gradi debbono essere tre. (*Interruzione del senatore Cifarelli*). Chiedo umilmente qual è la norma costituzionale che dice che i giudizi devono essere tre. Se ci richiamiamo alla Costituzione, il richiamo non può essere che a una norma della Costituzione; chiedo che mi si indichi questa norma e se c'è una norma che dice che devono essere tre i gradi del giudi-

zio, evidentemente nessuno di noi si potrà opporre alla modificazione richiesta. Ma se questa norma non c'è, il richiamo alla Costituzione è impertinente (dal punto di vista tecnico; non voglio nella parola dare un giudizio sull'atteggiamento) e va benissimo quindi l'unico grado di giurisdizione davanti alla corte d'appello.

BANFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BANFI.** A me pare che in realtà stiamo facendo una discussione non dico oziosa, perchè non sono mai oziose, ma un po' di lana caprina. È chiaro che quando il Governo ha scelto la corte d'appello è perchè avendo fatto una primitiva scelta, cioè un grado unico, ha scelto la corte d'appello perchè per legge le sue sentenze sono esecutive.

Se invece vogliamo ricorrere al tribunale, almeno personalmente non ho nessuna obiezione a stabilire il tribunale anzichè la corte d'appello. Ma allora bisogna introdurre nell'emendamento la clausola che la sentenza del tribunale è provvisoriamente esecutiva. A questo punto non avrei nessuna difficoltà, perchè lo scopo è quello di non lasciare situazioni incerte; rendiamola provvisoriamente esecutiva, dopo di chè se ci saranno violazioni di diritto o altro si potrà sempre ricorrere. Signor Presidente, io non sono ora in grado di farlo, ma credo che il relatore ed il Governo possano cambiare la formulazione dell'emendamento a cui sarei favorevole, purchè si aggiunga la formula: la sentenza del tribunale è provvisoriamente esecutiva per legge. Oppure lasciamo la corte d'appello che ha lo stesso significato; non mi pare che sia un grande problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 19. 2, presentato dal senatore Perti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P E R R I . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, e identico all'emendamento 19. 3, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 20.

L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove la occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L'ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nel-

le forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Al secondo comma, sostituire le parole: « 5 anni » con le altre: « 2 anni ».

20. 1 P E R R I , R O T T A , V E R O N E S I , B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A

Al secondo comma, sostituire le parole: « cinque anni » con le altre: « due anni ».

20. 3 B A T T I S T A , S E R R A , R O S A , Z A N N I N I , N O È , D E L U C A , D E L E O N I

Al terzo comma, dopo le parole: « per ciascun anno di occupazione, », inserire le altre: « al valore dei frutti non percetti e comunque non inferiore ».

20. 4 P E R R I , V E R O N E S I , F I N I Z Z I , B I A G G I , B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A , R O B B A , R O T T A , B O S S O , B A L B O

Al quarto comma, sostituire le parole: « alla Corte d'appello » con le altre: « al Tribunale ».

20. 2 P E R R I , R O T T A , V E R O N E S I , B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A

Al quarto comma, sostituire le parole: « Corte d'appello » con l'altra: « Tribunale ».

20. 5 C A R R A R O , D A L F A L C O , L I M O N I , Z A C C A R I , S P I G A R O L I , S M U R R A , F A L C U C C I F r a n c a , N O È , B E R T O L A

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul nostro emendamento 20. 1 richiamo l'attenzione del relatore e del collega Zuccalà il quale ha detto, opponendosi all'emendamento 19. 1 all'articolo 19,

che questa legge deve essere spedita. Ma allora come può essere concepito un periodo di occupazione che arriva a cinque anni? Da ciò deriva la razionalità e la logicità del nostro emendamento che sposta congruamente il termine di cinque anni a due anni.

Chiedo poi al Presidente di conoscere se ritiene che a seguito della votazione precedente il nostro emendamento 20.2 al quarto comma debba considerarsi superato.

PRESIDENTE. Nello spirito certo, nella materia ritengo che potrebbe anche essere riproposto in un altro articolo.

VERONESI. In questo senso, confidando in un operoso ravvedimento insisto per la votazione dell'emendamento al quarto comma dell'articolo 20 che prevede la sostituzione delle parole: « alla corte d'appello » con le altre: « al tribunale ».

Per quanto riguarda l'emendamento 20.4, ci sembra necessario che l'indennità di occupazione sia riferita comunque al danno che viene a ricevere il proprietario dall'occupazione medesima. Rileviamo che in alcuni casi tale danno non è commensurabile solamente al valore dell'immobile occupato, ma anche alla perdita che il proprietario viene ad avere dalla mancata utilizzazione dell'area soggetta ad occupazione. Queste ipotesi diventano tanto più evidenti se si considera che l'occupazione può realizzarsi su fondi regolarmente coltivati. È quindi necessario, a nostro avviso, che l'indennità di occupazione copra la perdita che il proprietario del fondo coltivato viene ad avere per l'occupazione del fondo stesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti 20.1 e 20.3, che tenderebbero a ridurre i cinque anni previsti dal secondo comma dell'articolo 20 a due anni, mi permetto di far presente ai proponenti che il termine di due anni è indubbiamente inadeguato perchè si tratta di affrontare pia-

ni vasti, rilevanti, che impegnano progetti, finanziamenti, appalti eccetera. Mi sembra quindi che sia adeguato il termine di cinque anni previsto dal testo del disegno di legge.

Circa l'emendamento 20.4, del senatore Perri e di altri senatori, faccio presente che se dovessimo stabilire per ognuno di questi casi un diverso regime proporzionato allo ammontare dei frutti mancati, pendenti eccetera, evidentemente ci addentreremmo in una casistica numerosissima e quanto mai difficile da definirsi. Pertanto esprimiamo parere contrario all'accettazione dell'emendamento.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti 20.2 e 20.5, non posso che richiamarmi alla votazione che ha avuto luogo proprio pochi momenti fa. Se prima abbiamo confermato il grado di giurisdizione della corte d'appello, tale grado di giurisdizione deve restare confermato anche per quanto riguarda questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore ed esprime parere negativo su tutti gli emendamenti.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Mi è sembrato di capire dalle parole del relatore che egli aderisce al merito dell'emendamento 20.4, ma si lamenta per questa casistica. Se così fosse — e vorrei che il relatore me lo confermasse — sarei disposto a ritirare l'emendamento.

TOGNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, relatore. Senatore Veronesi, ho parlato di casistica, ma la casistica si riferisce ad un principio. Cioè noi andrem-

mo incontro ad una quantità di situazioni tutte diverse e tutte difficoltose ad essere in qualche modo valutate e risolte. Pertanto il principio che rimane è quello della legge.

VERONESI. Signor Presidente, non ho capito. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non è obbligatorio capire. (*Ilarità*).

Senatore Veronesi, insiste per la votazione dell'emendamento 20.4?

VERONESI. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, identico all'emendamento 20.3, presentato dal senatore Battista e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, identico all'emendamento 20.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Art. 21.

Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico

delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la Corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

21.1 PERRI, ROTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al primo comma, sostituire le parole: «entro e non oltre 180 giorni» con le altre: «entro e non oltre 2 anni».

21.2 BONAZZI, ANDERLINI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, ALBANI, OSSICINI, ANTONICELLI, GALANTE GARRONE, PARRI

Al primo comma, sostituire le parole: «Corte d'appello» con l'altra: «Tribunale».

21.3 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZACCARI, SPIGAROLI, SMURRA, FALCUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 21 in quanto riteniamo di assoluta e vitale importanza difendere il principio per cui l'esproprio debba essere mantenuto nel solo caso in cui sussista l'interesse pubblico per il quale è stato disposto. Nel caso in cui venga a cessare la destinazione in base alla quale era stata consentita l'espropriazione per pubblica utilità, le aree espropriate debbono essere retrocesse agli originari proprietari che ne facciano richiesta e ciò deve avvenire secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 18 e 19 della legge urbanistica del 1942.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . L'emendamento da noi proposto, onorevole Presidente, non ha bisogno di molte parole perchè tutti conosciamo le lunghe procedure cui debbono ricorrere i comuni allorchè debbono compiere operazioni del tipo di quelle elencate all'articolo 21. Meglio, quindi, se ciò lo potranno fare in 180 giorni, ma se questo non fosse possibile, credo che debbano avere un ulteriore periodo di tempo entro il quale possano aver diritto alla prelazione sulle aree di cui all'articolo 21.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 21.3, del senatore Carraro e di altri senatori, è precluso.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 21.1, che propone la soppressione dell'articolo, la Commissione fa presente che questo articolo rientra nello spirito della legge. Se i comuni non hanno bisogno immediato di queste aree espropriate in base alle disposizioni del titolo in esame, tuttavia possono espropriare egualmente questi terreni entro il termine di 180 giorni perchè di questi terreni i comuni possono fare altri usi oltre quelli previsti nella immediata realizzazione o previsione di ope-

re di interesse pubblico. Pertanto non siamo favorevoli agli emendamenti 21.1 e 21.2, poichè pensiamo che i comuni possano e debbano, in caso di necessità e in relazione alle loro prospettive di espansione, confermare l'esproprio di questi terreni, ma questo esproprio deve essere comunque confermato entro un termine relativamente breve perchè diversamente l'indisponibilità di questi terreni potrebbe intralciare i piani privati di costruzione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con le osservazioni testè fatte dal relatore ed esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Art. 22.

Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonchè, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 23.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione.

Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Al secondo comma, sostituire le parole: « 150 miliardi » con le altre: « 450 miliardi » e conseguentemente, dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« All'onere derivante dall'applicazione di tale disposizione si provvede attraverso la costituzione di un apposito fondo di rotazione.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 300 miliardi.

La somma di lire 450 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Tesoro in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1971-1972-1973 ».

23.1 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il 50 per cento delle anticipazioni di cui ai precedenti commi è riservato, con diritto di priorità, ai Comuni ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1967, n. 1523 ».

23.2 CATALANO, BONAZZI, FUSI, TROPEANO, POERIO, ABENANTE, MADERCHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS, FABRETTI, MAGNO, AIMONI

R A I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare questo emendamento sia in Commissione che durante l'intervento in sede di discussione generale collegandolo anche all'articolo 45. Ripeto che può essere possibile, in relazione alla scarsa consistenza dell'investimento nell'edilizia pubblica, fare di più per dare al comune mezzi che gli consentano un intervento più efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi che la legge si prefigge.

Con i nostri emendamenti agli articoli 24 e 45, che ci auguriamo il Senato vorrà tenere nella debita considerazione approvandoli, vorremmo poter sanare questa grossa lacuna. Alla nostra richiesta, che a nostro avviso è molto contenuta, non demagogica, che è quella di triplicare il fondo di rotazione e quindi proporzionalmente quello di anticipazione portandolo a 900 miliardi nel triennio e praticamente alla metà circa del fabbisogno, sono stati mossi due tipi di obiezioni. La prima è come trovare la copertura. A questa obiezione rispondiamo che abbiamo indicato altre volte come sia necessaria una nuova politica di utilizzazione delle risorse nazionali in primo luogo convogliando verso il settore un volume maggiore di risorse (e non c'è da scandalizzarsi se questa necessità passa anche attraverso la riduzione delle spese per la difesa), in secondo luogo utilizzando diversamente le dispo-

bilità esistenti nel settore ed infine impostando una politica di sviluppo delle attrezzature della città, collegando questa politica ai mezzi di produzione destinati a produrre.

La seconda obiezione che ci è stata rivolta è che i comuni non sarebbero in grado di utilizzare i fondi che verrebbero ad essere posti a loro disposizione. Questo ragionamento si fonda su una logica fasulla e l'inefficienza dei comuni praticamente diventa un alibi. Noi diciamo invece che bisogna dare ai comuni adeguate funzioni da svolgere ed i mezzi adeguati. Queste nuove funzioni svilupperanno nuovi organi e capacità. Per non essere frainteso parlo naturalmente di comuni amministrati in favore della collettività e non nelle mani di uomini corrotti.

L'esperienza della legge n. 167 a questo proposito è illuminante. La stessa inchiesta condotta dal Ministero dei lavori pubblici dimostra che se pur lentamente i comuni in linea di massima hanno risposto ai compiti loro affidati. Le difficoltà di attuazione sono derivate in sostanza dai meccanismi difettosi della legge ormai a tutti noti, ma soprattutto dalla mancanza di fondi a loro disposizione. Tuttavia dobbiamo sottolineare che, malgrado queste difficoltà che ne hanno ostacolato l'attuazione, la legge n. 167 è in qualche modo operante.

Sulla questione dei finanziamenti, signor Presidente, dovrei un po' dilungarmi. Ho dei dati con me ma non vorrei leggerli, passandoli direttamente allo stenografo.

Pertanto, poichè la legge secondo noi consentirebbe di realizzare per l'edilizia economica e popolare circa 3.000 miliardi per interventi, calcolando la media di incidenza del costo dell'area del 15 per cento e considerando che il rientro dei fondi di anticipazione difficilmente potrà avvenire nel primo triennio, l'ammontare previsto di 150 miliardi ci appare del tutto insufficiente. Inoltre l'intervento maggiore nell'ambito della legge n. 167 interesserà l'edilizia privata e qualora i costi delle aree, gli oneri di urbanizzazione dovessero essere addossati ai costruttori è chiaro che tutto ciò si riverserebbe sul prezzo di vendita e sui fitti. Ora, affinchè questi costi non siano sopportati dagli utenti, è necessario che la dota-

zione anche per questa ragione venga aumentata. Infatti, come può essere accettato il principio che i costi di urbanizzazione vengano riversati sui fitti e sui prezzi di vendita delle abitazioni? È necessario pertanto che gli investimenti pubblici a disposizione delle amministrazioni locali siano portati ad una quota sufficiente a rendere possibile l'effettivo funzionamento del fondo di rotazione. E perciò, tenendo conto dei tempi tecnici di realizzazione delle opere, ci sembra necessario che questo fondo sia portato almeno ad un terzo del fabbisogno. Per queste ragioni chiedo che l'emendamento venga approvato.

Il senatore Raia ha successivamente trasmesso al Servizio dei resoconti parlamentari il seguente testo:

« Il settore delle costruzioni in Italia è stato finora caratterizzato da uno squilibrio strutturale di grande rilevanza. Gli investimenti per le abitazioni sono andati assorbendo una quota crescente degli investimenti totali effettuati nel settore delle costruzioni, fino a raggiungere negli ultimi anni una incidenza che si aggira attorno al 60 per cento.

Questo valore risulta assolutamente abnorme se confrontato ai dati che caratterizzano il settore delle costruzioni in altri Paesi.

Il bollettino statistico dell'ONU ci consente di rilevare che nel decennio 1960-70 la formazione di capitale fisso sociale nel settore delle abitazioni ha assunto in Italia un valore medio superiore al 53 per cento. Negli altri Paesi nell'area del MEC si registrano valori nettamente inferiori (Francia 46 per cento; Belgio e Germania federale 43 per cento; Olanda 36 per cento). Nei Paesi dell'area scandinava tali valori scendono ulteriormente (Svezia e Danimarca 37 per cento; Finlandia 34 per cento; Norvegia 30 per cento).

Analogamente in altri Paesi a economia di mercato (USA 39 per cento; Inghilterra 38 per cento; Svizzera 36 per cento; Austria 34 per cento).

Nei Paesi ad economia socialista tale incidenza scende a valori oscillanti tra un terzo e un quarto.

Deve tenersi conto inoltre, disaggregando il settore delle opere pubbliche, che una quota crescente degli scarsi investimenti ad esso destinati è stata assorbita dai programmi di costruzione delle autostrade che sono passati nel corso del decennio da circa il 25 per cento dei primi anni ad oltre il 35 per cento degli ultimi.

Da questi dati si ricava perciò che in Italia si sono costruite troppo poche opere di urbanizzazione rispetto alle nuove abitazioni che sono state costruite.

Questa prima conclusione risulta confermata, se dall'analisi dei finanziamenti passiamo a considerare i dati che misurano gli incrementi delle quantità di opere realizzate nei quindici anni che precedono il '69. Fatta 100 la produzione del '54, si rileva che la produzione edilizia realizzata in questo periodo è stata di 32 volte quella dell'anno di riferimento. Le scuole fanno registrare valori attorno al 30 per cento e rappresentano l'unica categoria di opere per le quali si è registrato un incremento che se pur insufficiente risulta proporzionale alle nuove abitazioni:

la cubatura degli altri edifici pubblici è stata di solo 20 volte;

il numero dei posti-letto negli ospedali di 15 volte;

la superficie di aree attrezzate per lo sport di 13 volte.

Grave la situazione delle opere per le reti di comunicazioni:

i chilometri di collettori per le reti di fognatura sono aumentati di 20 volte;

i chilometri di acquedotti poco più di 19 volte;

i chilometri di strada compresi nei perimetri 17 volte.

Per comprendere quali sono le conseguenze di questo squilibrio occorre riflettere sul fatto che il prodotto del settore delle costruzioni nel suo complesso è costituito dalle trasformazioni del territorio nazionale

e, in misura prevalente, dalla produzione di quel bene assai complesso che è la città.

Il settore delle costruzioni si suddivide praticamente in due sub-settori, edilizia (residenziale e non) e opere pubbliche, tra loro strettamente connessi; ogni volta che in una città viene costruita una nuova abitazione si pone l'esigenza di un incremento proporzionale di tutte le categorie di opere pubbliche, opere di interesse « locale », in sostanza gli allacciamenti stradali e delle altre reti (telefono, gas, acqua, energia elettrica, fognatura); le reti principali, naturalmente man mano che il carico di utenti serviti aumenta vengono ad essere sovraccaricate, cioè si « congestionano ».

Contemporaneamente si verifica un affollamento anche per altri tipi di attrezzature che per la loro diversa conformazione fisica vengono definite puntuali. Il sovraccarico delle reti principali pone periodicamente l'esigenza di un loro ampliamento e l'affollamento delle opere puntuali la costruzione di nuove.

Mentre la costruzione delle reti locali è immediatamente percepibile e, in generale, queste, sia pur con qualche ritardo, vengono realizzate, l'inadeguatezza delle reti principali e delle attrezzature puntuali si manifesta assai lentamente e, se gli investimenti permangono insufficienti, inevitabilmente insorgono effetti di congestione sempre più gravi, cioè umanamente ed economicamente sempre più gravosi per il Paese. Congestione del traffico e disagi crescenti nei trasporti pubblici, inquinamento delle acque superficiali e delle coste, scoppio di tubazioni e fognature, approvvigionamento idrico ed energetico insufficiente, affollamento nelle scuole e negli ospedali, inadeguatezza degli altri edifici pubblici e delle attrezzature per lo sport e il tempo libero, degradamento dell'ambiente naturale sono conseguenze che la cronaca registra quotidianamente e che sono destinate ad aumentare ponendo problemi sempre più gravi e di più difficile soluzione.

Occorre sottolineare con forza che la congestione è un fenomeno cumulativo: i costi di costruzione e, soprattutto, di manutenzione e gestione delle attrezzature e dei

servizi assorbono quote crescenti delle risorse disponibili, si risolvono in una riduzione ulteriore dell'effetto utile dei nuovi investimenti e quindi si produce un ulteriore sviluppo degli effetti di congestione.

Qualsiasi legge che si proponga di modificare e migliorare il livello abitativo delle nostre città deve muovere sulla base del netto incremento degli investimenti nelle opere di urbanizzazione, non sulla base di valutazioni di comodo o con la logica del meno peggio.

Si tratta di rompere una volta per tutte la « spirale » della congestione, senza la qual cosa il Paese andrà incontro a gravissime conseguenze sul piano umano, economico e sociale.

La valutazione degli investimenti che reputiamo necessari muove dalla considerazione e vuole affermare sotto il profilo politico che la soluzione dei problemi del livello abitativo e dei servizi nei centri urbani è una condizione essenziale per il miglioramento effettivo delle reali condizioni di vita della massa dei lavoratori.

La valutazione del resto tiene conto delle valutazioni quantitative effettuate dagli istituti maggiormente qualificati.

La SVIMEZ, nello studio sul fabbisogno di capitale fisso sociale, valutava il fabbisogno di investimenti ai costi del 1965 a circa 600 miliardi per ciascun anno. Calcolando i recenti aumenti dei costi di costruzione tale fabbisogno oggi dovrebbe essere valutato attorno agli 800 miliardi per ciascun anno. E questo per attrezzare adeguatamente solo i nuovi insediamenti. Per soddisfare il fabbisogno storico accumulatosi grazie alla insensata politica seguita negli scorsi anni tali investimenti dovrebbero essere triplicati.

Queste valutazioni trovano conferma in molti altri studi e valutazioni effettuate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ISPE, dagli istituti di architettura e di urbanistica, in molte sedi universitarie ».

CATALANO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. L'emendamento 23.2 tende logicamente a riservare ai comuni del Mezzogiorno e delle Isole la possibilità di ottenere dalla Cassa depositi e prestiti anticipazioni per l'acquisizione delle aree occorrenti per la formazione dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in misura adeguata agli interventi consentiti ai comuni stessi dalla ripartizione degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale prevista al quarto comma dell'articolo 48 del disegno di legge in esame.

Analogamente, il nostro emendamento all'articolo 45 tende a riservare ai comuni del Mezzogiorno e delle Isole la possibilità di concorrere in misura adeguata all'assegnazione di mutui dal fondo speciale della Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di zona.

Lo scopo comune di questi emendamenti e di quello relativo al citato articolo 48 è quello di assicurare ai territori del Mezzogiorno e delle Isole una maggiore ed effettiva partecipazione alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

La misura minima del 50 per cento, da noi proposta, per la quota riservata ai territori, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nella ripartizione degli interventi e, conseguentemente, nella concessione delle anticipazioni e dei mutui della Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi stessi, certamente non corrisponde alle reali proporzioni del fabbisogno abitativo e residenziale delle regioni meridionali ed insulari rispetto a quello dell'intero territorio nazionale.

Risalendo ai dati del censimento 1961, per i 18 milioni e mezzo circa di cittadini del Mezzogiorno e delle Isole risultavano disponibili 13 milioni e 750 mila stanze, di cui soltanto 12 milioni e mezzo occupate, circa 95 mila baracche, grotte o altri locali ina-

bitabili, con un indice medio di affollamento di circa 1,5 abitanti per vano.

Sul totale di circa 4 milioni e 850 mila abitazioni, circa 1 milione risultavano composte di una sola stanza e circa 1 milione e mezzo di appena due stanze; il 35 per cento erano assolutamente prive di acqua potabile, il 10 per cento fornite di pozzi o cisterne, il 27 per cento prive di latrine ed il 15 per cento prive di illuminazione elettrica.

Anche assumendo ottimisticamente per le regioni meridionali ed insulari la stessa percentuale di abitazioni insalubri e fatiscenti da eliminare rilevata, per tutto il patrimonio edilizio nazionale, nella misura del 18 per cento, si può facilmente desumere che già nel 1961 il fabbisogno abitativo del Mezzogiorno e delle Isole rappresentava circa il 60 per cento di quello ottimale dell'intero Paese, intendendosi ancora per condizione ottimale quella (già ampiamente superata) corrispondente ad una abitazione per famiglia e ad un abitante per stanza.

Infatti, su di un fabbisogno complessivo per tutto il Paese di circa 12 milioni e mezzo di vani, quello relativo al Mezzogiorno ed alle Isole risultava di circa 7 milioni e mezzo di vani.

A distanza di dieci anni, la situazione non risulta assolutamente migliorata, anzi, da quanto è stato affermato nel dibattito su questo disegno di legge alla Camera dei deputati, il fabbisogno di abitazioni dell'Italia meridionale ed insulare rappresenta oggi circa il 63 per cento di quello nazionale; e ciò nonostante che, nello stesso decennio, sia continuato con ritmo impressionante il triste fenomeno dell'emigrazione, che negli ultimi venti anni ha visto circa tre milioni e mezzo di meridionali lasciare le loro terre in una vera e propria trasmigrazione, la più massiccia e sconvolgente di tutta la storia unitaria del nostro Paese.

Per quanto riguarda le gravissime condizioni di affollamento tuttora esistenti nel Mezzogiorno e nelle Isole in rapporto a quelle esistenti nell'intero Paese, mi limito a riferire un dato estremamente significativo rilevato all'inizio di quest'anno dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia: dei

19 milioni e mezzo di abitanti dell'Italia meridionale ed insulare meno di un milione e mezzo hanno la fortuna di vivere in abitazioni con un indice di affollamento inferiore ad uno, mentre dei 35 milioni di abitanti del Centro-Nord circa la metà vive in abitazioni con indice di affollamento compreso fra 0,80 ed 1.

Ora noi sappiamo che il tipo di espansione imposto dai monopoli alla nostra economia ed alla nostra società ha reso sempre più grave per tutto il Paese il peso della questione meridionale; che la concentrazione industriale nel Nord, con i conseguenti fenomeni di congestione in alcune città, ha creato nuovi problemi di soluzione sempre più difficile, spingendo sempre più indietro le possibilità di superamento degli squilibri già esistenti, e che, in particolare, il problema della casa in Italia e nel Mezzogiorno in particolare ha raggiunto le gravi proporzioni attuali a causa della disordinata emigrazione di massa, della corsa all'inurbamento e del conseguente caotico accrescersi della domanda di alloggi in aree sempre più congestionate, in cui i prezzi dei suoli raggiungono valori elevatissimi, le infrastrutture e le attrezzature sono sovraccariche e le stesse capacità di intervento degli enti locali sono sempre più inadeguate ed al limite della paralisi; mentre le campagne ed i centri minori del Mezzogiorno versano in condizioni di progressivo abbandono, che spingono esse stesse ad alimentare l'opposto fenomeno della congestione.

Questi aspetti degli squilibri tra Nord e Sud non solo aggravano il problema della casa, ma addirittura ne determinano l'attuale situazione di esplosività. Nello stesso tempo indicano chiaramente che per il Mezzogiorno e per tutto il Paese esso non può essere affrontato soltanto in termini di massicci interventi per la costruzione di alloggi (ed infrastrutture, servizi, attrezzature civili ed urbane).

È chiaro cioè che per poter affrontare in forme nuove ed incisive il problema della casa, come ogni altro problema di rinnovamento e di progresso civile del Paese, occorre affrontare in forme altrettanto nuove ed

incisive il problema di fondo degli squilibri (territoriali e settoriali), attraverso nuovi contenuti e procedure di una programmazione nazionale democratica, che assuma, come base e condizione dello sviluppo dell'economia e della società italiana, una nuova politica per il Mezzogiorno, decisamente intesa ad eliminare ogni frattura fra Nord e Sud, ogni aleatorietà e fragilità dell'economia e delle sue strutture ed insieme ogni pericolo per lo stesso regime democratico.

In tale più ampia prospettiva, siamo convinti anche che non si possa e non si debba affrontare il problema della casa limitando l'intervento ai punti « forti », laddove oggi la domanda si manifesta con maggiore virulenza, avendo l'esperienza largamente dimostrato che ciò non servirebbe ad altro che ad alimentare un processo a spirale, capace soltanto di far riesplodere domani lo stesso problema in forme più gravi e drammatiche.

Questi i motivi del nostro emendamento all'articolo 23 e di quelli agli articoli 45 e 48, che hanno lo scopo comune di assicurare ai territori del Mezzogiorno e delle Isole una maggiore ed effettiva partecipazione alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

Confidiamo nel favorevole accoglimento da parte di questa Assemblea, essendo chiaro che, già oggi, nelle regioni meridionali ed insulari il fabbisogno di aree, di opere di urbanizzazione, di case e dei mezzi relativi si manifesta rispetto a quello dell'intero Paese, in proporzione maggiore della percentuale del 50 per cento; ed ancora maggiormente si manifesterà in futuro, nella misura in cui, auspicabilmente, sarà possibile almeno arrestare le tendenze in atto, ciò che finalmente impedirebbe già per il prossimo decennio la espulsione dal Mezzogiorno e dalle Isole di altri 2 milioni di meridionali. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 23.1 che indubbiamente

rappresenta una grande manifestazione di buona volontà, magari potessimo portare i 150 miliardi del fondo di rotazione a 450 come è proposto. Però è evidente che nello stabilire i finanziamenti della legge gli accordi e soprattutto le disponibilità del Tesoro sono quelli compresi nella legge stessa per cui non credo che potremo dilatare in questo modo il finanziamento previsto per tale fondo di rotazione. Comunque, ove dovessimo prendere in considerazione la proposta, dovremmo immediatamente interrompere i nostri lavori, rimandare l'argomento alla 5ª Commissione e concordare con il Ministero del tesoro il congruo aumento di ben 300 miliardi. Pertanto non è possibile che questo emendamento venga preso in considerazione.

Il senatore Catalano ci ha illustrato in modo commovente, direi, ed adeguato le condizioni particolarmente depresse delle abitazioni dell'Italia meridionale e soprattutto di alcune zone di essa. Ben sappiamo quale sia questa triste situazione e d'altra parte tutte le iniziative che sono state prese fino ad ora, compresa l'ultima legge per il Mezzogiorno, cercano di apportare il maggior contributo possibile alla elevazione delle condizioni degli abitanti dell'Italia meridionale ed insulare.

Per quanto riguarda però la precisazione che il senatore Catalano ha inteso proporre con questo emendamento, mi permetto di fargli presente — e a lui certamente questo non sarà sfuggito — che esistono delle altre disposizioni di carattere generale che sono le leggi dello Stato le quali stabiliscono una determinata percentuale a favore dell'Italia meridionale di tutte le provvidenze che di volta in volta vengono stabilite dallo Stato. A questo vi è da aggiungere che certamente la sensibilità del Ministro, che non è un alpino ma è dell'Italia meridionale, e del Ministero dei lavori pubblici porterà a considerare nel miglior modo e con la maggiore comprensione, in sede di ripartizione di quei famosi finanziamenti di cui all'articolo 3, il fabbisogno dell'Italia meridionale. Comunque, faccio presente al senatore Catalano che già in questa legge, all'articolo 48 (programmi pubblici di edilizia residenzia-

le), viene stabilito che nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con legge 1967, n. 1523. Pertanto non riteniamo in questa sede di dover modificare questa situazione approvando questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, desidero aggiungere poche considerazioni a quelle fatte dal relatore, senatore Togni. Vorrei anzitutto dire, relativamente all'emendamento 23.1 del senatore Raia ed altri, che la destinazione della disponibilità finanziaria del fondo di rotazione di 150 miliardi è stata commisurata appunto alle possibilità di attuazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla stessa legge. Quindi non è stata fatta una destinazione genericamente intesa, ma specificatamente commisurata al fabbisogno che la legge stessa propone. In definitiva quindi siamo dinanzi ad una previsione di spesa che riuscirà a coprire il fabbisogno ai fini dell'acquisizione di quelle aree che saranno necessarie e quindi acquisibili ad iniziativa degli enti pubblici per l'attuazione dei programmi di edilizia abitativa.

D'altro canto vorrei dire che, trattandosi di un fondo di rotazione, esso ha la sua capacità di rigenerarsi, di rifarsi e quindi di andare sempre incontro alle esigenze che man mano si manifesteranno nel corso dell'attuazione dei programmi di edilizia abitativa. D'altra parte è stato giustamente detto dal senatore Togni che bisogna tener conto del fatto che il Governo e lo Stato non sono dinanzi ad una sola riforma, quella della casa, ma hanno altri impegni come la riforma sanitaria, il Mezzogiorno, che richiedono egualmente sacrifici e impegni finanziari. Con ciò stesso quindi si rende necessario tener presente quale sia la possibilità attuale e quindi come misurare l'impegno e proporzionarlo alle finalità che vogliamo raggiungere in tema di riforme.

Sull'emendamento 23.2 debbo dire che le ragioni che lo ispirano mi trovano certo particolarmente sensibile; ma trovano sensibile tutto il Governo che è pienamente compreso della necessità della priorità del problema meridionale. Vorrei solo richiamarmi all'articolo 3, come ha fatto il senatore Togni, per dire che l'attribuzione del fondo di rotazione è dipendente dalla attribuzione che si fa ai sensi dell'articolo 3. Quindi avremo un programma edilizio definitivo enucleato dal CIPE, con la partecipazione delle regioni, e sarà parametrata a questo fabbisogno la destinazione dei fondi necessari per l'acquisizione delle aree.

Aggiungo che c'è all'articolo 48 una particolare destinazione di fondi di intervento non inferiori al 45 per cento degli interventi riservati alle regioni meridionali. Quindi per queste considerazioni, proprio perchè non si crei nessuno scompensamento in questo senso, vorrei chiedere al senatore Catalano di ritirare questo emendamento, perchè non suoni una possibile disapprovazione, un rifiuto che non è nei propositi, credo, nè del Senato nè del Governo, ma che certo non è congeniale alla stessa armonia della legge, che prevede appunto particolari destinazioni al Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, non posso che esprimere parere negativo (parlo del 23.1) per le considerazioni dette poc'anzi.

P R E S I D E N T E . Senatore Catalano, insiste per la votazione dell'emendamento 23.2?

C A T A L A N O . Signor Presidente, pur apprezzando le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, dobbiamo mantenere il nostro emendamento, il quale tiene conto appunto della destinazione del 45 per cento degli interventi per le regioni del Mezzogiorno e le Isole, cioè proprio di quella ripartizione degli importi complessivi degli interventi prevista all'articolo 48 del disegno di legge. Ma appunto per questo pensiamo che si debba riservare una quota delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, di cui si parla all'articolo 23, quota di anticipa-

zione che serve a consentire l'effettiva realizzazione di questi interventi.

E così, anche per l'articolo 45, pensiamo che bisogna riservare una quota adeguata nella concessione dei mutui ai comuni per la realizzazione degli interventi consentiti dalla ripartizione prevista nell'articolo 48. Questo è il senso del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 23. 1, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 2, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Art. 24.

Il Ministro del tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle anticipazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il saggio di interesse per le anticipazioni è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la

contemporanea erogazione. I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

(È approvato).

Art. 25.

La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.

(È approvato).

TITOLO III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, N. 847

Art. 26.

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione — ai

sensi delle disposizioni vigenti — è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo II.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa legge.

L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'articolo 35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo, nel quindicesimo e nel penultimo comma dell'articolo 35;

2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere inferiore al 10 per cento nè superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l'aggiudicatario della gara.

La base d'asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 26.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

26.1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al primo comma, dopo le parole: « aggregato urbano », inserire le seguenti: « , fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ».

26.5 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati, autorizzati dal comune dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, numero 765. Ai fini di un'organica utilizzazione delle zone di espansione il Comune, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, se fornito di PRG, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma pluriennale di attuazione nel quale siano comprese, ai fini del precedente comma, le aree destinate ai piani di lottizzazione ».

26.7 LA COMMISSIONE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Tale deliberazione deve essere adottata entro un anno dall'approvazione del piano regolatore o dall'entrata in vigore della presente legge, qualora sia già vigente il piano regolatore; non può essere variata prima che siano passati 5 anni dalla sua assunzione o dalla sua precedente variazione e comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio ».

26.4 NOÈ, CARRARO, BERNARDINETTI, DAL FALCO, BERTOLA, SENESE, NICCOLI, GIRAUDO, BERTHET, DEL NERO, PERRINO, ORLANDO, VALSECCHI Athos, FALCUCCI Franca, TANGA, DALVIT, BERLANDA, ZACCARI

In via subordinata all'emendamento 26.1, al terzo comma, sostituire le parole: « ad un

quinquennio », con le altre: « ad un biennio ».

26.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

« Tutte le aree che siano, a qualsiasi titolo, proprietà dei comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici in vigore, sono utilizzate dai comuni come aree espropriate, ai sensi del precedente comma, escludendo ogni caso di cessione in proprietà e fissando il corrispettivo della concessione di cui al punto a) ottavo comma del successivo articolo 35 in misura pari all'indennità di espropriazione valutata presuntivamente a termini del precedente articolo 16, più il costo delle relative opere di urbanizzazione eventualmente già realizzate.

Le aree di proprietà dei Comuni diventano loro patrimonio indisponibile ».

26.3 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO

Al sesto comma, punto 2, sostituire le parole: « non può essere inferiore al 10 per cento nè superiore al 50 per cento » *con le altre:* « non può essere superiore al 50 per cento ».

26.6 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, molto brevemente sull'emendamento 26.1, poichè ci rinviando alle considerazioni che abbiamo svolto in merito all'articolo 9; aggiungiamo che il programma di interventi nel settore pubblico dell'edili-

zia abitativa prevede che questo settore copra un quarto degli investimenti complessivi in abitazioni. Non si ravvisa quindi la necessità dei comuni di estendere gli espropri di aree edificabili notevolmente oltre quelli occorrenti per la formazione dei piani di zona e la realizzazione degli investimenti previsti. Aggiungiamo che la soppressione del quinto comma di questo articolo deve essere, in ogni caso, proposta per poter consentire ai privati l'esercizio della prelazione prevista dall'articolo 19 della legge urbanistica. Per quanto riguarda poi il punto 2 del sesto comma osserviamo che l'esproprio di aree destinate ad uso diverso della residenza è già regolato da altre norme della legge in esame. Conseguentemente per la votazione chiederemmo di poter votare per divisione i primi quattro commi congiuntamente, il quinto comma separatamente e poi i successivi.

L'emendamento 26.2 che è il nostro emendamento subordinato vuole porre in luce che il termine di un quinquennio per la predisposizione dei piani particolareggiati a nostro avviso risulta eccessivamente ampio. Infatti per tutto questo periodo le aree delimitate ai sensi del comma precedente rimarrebbero completamente indisponibili nelle mani del proprietario senza che questi abbia ottenuto il pagamento di alcun indennizzo con conseguenze anche d'ordine costituzionale. Tuttavia se si vuole estendere la facoltà di esproprio da parte dei comuni è necessario che tale esproprio possa avvenire sulla base di un piano particolareggiato e quindi con possibilità di rapida adozione e approvazione. Il termine di due anni per approvare un piano particolareggiato sembra più che sufficiente ed è l'unico mezzo per poter far ottenere tempestivamente ai proprietari l'indennizzo loro spettante.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, scusi, ma non ho capito bene. Lei insiste per la soppressione dell'articolo?

VERONESI. Sì, però vi possono essere dei motivi di merito per cui il Senato può accedere all'impostazione dei primi quattro commi perchè, come ormai si usa dire, questo è nella filosofia della legge. A me pa-

re però che la soppressione del quinto comma sia assolutamente necessaria se si vuole evitare un ricorso alla Corte costituzionale perchè deve essere consentito ai privati lo esercizio della prelazione previsto dall'articolo 19 della legge urbanistica. Ecco perchè, nella speranza di poter avere l'assenso dell'Assemblea quanto meno sulla soppressione del quinto comma, chiedo la votazione dei primi quattro commi uniti, poi del quinto comma e infine dei successivi.

P R E S I D E N T E . Quindi praticamente lei rinuncia all'emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo e lo trasforma in tre emendamenti: uno relativo alla soppressione dei primi quattro commi, uno relativo alla soppressione del quinto e l'ultimo relativo alla soppressione del sesto e del settimo.

V E R O N E S I . È esatto.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che l'emendamento 26.5, presentato dai senatori Togni, Avezzano Comes ed altri, viene ritirato in quanto sostituito dall'emendamento 26.7, presentato dalla Commissione.

P O E R I O . Vorremmo che si precisasse quale Commissione!

T O G N I , relatore. La maggioranza della Commissione.

B O N A Z Z I . Allora bisogna scriverlo.

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Senatore Poerio, stavo appunto per dirlo: la maggioranza della Commissione ha presentato un emendamento, il 26.7, sostitutivo dell'emendamento 26.5. Le modifiche proposte si riferiscono al primo comma dell'articolo 26.

Debbo far presente che l'articolo 18 della legge urbanistica del 1942 prevede, nei piani regolatori generali, una zona di espansione

dell'aggregato urbano espropriabile. Con l'articolo 26 si dispone che i comuni possano acquisire mediante esproprio alle condizioni di cui all'articolo 16 il 20 per cento di tali zone di espansione. Fermo restando quanto è disposto dall'articolo 26, ci siamo permessi di presentare questo emendamento che vuole raggiungere due fini: anzitutto permettere, nelle more di applicazione della legge, l'autorizzazione da parte dei comuni all'attuazione di piani particolareggiati; e naturalmente proponiamo che questi piani di lottizzazione regolarmente convenzionati possano essere realizzati prescindendo da quel 20 per cento delle zone di espansione previste dai piani regolatori generali, da espropriare in virtù dell'applicazione della legge.

Il secondo fine che vogliamo raggiungere è quello di affrettare, nell'interesse della collettività, la decisione comunale in merito al provvedimento di espropriazione. Nella seconda parte dell'emendamento stabiliamo quindi che il comune debba, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge se è fornito di piano regolatore generale e in caso contrario entro i 180 giorni dalla data di approvazione del piano regolatore generale stesso, deliberare un programma pluriennale di acquisizione di quel 20 per cento delle aree del quale ho parlato. In tale circostanza si deve tener conto delle aree destinate ai piani di lottizzazione convenzionati.

Questo è il contenuto dell'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione che vuol raggiungere, come ho detto, due obiettivi: quello di non frenare l'espansione e l'attività edilizia dei privati nelle zone di espansione e nello stesso tempo quello di sollecitare la formazione di piani pluriennali entro l'orbita delle zone di espansione che aggiungono altre aree a quelle in altro modo acquisite per l'edilizia economica e popolare.

A B E N A N T E . Senatore Alessandrini, lei sa meglio di me che le lottizzazioni avvengono a seguito della legge ponte in assenza dei piani particolareggiati. C'è l'obbligo dei comuni di invitare i privati ad effettuare la lottizzazione. In assenza dell'iniziativa privata il comune può sostituirsi. For-

mulato in questo modo l'emendamento, lo obiettivo da lei indicato non viene raggiunto comunque. Questa era la precisazione che volevo fare e che non riguarda il merito.

A L E S S A N D R I N I . Senatore Aberante, lei sa benissimo che i piani di lottizzazione sostituiscono i piani particolareggiati e che un cittadino o un gruppo di cittadini può farsi parte diligente e proporre un piano di lottizzazione che viene riconosciuto a tutti gli effetti, attraverso una convenzione, come un piano particolareggiato sempre nell'ambito del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

Non vedo dunque quale sia la sua obiezione. Se domani questa legge entra in vigore e il comune non decide sollecitamente l'acquisizione di parte delle zone di espansione un gruppo di cittadini può chiedere di poter formare un piano di lottizzazione. Non vedo quindi perchè si debba impedire il conseguimento di un tale obiettivo. Quando poi il comune acquisisce le aree che andranno in aumento a quelle espropriate a norma della legge 167 i piani di lottizzazione dovranno essere coordinati nel complesso delle zone espropriate.

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, chiediamo di sapere chi siano i firmatari dell'emendamento 26.7, illustrato dal senatore Alessandrini.

P R E S I D E N T E . Senatore Alessandrini, lei è invitato una seconda volta a spiegare chi ha presentato l'emendamento 26.7. Dico una seconda volta perchè alla prima ho udito che ha risposto che l'aveva presentato la maggioranza della Commissione. Ho capito bene?

A L E S S A N D R I N I . Sì, ha capito bene, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Quindi il relatore a nome della maggioranza della Commissione

— il relatore fino a prova contraria rappresenta la maggioranza della Commissione — può presentare un emendamento a nome della Commissione.

T O G N I , *relatore*. Questo emendamento è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione la quale è facoltizzata a presentare sempre a nome della maggioranza tutti gli emendamenti che ritiene necessari.

M A R I S . Ma si è riunita la Commissione per esprimere una maggioranza?

P R E S I D E N T E . Per la verità abbiamo letto e sentito ripetere che non una ma parecchie volte la maggioranza della Commissione in questi giorni si è riunita. Non ho preso nota nè ho fatto indagare dove, ma ho avuto notizie di questo genere.

R A I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . Il disegno di legge in discussione, per quanto riguarda il regime proprietario dei suoli, è ispirato alla giusta convinzione che per regolare lo sviluppo edilizio è necessario costituire un vasto patrimonio di aree di proprietà pubblica. Per questo gli obiettivi che ci si è prefissi di perseguire attraverso l'esproprio preventivo di un notevole quantitativo di aree sono di duplice natura: da un lato si è voluto eliminare l'appropriazione da parte dei proprietari di quelle plusvalenze che si formano sul terreno in virtù di una decisione dei pubblici poteri di consentire l'edificabilità di un'area inserendola nelle zone di espansione prefigurate dagli strumenti urbanistici. Sappiamo tuttavia che la formazione di plusvalenze non si limita alla fase in cui si verifica la trasformazione della destinazione d'uso di una determinata area anzi l'accumulo maggiore delle plusvalenze si verifica successivamente nel tempo ininterrottamente, man mano che il centro urbano si espande e l'area in questione diviene sempre più centrale e viene quindi a godere di tutto quel patrimonio di opere in-

frastrutturali e di servizi che la collettività ha realizzato.

L'appropriazione da parte dei privati è tanto più inammissibile in quanto queste plusvalenze si formano attraverso un processo di crescita complessiva del centro urbano speso sulla base di processi di sviluppo che si collocano in un quadro nazionale e in certi casi anche sovranazionale e comunque di processi sui quali il proprietario non agisce in alcun modo.

D'altra parte le plusvalenze che si formano nelle diverse zone sono strettamente correlate tra loro in un unico sistema, sicchè il livello del valore dei suoli nelle aree di nuova espansione dipende in grande misura dal valore che assumono i suoli nelle aree più centrali.

Per queste ragioni una politica delle aree efficace presuppone che il controllo pubblico delle aree si perpetui nel tempo. E in questo senso è il nostro emendamento 26.3.

ALESSANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, il sesto comma dell'articolo 26 che concerne la ripartizione delle aree espropriate nelle zone di espansione dei piani regolatori generali prevede aree aventi prevalente destinazione residenziale; e per queste non vi è questione da fare. Lo stesso comma prevede anche al numero 2) aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali, ossia aree a destinazione mista. Per queste aree a destinazione mista noi proponiamo con l'emendamento 26.6 che le quote da cedere in proprietà siano non superiori al 50 per cento eliminando la variabilità della quota dal minimo del 10 per cento al massimo del 50 per cento. Abbiamo presentato questo emendamento per rendere più facile la scelta a coloro che vogliono utilizzare le aree in questione e per permettere loro una scelta democratica fra aree concesse con il diritto superficario e aree cedute in proprietà piena.

Faccio presente poi che tanto le aree concesse con il diritto superficario quanto le

aree cedute a titolo di piena proprietà vengono assegnate all'asta e per conseguenza non vengono trasferite al valore di esproprio maggiorato esclusivamente dalle spese di urbanizzazione.

CROLLALANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima che si spendesse la seduta è stato distribuito un fascicolo di emendamenti con il numero 4-bis che contiene un emendamento della maggioranza all'articolo 26 che si riferisce al primo comma dello stesso articolo e tende ad inserire, dopo le parole: « aggregato urbano », le altre: « , fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ».

BANFI. È stato ritirato.

CROLLALANZA. Lo so. Questo è uno degli emendamenti frutto delle lunghe trattative che per 15 giorni si sono svolte fra i due protagonisti principali del centrosinistra. In questo emendamento si dà la possibilità ai comuni di espropriare terreni edificabili anche nelle zone di espansione, facendo salve però le lottizzazioni già autorizzate.

Ora, devo far presente che il nuovo emendamento, che sostituisce quello già contenuto nel fascicolo 4-bis e che viene presentato a nome della maggioranza della Commissione, quindi del quadripartito, consente le lottizzazioni ma dopo l'entrata in vigore della legge.

È da ritenere quindi che le aree delle lottizzazioni già concesse dai comuni corrano il pericolo di poter essere espropriate se non sono state ancora effettuate le costruzioni, in base ai progetti approvati a suo tempo dalle Commissioni edilizie. Al riguardo desidero far presente che vi sono delle situazioni che devono essere sfuggite alla Commissione nel sostituire questo nuovo emenda-

mento al precedente. Vi sono alcuni comuni in situazioni particolari.

Cito ad esempio il comune di Bari, dove da sei anni il piano regolatore generale è in fase di revisione da parte dell'*équipe* del professor Quaroni. Per una serie di circostanze e di contrasti, verificatisi nella maggioranza di centro-sinistra, questo piano regolatore, fino allo scioglimento dell'amministrazione comunale, avvenuto alcuni mesi fa, ha camminato a passi di lumaca. Nel frattempo, per fortuna, la legge ponte ha consentito al comune di Bari, privo ancora di piani particolareggiati del vecchio piano regolatore in atto, di poter approvare una serie di lottizzazioni, in parte già realizzate, in parte che devono essere ancora realizzate.

Se venisse approvato l'emendamento presentato dalla Commissione nella sua nuova formulazione, si corre il pericolo che le lottizzazioni, concesse con regolari convenzioni sia dal comune di Bari che da qualsiasi altro comune possano essere considerate non più valide. Vorrei quindi pregare la Commissione, che ha presentato il nuovo emendamento, di chiarire la sua portata o di modificarlo nel senso di fare salve le lottizzazioni già concesse. Ove ciò non fosse, dichiaro che noi, mentre eravamo pronti ad approvare il precedente emendamento 26.5, voteremo viceversa contro quello presentato in sostituzione dalla Commissione.

N O È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* N O È . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, molto brevemente voglio solo chiarire il motivo che aveva ispirato la presentazione dell'emendamento 26.4. Il motivo era questo: era nato dalla constatazione che l'articolo 26, mentre conteneva dei precisi riferimenti allo spazio per quanto riguardava la sua applicazione operativa, non conteneva nessun riferimento cronologico. Ora, poichè una corretta programmazione deve avere precisi riferimenti a entrambi questi parametri che io ho ora enunciato, avevamo, per riempire questa lacuna, presentato l'emendamento. Ma poichè la so-

stanza di ciò è stata recepita nell'ultimo testo dell'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione, cioè nel 26.7, dove si fissa in 180 giorni la data di inizio operativo dei comuni in questo campo, da un lato, e poi si precisa che occorrerà una programmazione pluriennale (quindi non a spizzico, non a singhiozzo), ritiro l'emendamento che avevo presentato.

A B E N A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B E N A N T E . Desidero ancora intervenire per avere ulteriori chiarimenti sull'emendamento 26.5, tanto per intenderci. Così come era formulato nello stampato 4-bis esso era improponibile dopo l'approvazione dell'articolo 16 che già aveva parlato di queste lottizzazioni. Bene ha fatto la maggioranza, non della Commissione ma di centro-sinistra (se poi coincidono o meno non abbiamo verificato, perchè non ci siamo riuniti), a presentare un nuovo emendamento a proposito del quale pur avendo delle perplessità sulla proponibilità lascio ai colleghi più competenti decidere.

I dubbi sono molti: anzitutto che senso ha aggiungere questo emendamento alla fine del primo comma quando il titolo terzo parla di modifiche e di integrazioni alla legge 167 che era lo strumento, e tale deve restare, di intervento pubblico per predisporre gli atti necessari per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare? I colleghi sanno meglio di me che il titolare della lottizzazione è il privato. La legge ponte dice infatti che nei comuni forniti di piani regolatori o di programmi di fabbricazione e senza piani particolareggiati si può nelle zone di espansione procedere alla costruzione mediante lottizzazioni convenzionate. Titolari delle lottizzazioni convenzionate sono i privati che avanzano domanda al comune; in carenza dell'iniziativa del privato il comune può sostituirsi ad essa.

La prima parte di questo comma ha un senso dato che, nel momento in cui si parla della facoltà data ai comuni di espropriare

parte della zona di espansione dell'aggregato urbano, si fanno salve quelle lottizzazioni che pur essendo state autorizzate non sono state edificate. Sarebbe infatti assurdo che chi ha predisposto tutti gli atti e non ha effettuato la costruzione ma si trova ancora nei termini previsti dalla legge che fissa scadenze cosiddette categoriche (che poi sono eluse spesso anche dalla giurisprudenza) si vedesse soggetto ad espropriazione e sarebbe assurdo che un sindaco che con il voto del consiglio ha approvato la convenzione, procedesse ad espropriazione.

Per quanto riguarda la seconda parte invece, al collega Alessandrini che mi ha dato una risposta non soddisfacente, vorrei chiedere che senso ha scrivere: « ai fini di una organica utilizzazione delle zone di espansione del comune ». Onorevoli colleghi, quali sono le zone di espansione del comune? Perché davamo la facoltà al comune, nell'ambito delle aree di espansione, di espropriare un'area la cui estensione fosse non superiore al 20 per cento? Non certamente per far fare ai privati, anche attraverso le lottizzazioni convenzionate, le costruzioni!

B A N F I . No, non è così.

A B E N A N T E . Se non è così chiaritemelo e la vostra chiarificazione determinerà il nostro atteggiamento. Infatti in questo modo si verificherebbe il caso che quella iniziativa comunale porta ad una privatizzazione utilizzando quegli strumenti che il comune doveva avere a disposizione per realizzare gli obiettivi della 167, gli obiettivi di cui all'articolo 9 della legge che abbiamo approvato. Questo lo pongo in forma interrogativa soprattutto a coloro che hanno steso questo emendamento che può creare grossi equivoci e confusioni e può vanificare il secondo comma dell'articolo 26.

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Desidero anzitutto dare delle spiegazioni al senatore

Crollalanza, spiegazioni che almeno per la prima parte valgono anche per il senatore Abenante. Abbiamo formulato l'emendamento 26.5 con l'intenzione e con lo spirito che ha l'attuale emendamento 26.7 nella prima parte. Esso nella nuova formulazione è stato completato, ma l'intenzione rimane quella di permettere la lottizzazione dopo l'entrata in vigore di questa legge sulle aree delle zone di espansione previste nei piani regolatori generali praticamente impregiudicate fino a quando non si saprà in quale direzione si rivolgerà l'attenzione del comune nel fissare, secondo il dettato del secondo comma dell'articolo 26, il comprensorio delle aree da espropriare nelle zone di espansione. Dunque lo spirito dell'emendamento è quello di permettere l'autorizzazione e il convenzionamento di piani di lottizzazione.

È stato avanzato il dubbio che con questo si vogliano sanare tutte le lottizzazioni in precedenza autorizzate e convenzionate. Evidentemente, se vi sono delle convenzioni valide, queste dovranno conservare la loro piena efficacia. Tuttavia, se talune convenzioni non rispondono in maniera precisa alle norme della legge n. 765, tali convenzioni possono essere annullate, tanto è vero che nell'articolo 16 al comma 5 è stato previsto il modo di indennizzare coloro che avessero avuto l'autorizzazione a lottizzare e non realizzassero il programma.

Detto questo, credo di aver risposto al senatore Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A . Se mi consente, io mi riferisco proprio a lottizzazioni oggetto di convenzione con il comune e di carico da parte dei proprietari delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

A L E S S A N D R I N I . Ho richiamato la 765. Se le lottizzazioni traggono e conservano la loro validità a norma di detta legge, evidentemente non si estenderà a queste zone l'espropriazione. Se però non rispondono alle norme e allo spirito della legge 765, e si pongono in contrasto con i

piani di urbanizzazione, possono cadere nell'orbita delle zone da espropriare.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dal senatore Abenante, credevo di aver risposto in maniera esauriente. In sostanza con il secondo periodo del nostro emendamento invitiamo i comuni entro 180 giorni a fare secondo la casistica precisata un programma pluriennale di acquisizione di aree entro il limite del 20 per cento delle zone di espansione previste dai piani regolatori generali.

A B E N A N T E . La legge non vi dà questa possibilità.

A L E S S A N D R I N I . Sì invece; noi lo diciamo: entro 180 giorni i comuni decidono. Questo per non bloccare nell'incertezza le zone in espansione delle città (*Interruzione del senatore Abenante*). Senatore Abenante, ho molto rispetto per la sua opinione, però il mio parere è che questo provvedimento nella sua seconda parte affretti le decisioni comunali e permetta, lo ripeto, una migliore utilizzazione delle zone di espansione previste dai piani regolatori generali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , *relatore*. Dopo le ampie illustrazioni fatte dal collega senatore Alessandrini, per quanto riguarda gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3, non posso che esprimere opinione contraria, in quanto verrebbero ad incidere sulla organicità di un articolo come il 26, il quale è di per sé coordinato e completo, soprattutto con l'aggiunta dell'emendamento 26.7 che è stato presentato dalla maggioranza della Commissione. Pertanto do parere favorevole all'emendamento 26.7 e all'emendamento 26.6. Mentre per quanto riguarda l'emendamento 26.4, essendo stato ritirato, ovviamente non è più il caso di parlarne.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, desidero riportarmi alle osservazioni fatte dal senatore Alessandrini e testè del senatore Togni. Ma desidero anche dire molto brevemente che credo si possa cogliere una certa contraddizione in chi prima ci ha richiamati sull'esigenza prioritaria di una disciplina urbanistica; e nel momento in cui con l'articolo 26 si inizia almeno parzialmente a consentire ai comuni di realizzare interventi urbanistici integrati e omogenei allora si grida allo scandalo e si chiede la soppressione. Ecco perchè non ritengo che sia coerente la posizione di chiedere la soppressione dell'articolo 26 con l'emendamento 26.1. Con l'emendamento presentato dalla maggioranza ritengo si sia data un'organicità a tutto il complesso della strumentazione prevista dall'articolo 26 anche perchè tutto ciò che riguarda la possibilità di espropriazione delle lottizzazioni rientra nell'articolo 16, come è stato detto.

Per queste considerazioni, mi riporto al parere espresso dal relatore sugli emendamenti in discussione.

B A N F I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A N F I . Signor Presidente, ho preso la parola anche per chiarire al senatore Abenante che la seconda parte dell'emendamento prevede che i comuni destinino comunque il 20 per cento alle espropriazioni perchè c'è riferimento alla legge 765 che non è abrogata. In più, i comuni, predisponendo il piano regolatore generale nei 180 giorni dall'approvazione, fanno un piano in cui è compreso il 15 per cento e in più le zone di lottizzazione. Per tutte queste ragioni voto a favore dell'emendamento 26.7.

P O E R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, se avessimo avuto dei momenti di perplessità cre-

do che il dibattito così come è andato ha dimostrato i dubbi che noi avevamo sulla fondatezza di questo emendamento e della nuova formulazione che all'articolo 26 si è voluta dare. È opportuno che il presidente della Commissione che in questo momento è anche relatore definisca con chiarezza che cosa significa maggioranza della Commissione e dica quali sono le parti politiche che hanno sottoscritto il testo al nostro esame. Così come egli ha escluso la nostra partecipazione, vogliamo sapere chi include, a quale titolo e perchè. Grazie.

T O G N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O G N I , *relatore*. La maggioranza è quella che fino ad ora ha approvato 48 emendamenti in Commissione e che successivamente ha presentato questo emendamento. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). La maggioranza è padrona ed è libera di proporre tutti gli emendamenti che crede opportuno proporre, così come ne ha presentati altri a firma dei singoli componenti della maggioranza stessa.

Voce dall'estrema sinistra. Ci porti il verbale della seduta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento soppressivo dei primi quattro commi dell'articolo 26 proposto dal senatore Veronesi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 26 proposto dal senatore Veronesi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del sesto e settimo comma dell'articolo

26 proposto dal senatore Veronesi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.7, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Raia e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.6, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26 nel testo emendato.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, prima non sono entrato appositamente nella discussione che è intervenuta. Ma siccome i diritti delle minoranze a mio avviso sono fondamentali, vorrei rilevare che la presentazione degli emendamenti è regolata dall'articolo 100, commi 4 e 5, del Regolamento, per quanto riguarda le particolari situazioni in cui ci troviamo oggi. Poi c'è il comma 6 che dice: « Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non

si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo». Noi riteniamo — questo per il futuro — che quando si dice « Commissione » si intende la Commissione collegialmente convocata e non il gruppo di maggioranza della Commissione stessa.

T O G N I, *relatore*. Non è così. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

A B E N A N T E. Come no? È così, senatore Togni.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, siccome nessuno di loro, o quasi, è per la prima volta in quest'Aula, certamente potranno con me constatare che regolarmente la prassi è in questo senso: il relatore, fino a che non è smentito o dimesso ed ha una maggioranza dietro di sé, interprete della maggioranza che lo ha nominato, può presentare emendamenti. Questo si intende parlando di emendamenti della Commissione; se no si direbbe: emendamenti presentati all'unanimità dalla Commissione. È evidente questo, senatore Veronesi, non è vero?

V E R O N E S I. Siamo di parere difforme.

P R E S I D E N T E. Lei è di parere contrario, ma io mi attengo al Regolamento e all'interpretazione che costantemente è stata data del Regolamento.

V E R O N E S I. Il Regolamento dice: « Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti ».

P R E S I D E N T E. Ai singoli senatori. Se lei legge bene, dice: al di fuori del caso degli otto senatori eccetera, il Presidente può tuttavia consentire eccetera.

V E R O N E S I. Ma la maggioranza a nostro avviso non può costituirsi come Commissione collegialmente intesa.

P R E S I D E N T E. Onorevole collega, sempre, dal 1946 in poi (io ho avuto l'onore di appartenere anche all'Assemblea costituente), si è seguita questa interpretazione.

Per quanto riguarda la tutela delle minoranze, mi scusi, è ingenerosa la sua osservazione, perchè proprio nel corso di questa seduta, fase seconda, io mi sono esposto a qualche censura — immotivata per la verità — per aver tutelato fino in fondo una particolare minoranza (*applausi dal centro*) anche se personalmente potevo non condividere.

V E R O N E S I. Chiedo che ci dica qual è questa minoranza per poterle essere grati se siamo stati noi.

P R E S I D E N T E. Per la verità in parte anche lei. Infatti la raccolta delle firme ha riguardato i promotori del Movimento sociale, ma anche parte del Gruppo liberale che ha firmato. Questo per l'esattezza storica.

V E R O N E S I. Non credo che questo investa noi.

P R E S I D E N T E. Non so allora chi investa. Ma certamente anche quelli di loro che hanno firmato.

N E N C I O N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 26. Vorrei far notare una caratteristica degli articoli 9, 26, 27 e 50; la dimensione degli interventi espropriativi è — per ripetere una frase abusata — la filosofia di questo disegno di legge ed eccede la possibilità di utilizzazione del settore pubblico, anche se considerato in rapporto al programma economico nazionale.

Facciamo una osservazione di fondo. Mentre non abbiamo nulla da eccepire sui pia-

ni espropriativi, anche in riferimento all'articolo 26, ma il discorso vale anche per gli articoli 27 e 50, come valeva per il 9, l'essenza del procedimento di espropriazione sempre per pubblica utilità deve consentire non uno sviamento dai fini perchè questo faciliterebbe la possibilità che lo esproprio delle aree disposto per la costruzione di opere pubbliche sia riconvertito in esproprio per l'accrescimento del patrimonio indisponibile.

La pubblica utilità deve essere in previsione attuale e questo significa il procedimento e la concezione dell'esproprio.

La situazione è stata esaminata a fondo dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 90 del 6 luglio 1966, è stata esaminata dal Consiglio di Stato ed ancora prima dalla stessa Corte costituzionale riguardo alla espropriazione Sila, famoso caso giuridico che interessò sia la Corte costituzionale che la Cassazione che il Consiglio di Stato. Nella sentenza n. 90 del 6 luglio 1966, che è stata ricordata anche nel parere conferito dalla 1ª Commissione permanente, che qui richiamo, si precisa che « nel procedere al sacrificio della proprietà, l'esigenza di interesse pubblico deve risultare contraddistinta » leggo testualmente « dal carattere di concretezza e di attualità ». Nella stessa sentenza si precisa che « non possa essere autorizzata se non nella effettiva presenza delle ragioni indicate dalla legge. All'esigenza della presenza di siffatte ragioni inerisce che una espropriazione non può essere autorizzata per far fronte a bisogni ipotetici ed eventuali, bensì solo quando appaia indispensabile per far fronte a bisogni che, pur se destinati a concretarsi in futuro o ad essere soddisfatti soltanto con il decorso del tempo, presentino tuttavia fin dal momento attuale quel sufficiente punto di concretezza che valga a far considerare necessario e tempestivo il sacrificio della proprietà privata nell'ora presente. La medesima esigenza comporta inoltre che anche la possibilità di far luogo alla soddisfazione del bisogno deve essere caratterizzata, sin dal momento in cui l'espropriazione viene autorizzata, da un sufficiente punto di effettività e di concretezza.

In virtù dell'articolo 42 della Costituzione secondo la stessa pronuncia » continua la sentenza « discende tra l'altro che non potrebbe essere ritenuta giustificata da ragioni di interesse generale un'espropriazione ordinata a non far fronte a specifiche e puntuali esigenze di interesse della comunità, bensì semplicemente ad operare il trasferimento di un bene; nè la situazione sarebbe diversa quando tale trasferimento venisse provocato in vista di una futura ma attualmente soltanto ipotetica utilizzazione al servizio di specifici fini di interesse generale ».

Pertanto se avessimo voluto inventare una motivazione di una sentenza che si adattasse proprio alle violazioni della Carta costituzionale, non avremmo potuto che inventare, comporre, creare una motivazione simile a quella della sentenza n. 90 del 1966. D'altra parte è logico, è strettamente giuridico, è armonico perchè il diritto è soprattutto armonia. L'espropriazione per pubblica utilità si concepisce solo non per un piano futuro, incerto, attuabile o non attuabile, ma quando questa esigenza si presenta con prepotenza. Allora si giustifica il sacrificio della proprietà, altrimenti tale sacrificio non è giustificato. Ora, tra le tante violazioni di norme costituzionali, questo articolo 26, come l'articolo 9, come l'articolo 27, come l'articolo 50, ha veramente questa prospettiva di sindacato costituzionale negativo. E ancora una volta, ripeto, noi creiamo uno strumento che andrà a cozzare contro le disposizioni costituzionali, a meno che non vi sia nel Partito socialista la speranza di un Basso che caschi dal cielo alla Presidenza della Corte e che possa veramente travolgere quello che rimane della Carta costituzionale. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Onorevoli colleghi, se devo giudicare dal complesso delle ore che tutti abbiamo tra-

scorso in quest'Aula dovrei arrivare alla conclusione che sarebbe meglio chiudere questa nostra lunghissima seduta: però non so se alcuni di loro o la maggior parte di loro hanno un divisamento differente.

Voci. No, proseguiamo!

P R E S I D E N T E . Fino a che articolo?

A I M O N I . Fino al 35.

P R E S I D E N T E . Per conto mio non ho nessuna difficoltà. Cerchi ognuno di recare il suo contributo a che si prosegua speditamente. Quindi, se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18

aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico dal 10 al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

27.1 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

In via subordinata all'emendamento 27.1, sostituire il sesto, settimo e ottavo comma con il seguente:

« Il Comune utilizza le aree espropriate per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale. Le aree espropriate sono cedute a prezzi di costo, eventualmente comprensivi del-

le spese sostenute per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ».

27.2

PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA

Al sesto comma, sostituire le parole: « dal 10 al 50 per cento » con le altre: « in misura non superiore al 50 per cento ».

27.4

TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI, CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI, ANDÒ, PICCOLO

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:

« Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE ».

27.3

TOGNI, ALESSANDRINI, AVEZZANO COMES, TANSINI, RUSSO, SCARDACCIONE, BARTOLOMEI, DE VITO

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Il nostro emendamento 27.1 tende a sopprimere l'articolo 27 che prevede la delimitazione di comprensori di aree destinate ad insediamenti di attività produttive. A noi sembra che tale delimitazione, già esistente nei piani urbanistici, non sia necessaria, nel presente disegno di legge, ai fini dell'esproprio. Infatti già esiste tutta una normativa completa per facilitare l'insediamento di attività produttive nell'ambito delle zone ad esso destinate senza dover ricorrere a dei procedimenti macchinosi di espropriazione da parte del comune e creando l'incertezza sulle modalità di concessione delle aree così riservate all'insediamento produttivo.

In via subordinata chiediamo di sostituire il sesto, il settimo e l'ottavo comma con uno nuovo di formulazione diversa che detta: « Il comune utilizza le aree espropriate per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi di carattere industriale e arti-

giane. Le aree espropriate sono cedute a prezzi di costo, eventualmente comprensivi delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ». Con questo emendamento tendiamo a limitare l'ambito degli espropri alle aree destinate agli insediamenti produttivi in senso proprio e cioè agli impianti industriali e ai laboratori artigianali.

Si rileva che finora tutte le zone industriali sono state realizzate nell'ambito di leggi speciali che mirano a favorire l'acquisizione delle aree a prezzi non speculativi. Con le norme proposte si consegue il medesimo scopo nell'ambito di una legge generale. Sembra pertanto opportuno escludere dagli insediamenti produttivi quelli genericamente definiti commerciali e turistici che non giustificano l'intervento espropriativo e si riferiscono ad iniziative per lo più disciplinate da norme speciali.

Infine non sembra che l'esercizio di attività commerciali già agevolato da altre disposizioni e non soggetto a controllo sotto il profilo dell'interesse generale debba fruire di particolari vantaggi anche per ciò che riguarda l'acquisizione di aree fabbricabili.

Richiamiamo l'attenzione del relatore e del Ministro. E vorremmo che su questo punto fossero molto chiari perchè nelle zone italiane le attività turistiche sono molte e non vorremmo che si creassero ad opera dei comuni delle situazioni di particolarissimo privilegio per alcune categorie e, nelle categorie, per alcune persone.

ALESSANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Per quanto riguarda l'emendamento 27.4, esso è analogo all'emendamento 26.6 illustrato in sede di articolo 26. Quindi credo che non ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni.

Poche parole in merito all'emendamento 27.3; con esso si vuole dare un titolo di preferenza nell'assegnazione delle aree destinate ad attività economiche ad enti pubblici e aziende a partecipazione statale

che abbiano avuto le autorizzazioni a svolgere il loro programma approvato dal CIPE. Mi pare che questo emendamento sia nella logica della legge che si rifà a programmi di finanziamento approvati dal CIPE il quale, sia pure in un quadro più vasto, non può certamente contraddire se stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti 27.1 e 27.2 esprimo parere negativo per i motivi già brevemente esposti prima per quanto riguardava l'articolo 26; cioè perchè con l'uno parzialmente e con l'altro totalmente si verrebbero ad eliminare dall'organico della legge delle disposizioni che sono particolarmente rilevanti e che richiamano anche altre disposizioni e precedenti e susseguenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.3 siamo ovviamente favorevoli. Così pure per l'emendamento 27.4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Concordo con il relatore ed esprimo lo stesso parere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 28.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Quindi lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigen-

ze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 29.

LIMONI, Segretario:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno », con le altre: « a soddisfare il 50 per cento del fabbisogno ».

29.2 **FERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, ROTTA, BOSSO, BALBO**

Al primo capoverso, sostituire le parole: « e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento » con le altre: « e non deve essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il 30 per cento ».

29.1 **RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE, NALDINI, ALBARELLO**

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. L'articolo in questione prevede la possibilità di includere nei piani di zona e quindi di espropriare fino ad un massimo del 60 per cento delle aree considerate necessarie a soddisfare il fabbisogno complessivo per un decennio. Tale disposizione dovrebbe, per essere efficace, trovare la sua convalida nelle disposizioni che prevedono un intervento da parte pubblica che, ammesso pure che si possano effettuare gli investimenti previsti, non supererà il 16 per cento del complesso di investimenti necessari per l'edilizia residenziale.

Volendo pure aggiungere a tale intervento pubblico nel settore dell'edilizia quello che potrà essere realizzato attraverso l'edilizia convenzionata, è da prevedersi che

non potrà superarsi il 25-30 per cento. Ciò significa che si viene a determinare una indisponibilità di gran parte delle aree, anche se esse non potranno venire utilizzate per l'edilizia economica e popolare.

La conseguenza immediata sarà che le aree rimaste libere suscettibili di edificazione saranno assai limitate, con conseguente innalzamento dei prezzi. In sostanza questa norma finirà per far sì che non si potrà soddisfare l'intero fabbisogno di abitazioni dei prossimi anni, in quanto l'edilizia libera in parecchi casi e in parecchie situazioni non potrà adeguatamente concorrere al soddisfacimento di tale bisogno.

Sotto questo aspetto noi ci siamo permessi di presentare l'emendamento 29.2 che, sia pure in modo minoritario, viene a ridurre la percentuale eccessiva posta nel disegno di legge sottoposto al nostro esame.

RAIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIA. Brevemente, signor Presidente. Il disegno di legge si preoccupa di stabilire una dimensione massima nell'intervento degli strumenti espropriativi a disposizione del comune. È invece necessario, secondo noi, ribaltare questo concetto e garantire il minimo riferito all'intera dimensione del piano e non solo al fabbisogno decennale del periodo considerato.

Solo in questa maniera secondo noi sarà possibile limitare la formazione di valori abnormi dei suoli fuori della 167 e costituire quindi un'effettiva premessa all'introduzione dell'esproprio generalizzato di tutte le aree fabbricabili. Da ciò il nostro emendamento 29.1, che ci pare sia chiaro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TOGNI, relatore. Tanto l'emendamento 29.2 quanto l'emendamento 29.1 tendono, in un senso e nell'altro, a modificare il quantitativo previsto dall'articolo 29, e cioè quello del massimo del 60 per cento

del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Va da sè che, non essendo previsto un minimo perchè il Ministero ovviamente non ha ritenuto di poter stabilire un minimo, questo minimo corrisponderà alle esigenze effettive, così come il massimo del 60 per cento corrisponde alle previsioni che risultano in questa materia al Ministero e anche a un determinato equilibrio tra iniziativa privata e iniziativa pubblica, cioè fra zone lasciate alla pubblica iniziativa e zone lasciate alla privata iniziativa.

Per questo il relatore è contrario all'uno e all'altro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo concorda ed esprime parere negativo per l'uno e per l'altro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Perri e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Raia e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 30.

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore

della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Perri, Rotta, Veronesi, Bergamasco e D'Andrea è stato presentato l'emendamento 30.1, tendente a sopprimere l'articolo.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Con l'articolo 30 si fanno salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano dimensionati in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge. A noi pare che questa impostazione non debba essere accolta, anche perchè le amministrazioni comunali che hanno dimensionato i piani di zona in modo del tutto sproporzionato rispetto alle reali esigenze dell'edilizia economica e popolare doverosamente li dovrebbero ridimensionare nei parametri qui previsti.

D'altra parte dobbiamo sottolineare che l'edilizia privata si trova a non poter operare, per la mancanza di adeguati strumenti urbanistici, in assenza dei quali secondo le ultime disposizioni della legge ponte non si può svolgere attività costruttiva. Ciò significa, a nostro avviso, che sarebbe necessario ridare al mercato libero tutte le aree non necessarie per l'edilizia economica e popolare per un duplice ordine di considerazioni. Una prima considerazione, come si è detto, riguarda il fatto che tali aree sono le uniche dotate di strumenti urbanistici che permetterebbero una certa attività costruttiva. La seconda considerazione riguarda il fatto che il blocco pressochè totale di tutte le aree disponibili finisce per innalzare considerevolmente, come abbiamo già detto parlando sull'articolo 29, i prezzi delle aree rimaste libere, con gravi ripercussioni sulla possibilità di un'attività costruttiva economicamente valida e capace di fornire abitazioni ad un costo ragionevole. Se esistono, come previsto dal-

l'articolo, comuni nei quali è stato vincolato oltre il 60 per cento delle aree disponibili, riteniamo sia necessario e doveroso rimettere in circolazione le aree esuberanti in modo da dare un certo respiro anche all'attività di edilizia privata libera la quale, nonostante il previsto incremento dell'intervento pubblico, deve e, noi riteniamo, dovrà ancora svolgere un ruolo importante per coprire il fabbisogno abitativo del Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. L'emendamento 30.1 soppressivo dell'articolo 30 non può essere accolto perchè evidentemente l'articolo 30 fa salvi i piani di zona già approvati i quali hanno già una loro particolare prospettiva di applicazione.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori pubblici. Appunto questo è il senso della norma e quindi l'emendamento non può essere accettato.

P R E S I D E N T E . Essendo noi di fronte ad un solo emendamento soppressivo, in base all'articolo 102 del Regolamento, dobbiamo votare il mantenimento dell'articolo. Pertanto metto ai voti il mantenimento dell'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 31.

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Quindi lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 32.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due identici emendamenti soppressivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

32.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI**

Sopprimere l'articolo.

32.2 **PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA**

P R E S I D E N T E . Questi due emendamenti sono preclusi.

V E R O N E S I . Ne prendo atto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 33.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Quindi lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 34.

All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:

« Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La de-

liberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, numero 530 ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Perri e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ».

34. 1 P E R R I , V E R O N E S I , F I N I Z Z I , B I A G G I ,
 B E R G A M A S C O , D ' A N D R E A , R O B B A ,
 R O T T A , B O S S O , B A L B O

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Molto brevemente. L'emendamento che noi proponiamo lo riteniamo necessario per evitare che, con il motivo di adeguare le previsioni di piano ai limiti e ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge ponte urbanistica (i quali peraltro non vanno applicati che agli strumenti urbanistici di nuova formazione), qualsiasi variante ai piani di zona possa assumersi con le procedure semplificate di cui alla norma in esame. Però saremmo pronti a ritirare questo emendamento se il relatore o il Governo ci potranno tranquillizzare sul fatto che queste procedure non possono essere applicate per qualsiasi variante ai piani di zona.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , *relatore.* La Commissione si rimette al parere del Governo.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Di fatto la norma è diretta a

snellire le procedure. È quindi per l'approvazione delle varianti ai piani di zona che vengono affidate queste possibilità ai consigli comunali, la cui competenza di approvare le varianti rimane stabilita. Nel caso in cui le varianti non incidano sostanzialmente sul piano regolatore generale, ovvero vogliano adeguarsi alle norme e ai vincoli di cui all'articolo 17, in questo senso non c'è bisogno di un'approvazione particolare; il comune resta abilitato, rimanendo entro questo ambito e questi limiti, a portare avanti la propria variante. Si tratta perciò di una norma diretta a snellire le procedure mantenendo determinate condizioni e determinati vincoli.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, insiste per la votazione dell'emendamento 34.1?

VERONESI. Mi sembra di aver capito che l'onorevole Ministro abbia detto « nell'ambito di questa legge ». Conseguentemente ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

MACCARRONE Antonino, MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'illegittima interferenza del prefetto di Pisa che ha annullato una ordinanza del sindaco di Pontedera che predisponesse un sopralluogo nella fabbrica Piaggio per accertare, su richiesta dei lavoratori, le condizioni igienico-sanitarie a cui essi sono sottoposti nell'organizzazione del lavoro.

Per conoscere se il Ministro interpellato non consideri l'atto del prefetto inteso a proteggere eventuali gravi responsabilità della direzione della Piaggio e per sapere altresì se lo stesso Ministro non ritenga doveroso un rapido intervento per eliminare dalla pubblica amministrazione di sua competenza elementi di sostegno di coloro che insidiano la salute dei lavoratori. (interp. - 490)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

BONAZZI, ANDERLINI, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover informare con tutta urgenza il Parlamento su quanto è accaduto, nella giornata del 3 agosto 1971, a Campogalliano, in provincia di Modena, ove, ancora una volta, la violenza dei proprietari agrari ha avuto tragiche conseguenze.

Gli interroganti, in particolare, chiedono di sapere quali misure il Governo abbia preso ed intenda prendere affinché il colpevole dell'aggressione che ha causato la morte del dirigente sindacale Ernesto Cattani venga prontamente chiamato a rispondere di fronte alla giustizia e affinché tristi episodi del genere non possano mai più ripetersi. (int. or. - 2470)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

TANGA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che in agro di Dorgali, in provincia di Nuoro, lungo il corso del fiume Cedrino, sarebbe in via di ultimazione la costruzione della diga denominata « Pedru Othoni », e che l'opera sarebbe stata concepita per la regimazione del-

le acque del Cedrino che, specialmente lungo la valle di Galtelli, sono soggette a straripamenti a causa delle piene invernali-primaverili determinate da alcuni affluenti a monte dell'ubicazione della diga stessa;

considerato che la diga avrebbe successivamente assunto diversa destinazione: invaso di 15 milioni di metri cubi d'acqua per l'irrigazione di circa 3.000 ettari della stessa valle di Galtelli e per l'approvvigionamento di acqua potabile di alcuni comuni costieri della zona, e che tale ultima circostanza determinerebbe una quota costante d'invaso di oltre 100 metri, con la necessità di ricezione al di sopra di essa, e fino alla quota massima prevista di metri 127,50, degli apporti idrici degli affluenti del Cedrino — tutti a regime torrentizio — rischiando di sommergere definitivamente la sorgente « Su Cologone » che da sola sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze idrico-potabili di cui innanzi (portata media annua di 1 metro cubo al secondo),

si chiede di conoscere dai Ministri interrogati:

a) se non ritengano gravemente compromesso l'equilibrio ecologico dell'intero comprensorio attraverso la suesposta eccessiva manomissione delle naturali condizioni dell'ambiente;

b) se siano stati eseguiti adeguati accertamenti tecnici per garantire la zona da prevedibili disastri che la diversa destinazione dell'impianto potrebbe originare;

c) se e quali provvedimenti intendano adottare, con opportuna immediatezza, al fine di ottenere i più larghi margini di sicurezza della diga in parola e per salvaguardare il mantenimento dell'ambiente naturale allo stato integrale quanto più possibile. (int. scr. - 5671)

FUSI. — *Ai Ministri della marina mercantile e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza delle macroscopiche deturpazioni al paesaggio e degli abusi che vengono attuati sulle spiagge di « Giannella » e « Saline » nel comune di Orbetello, in evidente violazione delle leggi e delle norme stabilite dal codice di navi-

gazione ed in particolare dagli articoli 54 e 55.

Infatti, su tali spiagge, privati cittadini hanno provveduto alla costruzione di massicci sbarramenti frangiflutti in pietrame, racchiusi in solide gabbie di ferro, invadendo l'area demaniale, tanto che, in periodo di alta marea, i cittadini che lo desiderano non possono avere libero accesso lungo gli arenili demaniali.

Inoltre, sempre su tali spiagge, sono stati effettuati notevoli spostamenti di sabbia, trasportandola su proprietà private per allargarne la consistenza, allo scopo di costruirvi panchine belvedere in cemento, mentre altri proprietari privati hanno effettuato estese recinzioni in « cannicci », sul fronte mare, che, oltre a deturpare il paesaggio, sembrano in netto contrasto con le disposizioni che regolano la materia.

L'interrogante chiede perciò agli onorevoli Ministri di intervenire con la massima sollecitudine, predisponendo una rigorosa indagine per accertare se:

tutte le costruzioni effettuate sulle spiagge di « Giannella » e « Saline » sono state regolarmente autorizzate, e da chi, e se le eventuali autorizzazioni sono avvenute nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge, compreso il parere della Soprintendenza alle belle arti;

le costruzioni effettuate sulle spiagge di « Giannella » e « Saline » sono state realizzate oltre i termini lapidei, e se questi siano stati spostati o meno arbitrariamente per avvantaggiare la speculazione privata a danno della collettività;

le eventuali costruzioni autorizzate sono state realizzate in conformità dei progetti presentati ed approvati, o se invece la loro ultimazione risulti difforme;

la Capitaneria di porto di Porto S. Stefano ha assolto ed assolve con diligenza e tempestività il compito di vigilanza e di repressione degli abusi e delle evidenti violazioni delle norme stabilite dal codice di navigazione e di ogni altra legge in materia.

L'interrogante chiede inoltre di sapere in che epoca e quali sono i termini lapidei

stabiliti dalla Capitaneria di porto competente, mentre invita gli onorevoli Ministri a disporre l'indagine, avvalendosi degli strumenti che riterranno più opportuni, ma comunque estranei agli ambienti interessati, che per consolidata esperienza sono portati a giustificare e legalizzare anche le più evidenti inadempienze. (int. scr. - 5672)

VIGNOLA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e della marina mercantile.* — Il Presidente di sezione della Corte di cassazione — commissario agli usi civici di Napoli, dottor Angelo Peluso — ha rivolto, in data 24 luglio 1971, ai Ministeri competenti, la seguente lettera:

« Da un'allarmata ed allarmante segnalazione del sindaco di Eboli, rilevo che, ancora una volta, per l'indubbia inerzia ed insufficienza dei servizi di sorveglianza da parte dei competenti organi di polizia e per l'indiscriminato rilascio dei permessi d'estrazione di sabbia marina da parte degli uffici competenti — permessi non limitati nè nel tempo, nè nello spazio — mosse di speculatori senza scrupolo e senza carità di Patria, non esitarono ad estrarre sabbia nei litorali delle mitiche spiagge della provincia di Salerno, in guisa da praticarvi enormi fossi che non tardano a colmarsi d'acqua, ponendo così in pericolo, vuoi la salubrità dell'aria, vuoi la sopravvivenza stessa dei litorali. Tale selvaggia aggressione ha recato ed arreca danni irreparabili alla suggestiva bellezza del paesaggio. Tanto scempio — incredibile, ma vero! — è effetto di una caparbia e sfacciata attività vandalica che viene posta in essere impunemente sotto il naso stesso delle autorità e dei corpi di polizia.

Poichè gran parte delle zone così danneggiate è gravata dagli usi civici, richiamo ancora una volta la particolare attenzione degli uffici in epigrafe, perchè si adoperino efficacemente, se del caso, previa intesa fra loro, per combattere con ogni mezzo l'intollerabile fenomeno criminoso che rischia di trasformare le più belle spiagge d'Italia in una palude pestifera ed inabitabile ».

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali provvedimenti si intendono adottare in merito. (int. scr. - 5673)

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare nei riguardi del proprietario dello stabilimento industriale « La Setina », in comune di Sezze, il quale, senza dare alcuna motivazione, ha chiuso la fabbrica da due mesi licenziando 50 operai fissi e 250 operai stagionali, causando, inoltre, un grave danno ai contadini produttori di pomodoro con i quali aveva stipulato un contratto di conferimento per una superficie complessiva di 140 ettari.

Per sapere anche se — nonostante queste deliberate azioni di attacco ai livelli dell'occupazione operaia — la società suddetta ha beneficiato e continua a beneficiare dei contributi, dei mutui e delle agevolazioni concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno. (int. scr. - 5674)

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per garantire i livelli di occupazione ed i diritti dei lavoratori nello stabilimento « filatura di Priverno », in seguito alla decisione padronale di porre sotto cassa di integrazione guadagni circa 150 operai e, successivamente, di licenziarne 83, arrecando così un ulteriore colpo all'economia della zona. (int. scr. - 5675)

MADERCHI, AIMONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come intende intervenire per ottenere, nell'interesse della pubblica uten-

za, che il concessionario del servizio di trasporto viaggiatori sulla linea Cori-Roma e sulla linea Cori-Latina ripristini prontamente le corse già effettuate nei giorni festivi infrasettimanali e ora sospese, nonchè quelle colleganti, nei giorni feriali, il centro di Cori con il villaggio di Latina-scalo, indispensabili agli operai occupati nelle aziende « Mistral » e « Bristol ».

Si chiede inoltre di intervenire affinché il predetto concessionario effettui tutte le corse programmate senza soppressioni arbitrarie anche se determinate dall'assenza di conducenti e consenta il rilascio degli abbonamenti agli utenti del comune di Cori riaprendo l'attività dell'agenzia che in precedenza funzionava in quel centro laziale. (int. scr. - 5676)

SALATI, LUSOLI, PIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interroganti, lamentata la lentezza con la quale le autorità competenti affiancano l'intensa attività delle Amministrazioni dei comuni delle provincie di Reggio Emilia e Parma, duramente colpiti dal recente terremoto, chiedono di sapere se — a conoscenza dei rilevanti danni subiti da edifici privati e pubblici e da industrie ed imprese artigianali — il Governo non intenda urgentemente provvedere con l'emanazione di un decreto simile a quelli emessi in circostanze analoghe. (int. scr. - 5677)

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per sapere quali iniziative intenda assumere per venire incontro ai piccoli produttori delle zone Belbosco e Valle Giralda del comune di Mesola, in provincia di Ferrara, che a seguito di una eccezionale siccità stanno perdendo fino al 70 per cento della produzione di bietole, cocomeri, pomodori, eccetera.

In particolare, si chiede che, oltre ad un intervento urgente del Fondo di solidarietà nazionale, si affronti, attraverso l'EDP (Ente di sviluppo), la soluzione dei problemi irrigui connessi alla grave situazione denunciata. (int. scr. - 5678)

SEMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle violenze verificatesi, domenica 1° agosto 1971, a Clodiè, in provincia di Udine, dove è stato proibito di fatto un programma che prevedeva un coro (diretto da un sacerdote) con canzoni in friulano e in lingua slovena, senza che le autorità intervenissero;

se non ritiene di dover prendere provvedimenti contro gli istigatori fascisti di tali atti di intolleranza sciovinista ed a carico di funzionari e di autorità incapaci di fare rispettare i principi della Costituzione. (int. scr. - 5679)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se ritenga legittima ed opportuna la sospensione di tutti i voli decisa dall'Alitalia durante l'astensione dal lavoro del personale, costretto allo sciopero contro la politica sindacale dell'azienda che appare orientata a scaricare sui lavoratori — con l'intensificazione dei ritmi, la proliferazione dei contratti a termine, le dequalificazioni, le condizioni dell'ambiente di lavoro, le pratiche antisindacali del paternalismo e della repressione — gli errori ed i ritardi della gestione, specie per quel che riguarda l'esigenza di riformare il trasporto aereo perchè meglio possa rispondere alle moderne esigenze economiche e sociali del Paese;

2) quali misure intenda adottare per risolvere urgentemente e positivamente la vertenza in atto, anche allo scopo di contribuire alla creazione di rapporti democratici tra azienda e sindacati, indispensabili ai fini stessi della ristrutturazione e dello sviluppo della società di bandiera. (int. scr. - 5680)

TOMASSINI, NALDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali non sono stati compiuti ancora gli atti necessari alla ripresa della regolare autonomia

attività dell'Ente locale per le località di Cerveteri e Ladispoli.

Da oltre 10 mesi il Consiglio comunale in carica non viene riunito, mentre tardano ad essere compiuti gli atti previsti dalla legge che consentirebbero, con la definitiva divisione dei territori, la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle amministrazioni nella prossima tornata elettorale. Inoltre, la mancanza di regolari amministrazioni non fa che acuire uno stato di tensione, già manifestatosi in più riprese, che può dare esca a pericolose iniziative di forze irresponsabili legate agli interessi della destra economica e politica. (int. scr. - 5681)

POZZAR. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali provvedimenti abbia in corso di emanazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di corrispondere al dettato della sentenza della Corte costituzionale in merito alla illegittimità dell'articolo 10, primo comma, del decreto 14 aprile 1939, n. 636, che creava sperequazioni tra impiegati ed operai nei criteri di valutazione dell'invalidità ai fini del diritto alla pensione;

se nell'ambito delle direttive da impartire all'INPS, il Ministro intenda sollecitare non solo l'adozione del nuovo criterio per le domande in corso d'istruzione, ma anche il riesame dei ricorsi amministrativi respinti in primo grado e pendenti per il secondo grado di ricorso;

se, infine, il Ministro non ritenga opportuno invitare l'INPS a promuovere tempestive decisioni al fine di applicare la norma corretta dalla Corte costituzionale in tutti i casi in cui, per categorie speciali, altre leggi facciano riferimento al citato articolo 10 per i criteri da seguire nell'accertamento dell'invalidità.

In particolare, tale estensione dovrebbe riguardare le seguenti categorie:

a) coltivatori diretti, coloni e mezzadri (articolo 22 della legge 9 gennaio 1963, numero 9);

b) artigiani (secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463);

c) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (articoli 1 e 9 della legge 13 marzo 1958, n. 250);

d) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (articoli 16 e 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e 20 della legge 13 luglio 1967, n. 583);

e) personale dipendente dalle aziende del gas (articolo 15 della legge 1ª luglio 1955, n. 638);

f) iscritti all'ENPALS (articoli 34 e 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218);

g) personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea (articolo 22, comma secondo, lettera b) della legge 13 luglio 1965, n. 859. (int. scr. - 5682)

POZZAR. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare ed entro quale periodo al fine di risolvere l'ormai insostenibile situazione venutasi a creare nella pretura di Monza.

Tale Pretura, infatti, che ha giurisdizione su 42 comuni della Brianza, opera con un organico ridotto di magistrati e di impiegati, rimasto praticamente identico a quello di 20 anni fa quando la popolazione interessata era di 250.000 unità, mentre oggi essa sfiora le 600.000 unità, in seguito al noto sviluppo industriale della zona che comprende tra l'altro città come Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, eccetera.

Il mancato intervento del Ministero ha comportato l'esistenza, al 30 giugno 1971, di 4.765 procedimenti penali e di 3.300 cause civili ancora pendenti. Dal 1º semestre di quest'anno le cause civili e penali iscritte a ruolo sono state complessivamente 8.626 con un incremento del 35 per cento rispetto all'anno precedente. C'è il rischio obiettivo di paralizzare completamente il lavoro della pretura di Monza, alla quale sono addetti 8 pretori (e ben 4 dattilografi!) con un rapporto tra magistrati e popolazione di 1 per 75.000 abitanti, mentre, per esempio, a Roma

e a Milano è di 1 per 25.000 ed a Napoli di 1 per 20.000 abitanti.

S'impone, pertanto, a parere dell'interrogante, almeno il raddoppio del numero dei magistrati addetti ed un congruo aumento del numero dei dattilografi al fine di assicurare alla Pretura il normale funzionamento, essenziale per far fronte con tempestività ed efficacia ai problemi dell'amministrazione della giustizia in una zona caratterizzata da una massiccia immigrazione e da una continua espansione del commercio e dell'industria. (int. scr. - 5683)

POZZAR. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga compatibile con la dignità e la serietà del nostro Paese, soprattutto in questo periodo di afflusso turistico dall'estero, l'esistenza di difficoltà sempre maggiori per i clienti dei negozi di ottenere in contanti il resto quando questo consiste in monete di piccolo taglio (lire 20 - lire 10 - lire 5). Per la rarefazione delle stesse è diventato norma — tra l'altro suscettibile di abusi e di illeciti guadagni — versare il resto trasformato in caramelle ed in dolciumi di mediocre qualità;

per sapere inoltre quali iniziative il suo Ministero abbia in programma per risolvere, una volta per sempre, questa cronica mancanza di spiccioli, che produce quotidiane occasioni di irritazione e di disagio nei clienti e nei negozianti e che, perdurando da anni, provoca negative considerazioni dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. (int. scr. - 5684)

FILIPPA, MENCHINELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative siano state intraprese per appoggiare la lotta dei lavoratori della fabbrica CONFI di Sesto Fiorentino i cui 220 dipendenti hanno occupato la fabbrica per garantire la continuità del lavoro contro la decisione dei proprietari di smobilitare l'azienda.

Per sapere altresì quali iniziative intendono assumere per assicurare comunque l'occupazione dei 220 lavoratori minacciati di licenziamento. (int. scr. - 5685)

RIGHETTI, ALBERTINI, MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che nella giornata del 3 agosto 1971, a Campogalliano (provincia di Modena) il segretario della locale Camera del lavoro, Ernesto Cattani, è stato aggredito e violentemente percosso da un certo Ettore Foroni ed è deceduto poco dopo a causa delle percosse ricevute;

premessi altresì che il dirigente sindacale Cattani era impegnato nell'attività connessa alla lotta che si protrae da settimane per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro dei braccianti e che il tragico delitto è avvenuto nel clima di violenza creato dal padronato agrario del modenese che ha fatto registrare anche altre gravi provocazioni fasciste nelle campagne,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure sono state adottate per far fronte alla situazione sopra riferita e per evitare il suo aggravamento. (int. scr. - 5686)

POZZAR. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non intenda riesaminare e cancellare — nell'interesse dei consumatori — la recente autorizzazione concessa per il libero uso di recipienti di plastica per gli alimenti liquidi (vino, acque minerali, eccetera), in quanto l'uso di tali recipienti — miscuglio di polimeri e di additivi tossici — provoca certamente corruzione del sapore originario della bevanda ed è pregiudizievole — nel tempo, per l'azione nota degli agenti atmosferici sulla plastica — per l'integrità igienica del prodotto. (int. scr. - 5687)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in presenza del crescente imperversare degli incidenti automobilistici sulle autostrade e sulle strade del Paese.

La cifra paurosa di oltre 200 incidenti verificatisi in occasione delle ferie di agosto ribadisce l'esigenza di fronteggiare finalmente in modi adeguati l'enorme problema dell'ordine e della sicurezza nella circolazione stradale.

L'interrogante, riferendosi alla sua interrogazione a risposta orale n. 2304 del 15 aprile 1971, rinnova la propria protesta per il fatto che lo Stato lascia proseguire questo tremendo stato di cose, limitandosi ad affrontarlo (a parte le ammende ed i ritiri della patente) con sterili raccomandazioni ufficiali o con costosi, quanto vani, manifesti ammonitori.

Si impongono pertanto:

1) una radicale revisione del sistema di preparazione alla guida e di valutazione dell'idoneità tecnica e psico-fisica per il conseguimento della patente di guida;

2) la creazione di un complesso veramente efficace di controlli della circolazione, specie mediante ispettori del traffico che agiscano in borghese e siano tempestivamente presenti, in particolare quando e dove non sono in servizio gli agenti dell'ordine preposti alla vigilanza del traffico;

3) l'aggravamento delle sanzioni penali e delle misure amministrative, soprattutto contrastando certe assurde tendenze a sottovalutare la gravità morale di quanto accade o a stemperare nel tempo l'azione volta a colpire l'illecito ed a riparare i danni. (int. scr. - 5688)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di desolante abbandono in cui si trova il tronco di strada di bonifica Vallone del Cerro-Capracotta, costruito, oltre dieci anni fa, a cura dell'Azienda speciale consorziale « Alto Trigno » di Agnone e quali provvedimenti intendano pertanto adottare perchè:

a) la strada stessa venga finalmente completata;

b) il primo tronco venga sistemato in via definitiva, onde rappresenti arteria utile alle borgate, ancora popolose, di quella che è la zona più impervia di tutto l'Alto Molise. (int. scr. - 5689)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 6 agosto 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 6 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Urgenza*).

2. Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDÒ ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579). (*Urgenza*).

La seduta è tolta (ore 23,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari